



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale

in Amministrazione,

Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

**Responsabilità del revisore legale dei
conti e frodi aziendali:
i casi Veneto Banca e Banca Popolare di
Vicenza**

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Sabrina Rigo

Laureando

Tommaso

Danesin

977228

Anno Accademico

2024 / 2025

INDICE

Introduzione.....	1
Capitolo 1: La normativa della revisione legale in Italia.....	5
1.1 Contesto ante 2010.....	5
1.2 Il Decreto legislativo 39/2010.....	12
1.3 Disposizioni ulteriori.....	18
1.4 Gli ISA.....	25
1.5 L'evoluzione della disciplina antifrode.....	32
Capitolo 2: Responsabilità del revisore legale dei conti.....	35
2.1 Aspetti generali.....	35
2.2 Responsabilità civile.....	42
2.3 Responsabilità penale.....	48
2.4 Organi di vigilanza e sanzioni applicabili.....	55
2.5 La responsabilità in contrasto alle frodi.....	60
Capitolo 3: Indipendenza del revisore legale e frodi aziendali.....	65
3.1 Previsioni normative sull'indipendenza.....	65
3.2 ISA 200, ISA 220 e Codice Italiano di Etica e Indipendenza.....	74
3.3 La definizione di frode nella revisione contabile.....	80
3.4 I modelli teorici sulle frodi.....	83
3.5 Collegamento tra ISA 240 e ISA 300 e 315.....	88
3.6 La valutazione del rischio di frode e le risposte del revisore.....	92
Capitolo 4: I casi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.....	99
4.1 La storia degli Istituti di credito.....	99
4.2 Le cause esterne della crisi.....	102
4.3 I bilanci delle banche.....	107
4.4 Ruolo del revisore: responsabilità ed omissioni.....	117
Conclusioni.....	127

Bibliografia/Sitografia.....129

Introduzione

La tesi in esame si propone di indagare il ruolo e la responsabilità dei revisori legali nell'affrontare il rischio di frode, andando ad analizzare in particolare i casi della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. I due istituti bancari godevano entrambi di una situazione economica florida ma in breve tempo hanno affrontato una forte crisi alimentata da fattori comuni. Questi possono essere ricondotti sia al contesto macroeconomico esterno nel quale le due banche operavano, sia a scelte interne errate effettuate dagli organi direttivi. Un elemento chiave comune è stata l'accusa mossa dai tribunali verso le due società di revisione, ree di non essere riuscite ad analizzare tempestivamente gli elementi che possono rivelare indizi di comportamento fraudolento da parte del *management*. Nonostante la realizzazione delle frodi dipenda principalmente dalla volontà della *governance* di ottenere vantaggi manipolando i sistemi di controlli interni e ledendo gli interessi altrui, si espliciteranno nell'elaborato gli aspetti dell'operato dei revisori individuati dai giudici che hanno portato al consolidamento degli illeciti.

Prima di approfondire la responsabilità del revisore, la sua indipendenza e le frodi, nel primo capitolo vengono esposte le origini della revisione legale in Italia, partendo dall'istituzione nel 1882 del collegio sindacale. In seguito si presenta l'evoluzione della disciplina, trattando i principali decreti emanati nel secolo scorso che hanno introdotto rilevanti novità in materia rafforzando i controlli sulle società: la nascita della CONSOB, la creazione di un albo professionale, l'ampliamento dei soggetti sottoposti a revisione e l'attribuzione di poteri ispettivi.

Proprio questo ultimo aspetto è centrale nell'elaborato: infatti, al fine di comprendere la realizzazione delle frodi nelle due banche venete si ritiene opportuno esporre il cambiamento dell'obiettivo della revisione legale. Inizialmente solo un formale controllo della contabilità, nel tempo si è arrivati a voler ottenere una comprensione olistica del soggetto revisionato per poter prevenire comportamenti illeciti.

Nel capitolo vengono esplicitati tali concetti tramite la descrizione del Decreto legislativo 39/2010, le sue successive modifiche, e i principi di revisione ISA Italia. Il decreto impone al revisore il rispetto degli ISA, i quali impongono linee guida al revisore, includendo anche indicazioni su come gestire il rischio di frodi. Questo aspetto è trattato principalmente nell'ISA 240, ma anche nel passaggio dall'ISCQ 1 all'ISQM 1 e 2, che

individuano un nuovo approccio proattivo e basato sul rischio sul controllo della qualità degli incarichi, permettendo di prevenire comportamenti fraudolenti. Infine nell'ultimo paragrafo è esposta l'evoluzione della normativa antifrode, che pone la prevenzione e l'individuazione dei comportamenti fraudolenti come uno dei pilastri fondamentali della revisione legale.

Gli aspetti teorici della responsabilità del revisore legale dei conti sono analizzati in dettaglio nel secondo capitolo. Tale tema è centrale per comprendere gli obblighi deontologici e normativi del revisore legale, oltre alle conseguenze civili, amministrative e penali in seguito a comportamenti illeciti.

Inizialmente viene esposto il quadro normativo di riferimento, con la presentazione del Codice Italiano di Etica e Indipendenza nel quale sono elencati i principi etici fondamentali da seguire nello svolgimento dell'incarico. Nei due paragrafi successivi si esaminano approfonditamente la responsabilità civile solidale tra revisore, società di revisione e amministratori e la responsabilità penale del responsabile dell'incarico, analizzando cinque fattispecie di reati. Successivamente sono descritti i poteri ispettivi del MEF e della CONSOB, con i dettagli delle tipologie di sanzioni che gli organi di vigilanza possono applicare in seguito a irregolarità dei revisori.

La sezione principale del capitolo in funzione dell'obiettivo dell'elaborato è l'ultimo paragrafo, dove viene evidenziata l'importanza della disciplina della responsabilità e dell'esistenza degli organi di vigilanza al fine di contrastare le frodi, e di come la stessa sia mutata per raggiungere questo obiettivo. La prospettiva antifrode è rilevabile in particolare nell'ampliamento del novero di soggetti che possono richiedere un risarcimento se danneggiati, nell'introduzione di specifici reati per comportamenti fraudolenti, nell'aumento dei poteri ispettivi degli organi di vigilanza e nell'aumento della severità delle sanzioni, che fungono da deterrente. In conclusione sono presentate due sentenze recenti dalle quali si evince come anche la giurisprudenza sia orientata a mettere in risalto la natura antifrode della responsabilità.

Nella prima parte del terzo capitolo vi è una breve esposizione di temi legati all'indipendenza del revisore. Nonostante nelle frodi perpetrate nei casi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza questo aspetto non sia stato cruciale, data l'estraneità delle società di revisione ai due istituti di credito, si ritiene comunque opportuno approfondire le previsioni normative in materia, i principali ISA e il Codice Italiano di Etica ed

Indipendenza. Questi guidano il revisore nello svolgimento dell'incarico senza influenze esterne, e sono fondamentali poiché l'indipendenza fu il tema centrale in numerosi scandali di inizio millennio. Alla fine del secondo paragrafo sono presentate le previsioni individuate dalla disciplina sull'indipendenza che favoriscono il contrasto a tutte le tipologie di comportamenti fraudolenti.

Nella seconda parte del capitolo viene affrontato il tema principale della tesi, la frode, descrivendone tutti quegli aspetti teorici che permetteranno di comprendere al meglio le motivazioni alla base delle frodi negli istituti di credito veneti. Si affronta inizialmente la sua definizione nel contesto della revisione legale, illustrando le sue tre articolazioni: falsa informativa di bilancio, appropriazione indebita e corruzione. Successivamente sono presentati i principali modelli teorici, dal triangolo di Cressey allo *S.C.O.R.E. Model*, che cercano di spiegare perché le frodi si realizzano, analizzandone i fattori psicologici e organizzativi da cui esse si originano.

Nel prosieguo sono messi in relazione tre importanti principi di revisione in materia, l'ISA 240, 300 e 315: tramite l'analisi congiunta di questi standard si evidenzia come la valutazione del rischio di frode richieda una comprensione sistemica dell'impresa e si traduca in una pianificazione mirata della revisione. Infine è descritto il processo di identificazione dei rischi e le risposte del revisore, soffermandosi su procedure di analisi comparativa, verifica delle scritture contabili e controllo delle operazioni straordinarie.

Nell'ultimo capitolo sono esposti i casi della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Nella prima parte si presenta la storia dei due istituti, dalla loro fondazione fino alla crisi che li ha colpiti intorno al primo decennio degli anni 2000. Le cause della crisi vengono descritte approfonditamente, con attenzione sia a quelle esterne, il contesto macroeconomico, la normativa più stringente e il subentro della BCE come autorità di vigilanza, sia a quelle interne identificabili dai bilanci delle banche, in particolare quelli degli ultimi tre anni prima dell'entrata in liquidazione coatta amministrativa. Da questo studio si evincerà che la crisi è stata direttamente collegata ad aspetti relativi all'organizzazione interna, come la *governance* inadeguata o i controlli carenti, e ad attività illecite, tra le quali vi sono le operazioni bacciate e un pricing delle azioni non sostenibile. Infine il focus sarà sul ruolo dei due differenti revisori delle banche, che si sono ritrovati in una situazione simile ed entrambi non sono riusciti a valutare accuratamente gli elementi che potessero indicare un rischio di frode. Le responsabilità di una delle due società di revisione sono state accertate nel Marzo 2025 da parte dei giudici e riguardano

numerosi aspetti del suo operato, mentre per l'altra il processo è tutt'ora in pendenza. Nonostante nei primi tre capitoli sia stato esposto come la normativa della revisione legale, gli organi di vigilanza, la responsabilità e l'indipendenza del revisore siano tutti aspetti che si sono evoluti fino a creare un sistema strutturato per prevenire ed affrontare i comportamenti fraudolenti, si osserverà come tutto questo non sia sufficiente. Tramite l'analisi delle cause alla base delle crisi, dei bilanci delle banche e delle relazioni di revisione, affiancando a questi concetti a quelli relativi alla teoria alla base delle frodi, si propone di chiarire le ragioni per cui la frode si è ugualmente realizzata.

1. La normativa della revisione legale in Italia

1.1 Contesto ante 2010

Il momento storico in cui si colloca la nascita della revisione legale è il periodo medioevale: è certo che già all'epoca dei Comuni, infatti, iniziò un processo di formalizzazione dei controlli contabili, sia con riguardo alle finanze delle organizzazioni pubbliche sia a quelle delle neonate organizzazioni mercantili.

In Inghilterra a partire dal XVIII secolo si osserva uno sviluppo del controllo contabile nel settore privato, in seguito alla Rivoluzione Industriale e la conseguente nascita delle grandi imprese, caratterizzate da capitale azionario aperto al pubblico e da bilanci sempre più complessi. Solo a partire dal 1800 viene imposto l'obbligo di far verificare il bilancio da un soggetto indipendente, tramite l'emanazione nel 1844 del "*Joint Stock Companies Act*"¹.

Con la crisi del 1929 divennero note le numerose falsificazioni dei bilanci delle società americane, e si rese necessaria la creazione di enti di vigilanza e la diffusione di standard internazionali che assicurassero omogeneità nelle procedure di *audit*. In risposta a questi avvenimenti, nel 1934, venne emesso il "*Security Exchange Act*"², e nacque la SEC (*Securities and Exchange Commission*), che impose per tutte le società quotate di sottoporre il proprio bilancio ad una verifica indipendente.

Dopo la Seconda guerra mondiale, la disciplina della revisione si è notevolmente evoluta. Dal punto di vista pratico, per esempio, tramite l'introduzione dell'*Internal Audit*, che ha il compito di coadiuvare il revisore esterno nel suo operato, riducendo il carico di lavoro a lui assegnato; dal punto di vista legislativo, con l'introduzione di numerose nuove norme, che mirano a migliorare la qualità dell'*auditing* e a uniformare i processi di revisione a livello internazionale.

¹ Trenti Andrea, Auditing: Storia ed Evoluzione (https://jebo.it/auditing-storia-ed-evoluzione/?utm_)

² Trenti Andrea, Auditing: Storia ed Evoluzione (https://jebo.it/auditing-storia-ed-evoluzione/?utm_)

Nell'ordinamento italiano era compito della pubblica amministrazione sorvegliare le società e i loro bilanci fino al 1882, anno di emanazione del "Codice di Commercio", una corposa raccolta di norme di diritto commerciale che portano alla creazione di un nuovo organo societario, il collegio sindacale³ che ha il fine di supervisionare l'attività amministrativa e contabile delle società.

Nel 1939 si ha il primo pilastro della normativa italiana in tema di revisione legale dei conti, tramite l'emanazione della Legge 1966. A causa delle trasformazioni economiche e industriali del periodo, si era reso necessario assicurare un'informativa finanziaria affidabile e trasparente. Per la prima volta, dunque, vengono disciplinate le società di revisione e le società fiduciarie, cioè tutte quelle entità societarie che hanno come oggetto sociale *"assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni"*⁴. Viene introdotta quindi la facoltà di ricorrere al lavoro di tali società, per poter ricevere un'opinione indipendente e professionale sul bilancio di esercizio o sull'attuazione di alcune operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, incorporazioni o cessioni di pacchetti azionari), ovvero per avvalersi dell'esperienza di tali soggetti allo scopo di efficientare la propria struttura amministrativa e contabile. Inoltre, al fine di assicurare la qualità del servizio offerto alla clientela, il legislatore impone che i responsabili degli incarichi all'interno delle società di revisione siano sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero e ad un obbligo autorizzativo, rispettare dei requisiti minimi in termini di competenza.

È solo nel 1974 che viene resa obbligatoria la certificazione dei bilanci per le società quotate in borsa: il 7 Giugno di tale anno si ha, infatti, la conversione del Decreto legge 95/1974 nella Legge n. 216, che porta ad importanti novità, in particolare attraverso l'attuazione della stessa, tramite il D.P.R n. 136 del 31 Marzo 1975. Tale riforma è parte di un ampio progetto di innovazione della regolamentazione del mercato finanziario, nella più ampia prospettiva di aumentare la trasparenza, l'affidabilità e la regolarità dell'informativa contabile delle società rilevanti, ma anche garantire agli operatori

³ https://shopdata.giuffre.it/media/estratti/ESTRATTO_024202172.pdf

⁴ Marchi L., "Revisione aziendale e sistemi di controllo interno", Quarta Ed, Giuffrè, 2019, pag. 43

economici di poter prendere le decisioni di investimenti basandosi su dati certi e non distorti.

La prima importante novità del Decreto è rappresentata dall'introduzione di un nuovo Ente, la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB): tale commissione è composta da un presidente e da quattro membri che eseguono le loro mansioni in maniera collegiale, è dotata di personalità giuridica, opera in piena autonomia nei limiti di legge ma svolge le proprie funzioni sotto le direttive del Ministero del Lavoro.

In aggiunta, viene data la facoltà al governo di emanare tramite decreti *“disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza”*⁵.

Si possono dunque riconoscere diverse funzioni in capo alla CONSOB:

- tutelare gli azionisti delle società quotate in borsa, garantendo che l'informativa contabile sia completa ed affidabile;
- detenere la facoltà di obbligare le società quotate in borsa a rispettare adempimenti informativi e di trasparenza;
- prescrivere requisiti minimi da rispettare per potersi quotare in borsa;
- vigilare sulle dinamiche operative delle singole borse valori e verificare la correttezza e il rispetto della normativa delle operazioni di intermediazione e negoziazione dei titoli quotati in borsa;
- svolgere vari controlli ispettivi nelle società quotate.

Nell'articolo 3 della citata Legge si individuano quali siano i poteri in capo alla CONSOB:

- possibilità di imporre alle società quotate di redigere bilanci consolidati di gruppo per i settori omogenei;
- opportunità di ordinare, dopo aver sentito il parere degli amministratori, la pubblicazione di informazioni aggiuntive a quelle presenti a bilancio e nelle

⁵ Legge 7 Giugno 1974 n. 216, art. 2, lettera a)

relazioni, se queste sono considerate necessarie per la comprensione dell'impresa e non portano pregiudizio alla stessa;

- facoltà di domandare la divulgazione, anche periodica, di atti, dati, notizie e documenti aggiuntivi rispetto a quelli che sono già obbligatoriamente trasmessi;
- diritto di ispezionare le società e richiedere delucidazioni agli amministratori, direttori generali o sindaci, per confermare la completezza e la veridicità dei dati comunicati;
- potere di prevedere l'ammissione d'ufficio alle quotazioni in borsa delle società che rispettino i requisiti previsti.

Un ulteriore elemento innovativo è la creazione di un albo speciale tenuto dalla CONSOB, all'interno del quale le società di revisione devono iscriversi. Oltre all'appartenenza a tale albo, affinché un soggetto possa essere abilitato a certificare i bilanci delle società quotate, è richiesto anche che venga incaricato dall'assemblea ordinaria degli azionisti, e che i soci non siano in uno stato di incompatibilità con i membri della società di revisione. In aggiunta, tali società devono rispettare alcuni vincoli per poter appartenere all'albo e dunque essere abilitate:

- non svolgere alcuna attività ulteriore rispetto a quella di revisione;
- l'organo amministrativo deve essere formato da una maggioranza di dottori commercialisti o revisori dei conti;
- devono essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale⁶.

Infine, vengono previste delle linee guida riguardanti l'attività che le società di revisione devono svolgere. Tali indicazioni di indirizzo consistono nella verifica dell'adeguata tenuta della contabilità, nel controllo della correttezza delle singole registrazioni contabili con riguardo al contenuto del bilancio nel suo complesso e all'accertamento che nella redazione del bilancio e nella valutazione del patrimonio vi sia conformità con la normativa di riferimento. Le società di revisione sono tenute a depositare, almeno quindici giorni antecedenti l'assemblea di approvazione del bilancio, una relazione, che non è però vincolante per l'assemblea. Il giudizio ivi contenuto potrà essere positivo, se vi è rispetto dei criteri sopraelencati, oppure, nel caso contrario, negativo, con indicazioni delle motivazioni alla base dell'opinione espressa.

⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, art. 8, comma 3

Risulta chiaro da quanto esposto che l'individuazione di tali requisiti è volta a tutelare l'indipendenza del revisore e ad assicurare che questo sia tecnicamente in grado di svolgere il proprio compito rispettando degli standard minimi di qualità. Infatti, per poter continuare ad operare, i criteri devono essere rispettati nel tempo, così da conservare l'iscrizione al Registro, garantendo costante attenzione alla professionalità del lavoro svolto.

Un ulteriore passo nell'evoluzione della normativa avviene nel biennio 1991-92. Infatti, tramite il Decreto legislativo n. 127 del 9 Aprile 1991 ed il successivo Decreto legislativo n. 88 del 27 Gennaio 1992, vengono recepite la IV Direttiva CEE (78/660/CEE), la VII Direttiva (83/349/CEE) e la VIII Direttiva CEE (n. 84/253/CEE).

Il primo decreto ha il fine di garantire l'uniformità dei bilanci degli stati membri, identificando struttura, contenuto, criteri di valutazione e principi condivisi, con riguardo anche ai bilanci consolidati. Viene poi confermato, a livello europeo, l'obbligo per tutte le società quotate di sottoporre il bilancio a certificazione esterna.

Col secondo decreto si eliminano determinati articoli del D.P.R. 136/1975 inserendone di nuovi, modificando la disciplina relativa all'abilitazione dei soggetti responsabili della revisione legale. La principale novità, contenuta negli articoli 1, 3 e 4, è la facoltà anche per le persone fisiche, oltre che per le società di revisione, di poter svolgere l'attività di revisione contabile. Affinché un singolo individuo possa essere riconosciuto come revisore legale, dovrà aver svolto specifici studi economici/giuridici e superato un esame di ammissione, dopo avere effettuato un periodo di tirocinio in una società di revisione. Successivamente, il soggetto sarà iscritto ad un albo tenuto presso il Ministero di Grazia e di Giustizia, con conseguente abilitazione alla professione. Se si dovessero manifestare irregolarità o inadempienze nello svolgimento del proprio compito, le società sottoposte a revisione potranno appellarsi al ministero, richiedendo la sospensione dell'attività di revisione oppure, nei casi più gravi, anche la cancellazione dal registro dei revisori⁷.

La normativa in vigore dal 1975 viene definitivamente abrogata in seguito all'emanazione del Decreto legislativo n. 58 del 24 Febbraio 1998, contenente il Testo Unico della Finanza, denominato "Legge Draghi", poiché a redigerla fu l'allora Direttore Generale del Ministero del Tesoro Mario Draghi. Tale decreto permette di superare la sovrapposizione che era

⁷ Decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n. 88, art. 9 e 10

ancora in essere tra alcune attività svolte dal collegio sindacale e quelle delle società di revisione, esplicitando per ogni organo gli specifici compiti, così da evitare la concorrenza che si era creata in seguito al D.P.R. 136/1975 e migliorare l'efficacia del lavoro.

In particolare, nell'art. 149 si identificano i doveri del collegio sindacale. Con riferimento al primo comma, nella lettera a), vi è un richiamo alla generalità del controllo dell'organo, che deve riferirsi a tutti gli aspetti della vita societaria e a ogni fatto riconducibile ai soggetti che vi si relazionano. Dai paragrafi alle lettere b) e c) si evince come i sindaci non possano interferire nell'attività aziendale entrando nel merito delle decisioni prese dalla direzione, ma unicamente verificare la conformità delle operazioni aziendali alla normativa, tramite un appropriato sistema di controllo interno, e appurare che la struttura organizzativa e amministrativa sia adeguata, al fine di gestire correttamente la società. Nel terzo comma, viene espressa l'obbligatorietà, da parte del collegio sindacale, di informare la CONSOB su eventuali difformità riscontrate. Questa disposizione impone per la prima volta il dovere per i sindaci di comunicare costantemente: infatti, nella Legge n.216/74, non si prevede un obbligo informativo da parte del collegio verso la CONSOB. È da sottolineare altresì che tale comunicazione può avvenire anche senza che ne venga informata l'assemblea; ciò rappresenta un importante mezzo che il collegio può utilizzare per sollecitare la direzione aziendale a operare in maniera più corretta possibile.

Gli art. 155 e 156 si occupano della disciplina relativa alle società di revisione. Nel primo articolo viene confermata la qualifica di revisore legale per quelle società appartenenti all'albo tenuto dalla CONSOB. L'attribuzione di questa carica è da considerare in senso ampio, considerando entrambe le fasi di attività delle società di revisione. Infatti, si includono sia quelle relative alla *“regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”*⁸, sia verificare che *“il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano”*⁹. Infine, è previsto per le società di revisione il dovere di documentare in un registro le procedure effettuate durante l'esercizio, seguendo delle linee guida previste dalla CONSOB.

Il successivo articolo è focalizzato sulla revisione del bilancio e sulle tipologie di giudizi esprimibili dai revisori. Innanzitutto, si sostituisce il concetto di “certificazione di

⁸ Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 art. 155, comma 1, lettera a)

⁹ Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, art. 156, comma 1, lettera b)

bilancio”, che era prevista dal D.P.R. 136/1975 e identificava la relazione come mera attestazione di “certezza legale” del bilancio, introducendo quello di “giudizio sul bilancio”, definendo così la relazione come un parere professionale sulla conformità del bilancio alla normativa di riferimento. Oltre a questo è data la facoltà alle società di revisione di esprimersi in maniera più completa, potendo formulare quattro tipologie di giudizi: *“giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione¹⁰”* e *“giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”¹¹*. Il giudizio con rilievi si avrà nel caso siano presenti irregolarità ma con un basso livello di gravità, se invece queste possono compromettere il bilancio nel suo complesso il giudizio sarà negativo; infine, se l’attività di revisione ha riscontrato delle problematiche nel corso suo svolgimento, vi sarà impossibilità di esprimere un giudizio. In questi tre casi nella relazione, che è da depositare presso la società almeno quindici giorni antecedenti l’assemblea dei soci, devono essere espresse le ragioni alla base del giudizio e, nell’evenienza di impossibilità di esprimere un giudizio, bisogna tempestivamente comunicare alla CONSOB.

Nel 2003 con la pubblicazione del Decreto legislativo n.6, viene conferito un importante aggiornamento alla normativa, che si sostanzia attraverso la disciplina del controllo contabile per i soggetti non quotati, con obbligo in capo alla maggior parte dei soggetti con forma giuridica di società per azioni e per le società a responsabilità limitata che superino determinati limiti dimensionali o che lo prevedano nello statuto.

Le S.P.A. che non fanno ricorso al capitale di rischio o che non devono redigere un bilancio consolidato, possono affidare la revisione legale al collegio sindacale, se tutti i suoi membri risultano iscritti al registro dei revisori tenuto presso il ministero della giustizia. Questa è una importante differenza rispetto alle società quotate, nel quale il revisore deve obbligatoriamente essere esterno al collegio. Anche con riguardo alle S.R.L., il ruolo di revisore può essere affidato sia al collegio sindacale che ad un soggetto esterno. La principale divergenza con la disciplina delle società per azioni, è che, mentre per quest’ultima la nomina di un revisore è inevitabile, le società a responsabilità limitata

¹⁰ Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 art. 155, comma 2

¹¹ Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 art. 155, comma 3

vengono sottoposte a controllo contabile solo in specifici casi. Ciò, infatti, accade se il capitale sociale è maggiore di 120.000 € o se si superano due dei seguenti limiti:

- 4.000.000 € di totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- 4.000.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 20 unità.

Indipendente dalla tipologia di società, comunque, il revisore (che sia un soggetto esterno o il collegio sindacale), avrà tre compiti principali, richiamati dalla normativa precedente: verificare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza tra la stessa e il bilancio di esercizio ed emettere una relazione finale nella quale venga espresso una delle tipologie di giudizio precedentemente elencate.

1.2 Decreto legislativo 39/2010

La principale fonte in tema di revisione legale è il Decreto legislativo n. 39 del 27 Gennaio 2010, che recepisce la direttiva comunitaria 2006/43/CEE, riunisce più provvedimenti e viene considerato il Testo Unico della Revisione Legale.

Tale decreto, infatti, include tutte le previsioni e le linee guida afferenti la revisione legale dei "conti annuali e conti consolidati", racchiudendo tutte le precedenti numerose disposizioni già citate, le quali erano contenute in diverse normative non del tutto armonizzate.

Si riporta di seguito la struttura del decreto:

- Capo I – Definizioni (art. 1);
- Capo II – Abilitazione e formazione continua (artt. 2-5-bis);
- Capo III – Registro (artt. 6-8);
- Capo IV – Svolgimento della revisione legale (artt. 9-15);
- Capo V – Disposizioni speciali riguardanti gli Enti di Interesse Pubblico e gli Enti sottoposti a Regime Intermedio (artt. 16-19-ter);
- Capo VI – Controllo della qualità (art. 20);

- Capo VII – Vigilanza (artt. 21-23);
- Capo VIII – Sanzioni amministrative e penali (artt. 24-32);
- Capo IX – Aspetti internazionali (artt. 33-36);
- Capo X – Modifiche e abrogazioni alla normativa vigente (artt. 37-43).

Nel capo I del decreto vengono presentate delle definizioni relative all'ambito della revisione legale dei conti. Come esempio, riportiamo le tre principali:

- *«Revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente Decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;*¹²
- *«Revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del Codice civile e delle disposizioni del presente Decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;*¹³
- *«Società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente Decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.*¹⁴

Dalle numerose definizioni presenti nel primo articolo (l'ultima lettera è la *s-quinquies*) si evince che il legislatore ha deciso di utilizzare il termine "revisione legale" per indicare in maniera univoca la disciplina, riunendo le differenti espressioni, come controllo contabile o revisione contabile, prima adottate.

Nel capo II all'articolo 2 sono previsti i parametri che le persone fisiche devono rispettare per poter essere iscritte al registro dei revisori legali. Questi sono:

- soddisfare i vincoli di onorabilità che la CONSOB impone;

¹² Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 1, comma 1, lettera m)

¹³ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 1, comma 1, lettera n)

¹⁴ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 1, comma 1, lettera q)

- aver ottenuto almeno una laurea triennale tra quelle individuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- aver completato il tirocinio di durata triennale presso un soggetto abilitato come previsto dall'art. 3;
- passare l'esame di idoneità, previsto dall'art. 4, indetto ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che verte su materie tecniche (contabilità, diritto, matematica, finanza) e non esclude gli ambiti di "*deontologia professionale, disciplina del revisore legale ed indipendenza*".¹⁵

Con riguardo a quest'ultimo punto, nell'articolo 5 si prevede che i revisori debbano anche rispettare doveri di formazione continua, prendendo parte a programmi di aggiornamento che permettano di rinnovare le proprie competenze professionali.

Un ulteriore aspetto affrontato nell'art. 2 sono le prerogative che una società deve possedere per essere abilitata allo svolgimento dell'attività di revisione. Tali caratteristiche sono:

- possesso di determinati requisiti di onorabilità, identificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in capo ai componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- la prevalenza dei membri di tali organi deve essere autorizzata a svolgere l'attività di revisione legale in un paese membro dell'unione;
- per le società di persone, si richiede che la maggioranza per teste e per quote dei soci sia iscritta all'albo dei revisori in uno Stato membro dell'unione europea;
- il responsabile dell'incarico affidato alla società deve essere un soggetto abilitato all'esercizio della revisione legale.

L'articolo 9 e 9-bis, inclusi nel capo IV relativo allo svolgimento dell'attività di revisione, si riferiscono rispettivamente alla deontologia e scetticismo professionale e alla riservatezza e segreto professionale. Le previsioni di questi articoli contenuti nel decreto iniziale si limitano a richiamare i principi deontologici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, coadiuvato dal Ministero della Giustizia e su parere della CONSOB. Successivamente, in seguito alle modifiche apportate dal D. lgs. 135/2016, tale

¹⁵ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 4, comma 2, lettera h) e i)

articolo risulterà più elaborato e una sua approfondita analisi viene presentata nel prossimo paragrafo.

L'articolo 10, contenuto nel medesimo capo, disciplina l'indipendenza del revisore legale; questo è un tema centrale nell'attività di revisione, e verrà affrontato più nello specifico nel terzo capitolo. In questa sede si esporranno solo gli aspetti principali.

Il primo comma si occupa della indipendenza "di fatto" (o "legale"), prevedendo che il revisore o la società di revisione nei confronti della società revisionata "*devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale*".¹⁶ Nel comma seguente, si affronta il tema dell'indipendenza "apparente", ovvero il fatto che non possano esistere rapporti tra revisore e società revisionata sulla base dei quali "*un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa*".¹⁷ Nei commi successivi, si fa riferimento ai rischi di compromissione dell'indipendenza e, nel caso questa venisse meno, alla rinuncia all'incarico di revisione; viene esplicitato che, al fine di mantenere l'indipendenza e l'obiettività, i soci e gli amministratori della società di revisione non devono intromettersi nell'attività svolta dal *team* e che il revisore "*documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi*"¹⁸.

Quest'ultima previsione è parte di un insieme di disposizioni contenute nel D. lgs. 39/2010 che mirano a implementare, per la prima volta rispetto alle norme antecedenti, strumenti di supervisione della qualità dell'operato del revisore (articolo 20). Tali carte di lavoro devono infatti:

- essere conformi ai principi di revisione;
- dimostrare che il soggetto abilitato sia effettivamente indipendente;
- giustificare la retribuzione richiesta rispetto all'attività di revisione svolta;
- verificare che gli strumenti e le competenze in possesso del revisore siano qualitativamente e quantitativamente adeguate.

¹⁶ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 10, comma 1

¹⁷ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 10, comma 2

¹⁸ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 10, comma 4

Nell'articolo 15 (capo IV) e dall'articolo 27 al 32 (capo VIII) si tratta la responsabilità del revisore di cui ora si elencano solo gli aspetti principali con un rinvio al successivo capitolo.

L'articolo 15 affronta la responsabilità civile. Nel primo comma si abroga l'articolo 2409-*sexies* del Codice civile, prevedendo la responsabilità in solido del revisore con gli amministratori della società di revisione, *“nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato”*¹⁹, a seguito di gravi inadempimenti nello svolgimento del proprio lavoro, alla società revisionata, ai suoi soci o a terzi; il comma 2 estende tale responsabilità a tutti i soggetti che hanno coadiuvato il responsabile dell'attività di revisione. In questo ambito risultano di fondamentale importanza le linee guida contenute negli ISA, trattati nel paragrafo 1.4. Il revisore è tenuto a rispondere unicamente nel caso in cui non sia stato in grado di adottare ed applicare i principi adeguati e se ciò ha inficiato il giudizio finale contenuto nella relazione di revisione. Infine, se sono stati recati danni in buona fede o a causa di eventi e fattispecie non rientranti nel controllo del revisore, quest'ultimo non è chiamato a rispondere personalmente.

La responsabilità penale è invece disciplinata da diversi articoli del capo VIII.

L'art. 27 prevede che i revisori possano essere sanzionati con la reclusione fino ad un anno (o per un periodo più lungo in specifici casi) se, volontariamente o dolosamente, *“attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione”*.²⁰ Nell'art. 28 è trattata la corruzione del revisore: è possibile una condanna di arresto fino a tre anni per i responsabili della revisione che, in cambio di un irregolare compenso economico, si comportano illecitamente o tralasciano situazioni essenziali venendo meno ai propri doveri; in ugual modo, il soggetto che cede il compenso subisce la medesima pena. La responsabilità degli amministratori viene disciplinata nell'art. 29: a questi viene inflitta una multa di un valore fino a 75.000 euro se falsificano o omettono delle informazioni per compromettere l'attività di revisione legale; nel caso in cui ciò rechi pregiudizio ad altri individui prevista anche la reclusione fino a diciotto mesi. Nei due successivi articoli si regolamentano le fattispecie di compensi illegali o di illeciti rapporti

¹⁹ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 15, comma 1 e 2

²⁰ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 27, comma 1

con la società revisionata da parte di qualsiasi membro della società di revisione; i soggetti interessati saranno condannati al pagamento di un'ammenda compresa tra 1.000 euro a 100.000 euro nella prima ipotesi o tra 206 euro e 2.065 euro nel secondo. Infine, l'art. 32 esplica il dovere da parte del giudice che si esprime sulla sentenza inerente la responsabilità penale del revisore di informare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CONSOB.

Di seguito, ci focalizzeremo brevemente sui capi VII (artt. 21-23) e IX (artt. 33-36).

Il primo tratta la vigilanza effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB tramite le strutture competenti. Questi enti hanno il compito di monitorare continuamente l'operato dei revisori effettuando verifiche e ispezioni periodiche e, se vengono riscontrate irregolarità, possono applicare sanzioni amministrative o disciplinari di diversa gravità. In questo modo, il legislatore punta ad assicurare l'affidabilità e la correttezza della revisione legale, così da mantenere alto il livello di fiducia del sistema finanziario.

Nel capo IX vengono esposte gli aspetti internazionali della revisione legale. L'obiettivo principale che viene ricercato è uniformare la normativa italiana con quelle internazionali. Tale scopo può essere raggiunto conformando le previsioni nazionali agli ISA; con questo intendimento si individuano delle modalità di cooperazione e coordinamento con gli altri Stati e gli organi sovranazionali, così da adeguarsi ad un mercato sempre più globalizzato.

Infine si espongono le principali modifiche apportate al Codice civile nel capo X, in relazione agli articoli 2409 *bis* e 2477, che trattano rispettivamente le società per azioni e le società a responsabilità limitata.

Riguardo alla prima casistica, si prevede che l'attività di revisione debba obbligatoriamente essere affidata ad un soggetto (o società di revisione o revisore legale), iscritto al registro dei revisori; tale ruolo può anche essere preso in carico dal collegio sindacale, se la società non è tenuta a redigere il bilancio consolidato.

Per quanto concerne le S.R.L nell'atto costitutivo deve essere previsto se è stato deciso, per svolgere l'attività di revisione legale, di incaricare un organo di controllo o un revisore esterno. L'identificazione di una di queste due figure è obbligatoria nei casi seguenti:

- il capitale sociale della S.R.L. sia almeno pari a quello della soglia minima di legge per le S.P.A.;

- la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o controlli una società con quest'obbligo;
- vengano superati due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi: *“totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”*²¹.

1.3 Disposizioni ulteriori

Nonostante le numerose migliorie apportate alla disciplina della revisione legale dal D. lgs. 39/2010, vi sono diversi aspetti che nel corso degli anni successivi sono stati modificati.

Le più importanti innovazioni alla normativa vengono presentate tramite il Decreto legislativo n. 135 del 2016, che attua la direttiva 2014/56/UE e il regolamento 537/2014/UE.

Già a partire dal primo articolo, si osservano cambiamenti sui significati di certi termini:

- Si introduce il concetto di “Enti sottoposti a regime intermedio” (ESRI), ovvero quelli elencati all'articolo 19-bis del D. lgs. 39/2010 (principalmente enti speciali a regime intermedio, come le società di investimento), che si aggiungono agli Enti di Interesse Pubblico (EIP), entrambi in seguito trattati in maniera più approfondita;
- Viene data, alla neo aggiunta lettera f)-bis nell'art. 1 del D. lgs. 39/2010, una chiara identificazione dei principi che il revisore e la società di revisione sono tenuti a rispettare: *“principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC1) e altri principi correlati definiti dall'International*

²¹ Codice civile, art. 2435-bis, comma 1

Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale".²² L'importanza degli ISA è richiamata anche dall'art. 14, che va a modificare l'art. 11 del D. lgs. 39/2010: infatti, al revisore (che sia una persona fisica, persona giuridica o il collegio sindacale) è imposto di rispettare i principi di revisione internazionali emanati dalla Commissione Europea, a prescindere dalle caratteristiche giuridiche e dimensionali della società cliente;

- È rettificata la lettera h) dell'art. 1 del D. lgs. 39/2010, riguardo la relazione finale del revisore. Questa viene disciplinata dall'articolo 17 e si prevede che, se possibile, debba anche essere applicato l'art. 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo;²³
- Viene rielaborato il concetto di "responsabile/responsabili dell'incarico", alla lettera i) dell'art. 1 del D. lgs. 39/2010, questa figura è individuata in maniera più accurata ed esaustiva, comprendendo i soggetti "ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione"²⁴;
- L'espressione "conti annuali e conti consolidati", presente alla lettera m) dell'art. 1 del D. lgs. 39/2010, viene sostituito con i termini più omnicomprensivi e globali "bilanci annuali e consolidati".

Importanti novità sono in seguito illustrate nell'articolo 3, con riguardo al tirocinio abilitante la professione.

La prima modifica è l'introduzione di una specifica durata: nella precedente previsione, infatti, si parlava di almeno tre anni, mentre da ora il lasso di tempo viene fissato ad esattamente tre anni. A questo si aggiunge anche la previsione che un singolo revisore non possa essere *dominus* di più di tre tirocinanti contemporaneamente, mentre nelle società non è presente alcun limite. Nel comma 1 si aggiungono le lettere d) ed e), nelle quali si impone al tirocinante di prendere attivamente parte alle attività di revisione legale, sotto la costante e attenta supervisione del *dominus*, che dovrà anche far rispettare i principi di

²² Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 1, comma 1, lettera f)-bis

²³ Consultabile nel seguente sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/LSU/?uri=CELEX:32014R0537>

²⁴ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 1, comma 1, lettera i)

deontologia professionale. In aggiunta, viene data la possibilità di iniziare il tirocinio durante lo svolgimento della laurea magistrale o specialistica, grazie alla convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Infine, una volta all'anno, il tirocinante è tenuto a compilare una relazione che descriva il lavoro effettuato, e trasmetterla, dopo un controllo da parte del revisore, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori rilevanti modifiche sono contenute nell'articolo 5 (Formazione continua). Il revisore ha l'obbligo di ottenere un numero minimo di crediti formativi in un periodo di tempo di tre anni: *"In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio"*.²⁵ I programmi di formazione vengono erogati dal Ministero dell'economia e delle Finanze o enti privati o pubblici accreditati; una peculiare caratteristica di questi corsi è che *"almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla [direttiva 2006/43/CE](#), come modificata dalla [direttiva 2014/56/UE](#), la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione"*²⁶.

L'articolo 9 rettificato definisce lo scetticismo professionale, come *"un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione"*²⁷. Tale principio deve essere applicato costantemente durante l'attività di revisione al fine di evitare errori significativi e frodi, in particolare nella valutazione delle stime inerenti voci di bilancio complesse, come: *fair value*, accantonamenti o riduzioni di valore delle attività.

Correlato all'art. 9 esaminiamo il 9-bis, che richiama le linee guida sulla riservatezza e segretezza determinate dai ministeri sopracitati e dalla CONSOB. Si identifica così una responsabilità professionale del revisore: quest'ultimo ha l'obbligo, infatti, di non divulgare le informazioni ottenute nello svolgimento dell'attività ai terzi, salvo previsioni

²⁵ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 5 comma 5

²⁶ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 5 comma 2

²⁷ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 9 comma 4

di legge, pena l'arresto fino ad un anno. In aggiunta, si disciplina più nello specifico il rapporto tra un revisore "entrante" ed uno "uscente", prevedendo, per il nuovo revisore, l'obbligo di consultazione delle informazioni in possesso del precedente.

Vengono anche introdotte novità all'art. 10, inerente l'indipendenza del revisore, al quale è richiesto di seguire i principi assunti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al comma 1-*bis* è imposto che tale requisito debba essere assicurato per il lasso di tempo che i bilanci revisionati coprono e per tutta la durata della revisione; il comma 1-*ter* stabilisce l'obbligo per il revisore o società di revisione di impedire, tramite tutti i mezzi necessari, che eventuali conflitti di interessi possano compromettere la propria indipendenza. Infine tutti coloro che partecipano alla gestione e all'attività della società revisionata, o di una collegata quest'ultima, non possono in alcun modo svolgere attivamente o influenzare l'attività di revisione.

Nel già citato articolo 17 al comma 2 si trovano importanti modifiche riguardanti la relazione di revisione, disciplinata all'art. 14 del Decreto del 2010. La struttura della stessa è definita in maniera chiara e puntuale, e deve essere così articolata:

“a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.”²⁸

Risultano rilevanti le novità introdotte nel capo V sugli EIP e gli ESRI. Questi soggetti risultano di particolare importanza nel contesto socio-economico, e richiedono dunque una revisione maggiormente precisa.

In via preliminare, è preclusa per entrambe la tipologia di Enti la facoltà per il collegio sindacale di assumere il ruolo di revisore. È bene precisare che gli ESRI presentano una disciplina meno stringente di quella degli EIP, ma comunque composta da norme finalizzate a garantire maggiore indipendenza, trasparenza e qualità dell'attività di revisione, data la loro importanza. Si riportano le definizioni delle due tipologie di enti.

“Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private”.²⁹

“Sono enti sottoposti a regime intermedio:

a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

e) le società di intermediazione mobiliare;

²⁸Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 14 comma 2

²⁹ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 16 comma 1

- f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;*
- g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;*
- h) gli istituti di pagamento di cui alla [direttiva 2009/64/CE](#);*
- i) gli istituti di moneta elettronica;*
- l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB".³⁰*

Diversi sono gli ambiti considerati da questi articoli. Innanzitutto viene ribadito che, nel caso di incarico presso EIP o ESRI, vi sia una durata massima di nove esercizi per le società di revisione e di sette per il responsabile; oltre a questo, prima di poter accettare una seconda revisione, devono necessariamente scorrere almeno quattro anni dalla fine della precedente e nessun membro della società di revisione può avere alcun legame lavorativo ulteriore con le società clienti.

L'aspetto della vigilanza e del controllo qualità è affrontato in maniera importante nell'art. 20 di questo Decreto.

Il modificato art. 21 del D. lgs. 39/2010 prevede che il compito di supervisionare l'operato dei revisori di enti non di interesse pubblico sia in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre per EIP ed ESRI in capo alla CONSOB. I soggetti tenuti ad effettuare i controlli devono godere di esperienza professionale e di una congrua formazione in ambito di revisione legale e di contabilità e bilancio. Inoltre, è necessario essere stati coinvolti per almeno cinque anni in un incarico di revisione come responsabile oppure collaboratore in una società di revisione, o aver precedentemente lavorato nel ruolo di dipendente nella pubblica amministrazione oppure in un ente pubblico che svolga l'attività di vigilanza sui revisori.

Tale funzione si traduce in ispezioni e verifiche per assicurare qualità elevata e sanzioni severe nel caso di illeciti, con lo scopo di garantire massima trasparenza, l'utilizzo dei principi contabili corretti e l'indipendenza. Il soggetto controllato deve cooperare con il controllante, permettendo a quest'ultimo di effettuare tutte le indagini necessarie e fornendo tutta la documentazione richiesta. Il controllo di qualità è svolto ogni tre anni sui soggetti che revisionano gli EIP o ESRI, mentre ogni sei anni su tutti gli altri; alla fine dell'accertamento, il soggetto incaricato produce una relazione descrittiva, nella quale è

³⁰ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 19-bis, comma 1

possibile anche includere proposte atte a migliorare il lavoro svolto dalla società di revisione o dal singolo revisore.

Infine vi sono novità sull'art. 22 del D. lgs. 39/2010, inerente competenze e poteri della CONSOB. Tale ente ha la facoltà di richiedere ai soggetti sottoposti a vigilanza la trasmissione dei documenti e la comunicazione delle notizie rispettando tempistiche e modalità ben precise; se ciò non avviene in maniera adeguata, la CONSOB potrà effettuare tutte le indagini opportune.

L'ultima disposizione che va a modificare il D. lgs. 39/2010 è il Decreto legislativo n.125 del 6 Settembre 2024, attuativo della direttiva 2022/2464/EU, denominata "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD), inerente la sostenibilità.

L'obiettivo di tale disciplina è rendere maggiormente trasparente e corretta l'informativa delle società riguardanti gli aspetti ambientali, sociali e di *governance* (ESG). La rendicontazione di sostenibilità è imposta gradualmente ad un gruppo più grande di soggetti, ovvero tutte le società quotate (tranne le microimprese) e quelle di grandi dimensioni anche non quotate; inoltre, la comunicazione sulla sostenibilità viene digitalizzata, inclusa nella relazione sulla gestione e si creano degli standard europei comuni, elaborati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), per uniformare le diverse discipline degli stati membri.

Non analizzeremo il contenuto del Bilancio di Sostenibilità, ci limiteremo a puntualizzare che lo stesso è stato notevolmente ampliato rispetto alla disciplina precedente, e include tre accezioni di sostenibilità, con la medesima rilevanza: economica, ambientale e sociale. La più importante novità su cui è interessante focalizzarsi è la previsione di una attestazione di conformità. Il nuovo bilancio di sostenibilità deve essere sottoposto ad un controllo mirato a confermare la veridicità dei dati e la conformità agli standard imposti dall' EFRAG.

Nasce dunque la figura del revisore di sostenibilità, il quale opera nel rispetto dei principi che saranno individuati dalla Commissione Europea entro il 1° Ottobre 2026. Tale compito potrà essere svolto da un soggetto, che può essere il medesimo incaricato della revisione del bilancio, autorizzato al rilascio di tali attestazioni. Tutti coloro iscritti al registro dei revisori legali dei conti prima del 1° Gennaio 2026, che abbiano ottenuto almeno cinque crediti formativi annuali da programmi di formazioni relativi alla sostenibilità, hanno la facoltà di richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'abilitazione ad attestare il bilancio di sostenibilità. Questi soggetti sono comunque tenuti

a seguire una formazione continua, a partire dall'anno solare seguente quello in cui siano stati abilitati.

1.4 Gli ISA

Il veloce progresso e la rapida diffusione dell'attività di revisione contabile in Italia, a decorrere dal D.P.R. 136 del 1975, hanno portato alla creazione di linee guida che rendano il più possibile omogeneo e indirizzino, dal punto di vista comportamentale e tecnico, il lavoro svolto dai revisori e dalle società di revisione.

La qualità della revisione è dunque valutata sulla base di precisi standards, denominati principi di revisione; parallelamente ai numerosi cambiamenti della professione contabile e alle nuove opinioni manifestate dalla Comunità Europea, tali principi si sono notevolmente evoluti nel corso degli anni. In questo modo è stato possibile formare un unico insieme di regole che funga da guida per tutti gli Stati membri, così da ridurre al minimo la discrezionalità dei revisori. Si aggiunge che, grazie all'ottenimento di uniformità nelle certificazioni di bilancio delle società quotate, si è riusciti a rendere efficiente il mercato dei capitali ed è stata creata una tutela per i revisori, la cui responsabilità nel caso di problematiche sarebbe ridotta, sempreché sia provato di aver applicato i principi correttamente.

Il primo set di principi di revisione in Italia viene emanato nel 1975 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC), appoggiato successivamente dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNCR). Questi ordini avevano istituito, nel medesimo anno, due organi, con scopi differenti ma correlati:

- una Commissione avente l'obiettivo di identificare i principi contabili che permettessero di integrare ed interpretare le norme inerenti la redazione del bilancio;
- una Commissione di studio che si dedicatesse a istituire i principi di revisione, pubblicando un insieme di documenti denominati "Principi e raccomandazioni per la redazione e certificazione dei bilanci".

Questi prendono ispirazione dai principi internazionali vigenti all'epoca, proposti dall'*International Federation on Accountants* (IFAC) e dall'*International Auditing Practices Committee* (IAPC). Le due Commissioni emanarono tali linee guida con l'obiettivo di assicurare: veridicità e correttezza dei bilanci, criteri di rilevazione e di valutazione condivisi, uniformità delle pratiche contabili e di revisione, chiarezza e trasparenza dell'informativa, prudenza nella valutazione delle poste di bilancio e affidabilità della comunicazione economico-finanziaria.

Nel 2002, contemporaneamente alla nascita dei principi contabili *International Accounting Standards* (IAS), si scelse di velocizzare l'armonizzazione a livello internazionale della disciplina della revisione. L'IFAC, l'*International Accounting Standards Board* (IASB), ex IAPC, e l'*European Committee on Auditing*, iniziarono a proporre, nel Giugno dello stesso anno, l'adozione degli ISA, gli standard internazionali di revisione. Il comitato europeo, che aveva modificato il proprio nome in IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*), continuò ad emanare nuovi principi ogni anno poiché la volontà era quella di portare avanti un più ampio progetto di rinnovamento della disciplina. Infatti, numerosi soggetti coinvolti avevano lamentato all'IAASB alcune caratteristiche dei principi fino ad allora vigenti: partendo da questi reclami la commissione aveva deciso di rivoluzionare i principi, per renderli maggiormente comprensibili e più facilmente applicabili. Tale progetto prese il nome di "*Clarify Project*", e durò per diversi anni, concludendosi unicamente alla fine del 2008, tramite l'emanazione degli ISA *clarified*, che iniziarono ad essere applicati a partire dall'anno successivo.

La Commissione italiana, collaborando con la CONSOB, accolse tutte queste novità, sostituendo i Principi di Revisione in vigore nel nostro ordinamento tramite l'introduzione nel corso del tempo di tutte le modifiche previste dagli organi sovranazionali. In questa occasione fu anche affidato al Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNCEC) il compito di trascrivere in lingua italiana gli ISA *Clarified*; tale lavoro si completò ad Ottobre 2011, anno in cui venne diffuso un manuale operativo dal titolo "Principi internazionali di revisione e controllo della qualità". Oltre ai principi internazionali tradotti in questa raccolta sono inglobate anche delle indicazioni che derivano dalla peculiarità del nostro ordinamento, ad esempio: l'obbligo per il revisore di esprimersi sull'accuratezza e sull'uniformità della relazione

delle gestione rispetto al bilancio (ISA 720B) o le verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità (ISA 250B).

Gli ISA Italia sono presentati tramite un approccio *“per principi e procedure generali”*³¹, ovvero maggiormente flessibile, seppur si continuano a rispettare gli obblighi e i processi enunciati nei vecchi principi di revisione. Questi ultimi rimangono le linee guida principali per indirizzare il lavoro del revisore dal punto di vista tecnico, mentre i “nuovi” standard si focalizzano su differenti temi legati alla revisione, ovvero *“la responsabilità del revisore, la pianificazione del processo revisionale, la documentazione e gli elementi probativi, la valutazione del rischio revisionale e la significatività”*.³²

La centralità di tali principi è richiamata anche nel Decreto legislativo 39/2010, nel quale all'art. 11 viene stabilito che la revisione legale dei conti debba essere svolta in conformità agli ISA. La programmazione dell'attività dei revisori si basa sul contenuto di tali principi: infatti, gli stessi identificano le modalità di attuazione della valutazione del sistema di controllo interno o delle poste di bilancio. Le procedure presentate negli ISA non devono dunque essere obbligatoriamente rispettate, ma se ciò non avvenisse e si manifestassero irregolarità, il revisore avrebbe difficoltà a dimostrare di aver operato diligentemente.

Gli ISA, correlati da un glossario che descrive i termini utilizzati nei vari principi, sono numerati ed organizzati sulla base di cinque macro categorie:

1. Principi generali e responsabilità (ISA 200 – 265)
2. Individuazione e risposta ai rischi (ISA 300 – 450)
3. *Audit evidence* (ISA 500 – 580)
4. Utilizzo del lavoro di altri (ISA 600 – 620)
5. Conclusione del lavoro e giudizio (ISA 700 – 720)

Ogni singolo principio ISA è maggiormente strutturato rispetto a quelli emanati negli anni '70 ed è diviso in cinque in sezioni distinte:

- introduzione, nella quale sono indicate le informazioni sullo scopo, l'ambito e l'oggetto dello standard, oltre alle responsabilità del revisore e degli altri soggetti nel contesto specifico;
- obiettivo, delinea lo scopo del revisore nell'ambito trattato dallo standard;

³¹ Marchi L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Quarta Ed, Giuffrè, 2019, pag. 55

³² Marchi L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Quarta Ed, Giuffrè, 2019, pag. 55

- definizioni, include spiegazione dei termini utilizzati;
- requisiti, specifica le responsabilità e le azioni che il revisore deve intraprendere per conformarsi allo standard;
- regole, si presentano i mezzi attraverso cui si possono raggiungere gli obiettivi del principio;
- linee guida ed altro materiale esplicativo, fornisce dettagli pratici e interpretazioni per supportare i revisori nella corretta applicazione dei principi.

Tutti i principi, per poterli comprendere in maniera ottimale, devono essere analizzati in funzione degli altri come parte di un unico insieme, e non come previsione unica ed indipendente.

È bene infine ricordare l'esistenza degli *International Standard on Quality Management* (ISQM) 1 e 2, inerenti la gestione della qualità dell'attività di revisione. Questi, a partire dal 2025, sono andati a sostituire il vecchio ISQC Italia 1, che trattava la responsabilità della società di revisione o del collegio sindacale di assicurare che il responsabile dell'incarico operasse in conformità ai principi di revisione.

L'ISQM 1 è denominato "Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione (*"Incarichi di assurance"*) o servizi connessi" e stabilisce le linee guida per il controllo della qualità nella società di revisione nel loro complesso, includendo aspetti come la leadership, la cultura organizzativa e la gestione dei rischi. L'ISQM 2 si occupa invece del riesame della qualità degli incarichi, trattando la nomina e l'idoneità del responsabile, le modalità di attuazione del suo incarico, la sua responsabilità e la documentazione che deve essere prodotta.

Tale passaggio è avvenuto con l'obiettivo di migliorare il controllo qualità degli incarichi di revisione legale. Infatti l'ISCQ 1 proponeva ispezioni sporadiche e controlli qualità a campione, concentrandosi su sei elementi: *"le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato; b) i principi etici applicabili; c) l'accettazione ed il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi; d) le risorse umane; e) lo svolgimento dell'incarico; f) il monitoraggio"*³³.

Il nuovo principio ISQM 1 invece propone un sistema proattivo, non reattivo come il precedente, individuando maggiori responsabilità in capo al responsabile della revisione

³³ Principio internazionale sul controllo della qualità (ISCQ Italia) 1

per quanto riguarda la configurazione e la realizzazione delle procedure volte a verificare la qualità dell'incarico. Le principali novità introdotte sono:

- l'aggiunta di due nuovi elementi, l'informazione e la comunicazione, ai sei previsti nell'ISCQ 1;
- un approccio basato sul rischio con riguardo all'identificazione e all'applicazione delle otto componenti;
- il concetto di scalabilità, ovvero l'adattamento delle procedure alla dimensione e alla natura del cliente.
- la cadenza annuale delle valutazioni.

Anche l'ISQM 2 è maggiormente strutturato e trasparente, rendendo il riesame degli incarichi più affidabile. Di seguito sono esposti i principali vantaggi del nuovo standard:

- viene posta molta enfasi sulla centralità dell'*engagement Quality review*;
- impone requisiti più stringenti per nominare i responsabili del riesame della qualità;
- richiede maggiore precisione nella produzione della documentazione;
- vi è una più chiara distinzione tra le responsabilità della società di revisione e del soggetto che svolge il riesame;
- richiama il principio di scalabilità.

In sintesi, gli ISQM 1 e 2 introducono, in luogo di controlli episodici e a campione, un sistema continuo, proattivo, orientato al rischio e scalabile, che permette di consolidare il riesame della qualità dell'incarico, specificando ruoli e responsabilità. In questo modo l'operato dei revisori legali diviene più affidabile, trasparente e capace di prevenire i rischi significativi, tra i quali quello di frode.

In conclusione del paragrafo si riporta nelle Figure 1.1, 1.2 e 1.3 l'elenco completo dei principi di revisione ISA e ISQM, come riportati nel sito del MEF³⁴.

³⁴ <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>

ISQM ITALIA		
N.	Titolo	RGS - Determina di pubblicazione
1	GESTIONE DELLA QUALITÀ PER I SOGGETTI ABILITATI CHE SVOLGONO REVISIONI CONTABILI COMPLETE O LIMITATE DEL BILANCIO O ALTRI INCARICHI FINALIZZATI A FORNIRE UN LIVELLO DI ATTENDIBILITÀ AD UN'INFORMAZIONE ("INCARICHI DI ASSURANCE") O SERVIZI CONNESSI ⁵	Prot. RR n. 184 datata 08/08/2023
2	RIESAME DELLA QUALITÀ DEGLI INCARICHI ⁶	Prot. RR n. 184 datata 08/08/2023

Figura 1.1

ISA ITALIA		
N.	Titolo	RGS - Determina di pubblicazione
200	OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
210	ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
220	CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO ⁶	Prot. RR n. 184 datata 08/08/2023
230	LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
240	LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
250	LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
250B	LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
260	COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
265	COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
300	PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
315	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
320	SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022

Figura 1.2

ISA ITALIA		
N.	Titolo	RGS - Determina di pubblicazione
330	LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
402	CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN'IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITA' AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
450	VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
500	ELEMENTI PROBATIVI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
501	ELEMENTI PROBATIVI – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
505	CONFERME ESTERNE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
510	PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI DI APERTURA	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
520	PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
530	CAMPIONAMENTO DI REVISIONE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
540	REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
550	PARTI CORRELATE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
560	EVENTI SUCCESSIVI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
570	CONTINUITA' AZIENDALE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
580	ATTESTAZIONI SCRITTE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
600	LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (INCLUSO IL LAVORO DEI REVISORI DELLE COMPONENTI)	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
610	UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
620	UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
700	FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
700B	LE RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE CON RIFERIMENTO AL BILANCIO REDATTO SECONDO IL FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE (ESEF - European Single Electronic Format)	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
701	COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022

ISA ITALIA		
N.	Titolo	RGS - Determina di pubblicazione
705	MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
706	RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
710	INFORMAZIONI COMPARATIVE - DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
720	LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022
720B	LE RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI	Prot. n. 219019 datata 01/09/2022

Figura 1.3

1.5 L'evoluzione della disciplina antifrode

Dopo aver trattato gli aspetti generali della normativa italiana in materia di revisione legale dei conti, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sul mutamento che tale disciplina ha subito con riguardo al trattamento delle frodi contabili. L'interesse iniziale del legislatore era unicamente rivolto verso le scritture di bilancio affinché fossero formalmente corrette, mentre oggi si è arrivati ad avere un corpo di norme maggiormente dedicato al contrasto di comportamenti fraudolenti. È possibile individuare quattro fasi cronologicamente distinte.

La fase iniziale riguarda le origini della normativa sulla revisione, dal 1939 al 1975, periodo in cui venne regolamentata principalmente la verifica contabile, anche se iniziarono ad essere previsti e adottati i primi poteri ispettivi.

La prima legge emanata in materia è stata la n. 216 del 1939, nella quale si esplicava la necessità per il revisore legale di verificare la correttezza della contabilità e del bilancio, senza alcuna indicazione relativa alle procedure di identificazione di frodi o di risposte alle stesse.

In seguito all'emanazione D.P.R. 136/1975 venne istituito presso la CONSOB l'albo dei revisori, dando la facoltà a tutti i soggetti iscritti di poter ispezionare le società clienti, e richiedere dati o documenti ulteriori rispetto a quelli inizialmente forniti. Tale disposto normativo non prevedeva però ancora regole formali alle quale potersi conformare per affrontare il rischio di frode.

La fase successiva si estende dal 1991 al 2003, quando vi fu un rafforzamento delle facoltà di ispezione dei revisori legali, i quali iniziarono a poter ottenere sempre più informazioni sulle società sottoposte a revisione.

Il recepimento delle tre direttive CEE avvenuto nel 1991 permise anche alle persone fisiche abilitate di ottenere l'iscrizione all'albo. In questo modo il rischio di frode si riduceva dato l'aumento del numero di soggetti autorizzati ad effettuare ispezioni volte a identificare atti illeciti.

Nel 1998 fu promulgato il Testo Unico della Finanza che evidenziò la netta distinzione tra i compiti del collegio sindacale e delle società di revisione. I sindaci avevano l'obbligo di

informare la CONSOB di ogni anomalia societaria³⁵ e furono potenziati i poteri di vigilanza interna.

Il D. lgs. 6/2003 allargò l'obbligo di revisione alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata di dimensioni rilevanti. Come conseguenza l'insieme dei soggetti da sottoporre al controllo contabile incrementò notevolmente, evidenziando l'approccio orientato alla prevenzione dei rischi di comportamenti fraudolenti che si stava diffondendo.

La terza fase concerne la svolta che la disciplina antifrode ha subito a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 39 del 2010, che ha consolidato l'approccio *risk-based* e legato lo svolgimento dell'incarico alle previsioni dei principi di revisione internazionali, e i successivi rafforzamenti e miglioramenti nel controllo della qualità previsti dal D. lgs. 135/2016.

Nel 2010 vennero unificate tutte le norme sulla revisione, creando una disciplina unitaria che si basava sulla conformità agli ISA Italia. Tra gli altri, uno degli standard da rispettare è il numero 240, che tratta la responsabilità del revisore relativamente alle frodi. In questo modo furono finalmente identificate delle regole formali che guidassero la prevenzione, l'identificazione e la valutazione dei rischi significativi di frode, oltre alle risposte a tali circostanze che nello svolgimento degli incarichi di revisione devono essere sviluppate.

Due ulteriori importanti aspetti contenuti nel D. lgs. 39/2010 permisero di consolidare il contrasto alle frodi. Il primo riguarda l'obbligo per il revisore di applicare lo scetticismo professionale durante il proprio lavoro, poiché il mantenimento di un costante atteggiamento dubitativo verso tutti gli elementi probatori raccolti aumenta le possibilità di intercettare eventuali abusi di potere da parte dei membri degli organi di *governance* e le manipolazioni delle poste di bilancio. Inoltre è introdotto il dovere di documentare le fasi dell'incarico nelle carte di lavoro, nelle quali, tra gli altri, sono da esplicitare anche i fattori di rischio di frode identificati, le procedure svolte, le evidenze raccolte e tutte le anomalie affrontate.

In seguito all'emanazione del D. lgs. 135/2010, le modifiche apportate agli articoli del decreto del 2010 permisero di rendere la normativa ancora più stringente. Vennero infatti vietati tutti i rapporti tra il revisore e ogni soggetto che poteva essere in conflitto di interesse con la società cliente, proteggendo l'indipendenza, oltre che a criteri più

³⁵ Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, art. 149

stringenti inerenti la formazione continua e il controllo della qualità sul lavoro di revisione svolto.

Infine l'ultima fase è tutt'ora in corso e riguarda le nuove frontiere che la materia della revisione sta affrontando in base alla previsione del D. lgs. 125 del 2024, ovvero gli aspetti ESG.

Anche in questi ambiti, il revisore di sostenibilità è tenuto a sviluppare procedure volte a ridurre ad un livello accettabile il rischio che vengano perpetrate frodi da clienti non conformati ai nuovi standard EFRAG. Non è infatti da escludere la possibilità che molti soggetti sottoposti alla revisione falsifichino i risultati che ottengono in ambito ambientale, sociale e di *governance*; è dunque necessario adoperarsi per contrastare il *greenwashing* e garantire la trasparenza delle dichiarazioni ESG. Per ottenere questo risultato è fondamentale seguire dei corsi di formazione specifici e integrare i meccanismi antifrode sui dati non finanziari.

In conclusione, è evidente come dalla mera verifica formale prevista nel 1939 ai moderni strumenti a disposizione del revisore vi sia stata una importante evoluzione della disciplina atta a contrastare i comportamenti fraudolenti. In particolare l'introduzione degli ISA ha avuto un ruolo cruciale, e ad oggi ogni revisore o società di revisione è conscia delle procedure da mettere in atto per ridurre il rischio di frode.

Tuttavia, sebbene le linee guida, i requisiti di indipendenza, documentazione e controllo qualità siano oggi esaustivi, come emergerà nel quarto capitolo la sola normativa non basta. A fare realmente la differenza sono la cultura organizzativa delle società di revisione, l'effettiva applicazione dei principi, la capacità del revisore di tradurre regole e procedure in un'esecuzione rigorosa sul campo; si dimostra così che la qualità dell'audit dipende tanto dal contesto professionale quanto dal testo delle leggi.

2. Responsabilità del revisore legale dei conti

2.1 Aspetti generali

Il tema della *responsabilità*³⁶ del revisore legale dei conti è centrale nella disciplina e viene approfondito da numerose fonti.

L'ISA Italia 200 tratta della necessità per il revisore di conformarsi nello svolgimento della sua attività alle previsioni del Code of Ethics³⁷ proposto dallo IESBA (*International Ethics Standard Board for Accountants*).

Tale manuale è strutturato in quattro sezioni, alle quali si aggiunge un glossario con le spiegazioni dei termini maggiormente utilizzati e una Guida al Codice che descrive la sua composizione. Le quattro parti sono:

- Parte 1: vengono presentati i principi deontologici fondamentali, cioè “*integrità, obiettività, competenza professionale e diligenza, riservatezza e comportamento professionale*”³⁸, ai quali si aggiunge il quadro concettuale che i professionisti devono rispettare;
- Parte 2: contiene principi etici e deontologici aggiuntivi, che si riferiscono ai *professional accountants* che lavorano in diverse tipologie di enti o autorità che non operano come società di revisione;
- Parte 3: sono esposte previsioni ulteriori da rispettare nell'effettuazione di servizi di revisione da parte dei *professional accountants*, che applicano il quadro concettuale presentato nella Parte 1;
- Parte 4: sono illustrati i principi di indipendenza sui quali deve fondarsi lo svolgimento degli incarichi di revisione (4°) e di assurance (4B).

Il più recente adattamento nazionale di tale codice è quello identificato dal MEF, ed in particolare dalla Ragioneria Generale dello Stato, che emana tramite la determina RR127

³⁶ la fattispecie per cui un individuo è tenuto a rispondere in seguito ad un'inosservanza, dolosa o colposa

³⁷ <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/All.-2-Introduzione-Codice-etico-e-indipendenza.pdf>

³⁸ <https://www.dirittobancario.it/art/revisori-legali-approvato-il-nuovo-codice-di-etica-e-indipendenza/>

del 23 Marzo 2023 il “Codice Italiano di Etica ed Indipendenza”, nel quale è richiamato parte del contenuto del Codice IESBA, con le modifiche necessarie a renderlo valido ed applicabile nel nostro paese, osservando le disposizioni nazionali su etica, responsabilità e indipendenza. Vi sono dunque due principali differenze: non è stata recepita la parte 2, in quanto i soggetti a cui si riferisce non operano in conformità dei principi di revisione, e la parte 4B, poiché è riferita *“allo svolgimento degli incarichi di assurance diversi dagli incarichi di revisione e revisione limitata, in quanto non incluse nella delega di normazione secondaria prevista dagli artt. 9, 9-bis e 10 del D. lgs. 39/2010”*³⁹. I principi del codice sono destinati in via esclusiva ai soggetti iscritti all’albo dei revisori legali tenuto presso il MEF nello svolgimento degli incarichi di revisione.

Le previsioni ivi contenute si applicano a tutti gli incarichi che vengono svolti su bilanci riferiti a esercizi con inizio il 1° Gennaio 2023, o una data successiva. Tale manuale è stato creato come attuazione dell’art. 9 del D. lgs. 39/2010, che prevede infatti : *“I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla CONSOB e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB”*⁴⁰.

Al suo interno si individua come la responsabilità del revisore sia il raggiungimento dei risultati richiesti dalla clientela o dalla società a cui appartiene, ma anche quello di ricercare la soddisfazione generale di tutti gli operatori del mercato. Nel Codice sono incluse norme e previsioni che permettono al revisore di pervenire a questo obiettivo: viene infatti proposto un quadro concettuale sulla base del quale egli potrà analizzare situazioni non esplicitate nella normativa e valutare il rischio di violazione dei principi fondamentali di etica ed indipendenza, evitando di ritenere valida una fattispecie solo perché non descritta nel Codice.

La struttura di tale documento richiama quella prevista dallo IESBA, con i paragrafi contraddistinti da lettere diverse a seconda delle loro peculiarità:

- “R”, se contengono indicazioni sulle regole comportamentali che il revisore deve seguire;

³⁹ <https://www.commercialistaveneto.org/it/2023/10/13/codice-italiano-di-etica-e-indipendenza-mef-perche-non-usi-la-lingua-italiana>

⁴⁰ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 come modificato dal D. lgs. 135/2016, Art. 9, comma 1

- “A”, se vengono espresse linee guida e suggerimenti per poter al meglio comprendere le regole;
- “I” se includono adattamenti della normativa internazionale alle disposizioni dell’ordinamento italiano.

Dal punto di vista contenutistico, il Codice è costituito da tre parti più un glossario, di sostegno alla comprensione del manuale.

La parte A, è articolata in tre sezioni, in ognuna delle quali si declinano e si descrivono approfonditamente tre aspetti: le regole generali di conformità al codice, i principi etici fondamentali e il quadro concettuale di riferimento (ove si affrontano temi come giudizio e scetticismo professionale, identificazione, valutazione e gestione dei rischi).

La parte B descrive il processo di applicazione del quadro concettuale relativo all’analisi dei rischi per i soggetti abilitati alla professione e tratta poi vari argomenti, tra i quali ricordiamo: conflitti di interesse, incarichi professionali, corrispettivi e altre tipologie di compensi, offerta o accettazione di incentivi, custodia dei beni del cliente e comportamenti del revisore conseguenti alla non conformità a leggi e regolamenti.

Infine, nella parte C si affrontano numerosi temi: l’indipendenza, la revisione limitata, le politiche di remunerazione e valutazione, gli incentivi, i contenziosi in essere o potenziali, gli interessi finanziari, i finanziamenti e garanzie, le relazioni d’affari, familiari e personali, l’attività professionale svolta presso un cliente di revisione, il ruolo di amministratore o esponente della direzione di un cliente di revisione, il rapporto di lavoro con un cliente di revisione, l’assegnazione temporanea di personale del revisore, il rapporto di lunga data tra il personale professionale e il cliente di revisione e la prestazione di servizi non di assurance.

Nell’ambito della responsabilità, è interessante focalizzarci sulla prima parte del Codice, in particolare sui principi etici fondamentali che devono essere rispettati dal revisore nello svolgimento dell’attività. Questi sono:

- Integrità: il revisore deve intrattenere rapporti interpersonali con lealtà e onestà; esprimere il giudizio con integrità; impedire con tutti i mezzi necessari che vi siano pressioni che rischiano di compromettere la sua integrità o quella dei suoi collaboratori, ad esempio rifiutando offerte o regali a lui o al suo *team* direttamente indirizzate;

- Obiettività: il giudizio professionale deve essere estraneo a conflitti di interesse, indebita influenza da altri o pregiudizi. Tali fattispecie spesso non sono controllabili dal revisore, che deve quindi fare il possibile per evitarle;
- Formazione, competenza e diligenza professionale: è richiesto di formarsi continuamente, così da mantenere un buon livello di competenze e conoscenze tali da riuscire ad offrire un servizio consono alle società clienti, e di conformarsi alle norme tecniche e ai principi di revisione professionali. Il concetto di competenza professionale è divisibile in due parti distinte: la prima è l'ottenimento della stessa, tramite lo studio approfondito della materia e lo svolgimento di un tirocinio; la seconda è il mantenimento delle conoscenze acquisite, da espletare mediante la partecipazione costante a programmi di formazione ed aggiornamento;
- Riservatezza: i dati ed i documenti inerenti la revisione o informazioni sul soggetto revisionato, salvo il consenso dello stesso o previsioni di legge, non possono essere divulgate a terzi che non ne abbiano diritto. Il revisore non ha poi la facoltà di trarre vantaggio, per sé stesso o altri, utilizzando queste notizie. Tali previsioni sono valide anche per tutti coloro che collaborano con il revisore, e perdura anche dopo la fine del rapporto di lavoro;
- Comportamento professionale: il mantenimento di tale principio prevede che si debba operare in conformità ai regolamenti e alle leggi, per non disonorare la professione. L'onestà e l'obiettività deve guidare il lavoro del revisore, che ha l'imposizione di non richiedere compensi troppo elevati, sulla base del servizio offerto, della propria qualifica ed esperienza, e di non offendere o esprimersi senza prove fattuali sul lavoro degli altri.

Osservando le fonti normative europee dell'inizio del millennio non vi sono regolamenti o direttive che affrontino uniformemente e completamente l'ambito della responsabilità del revisore: tale tema è infatti considerato "illustre assente della disciplina comunitaria"⁴¹, in quanto il legislatore dell'Unione europea assunse la decisione di delegare i singoli Stati a emanare disposizioni in materia.

Le previsioni inerenti l'argomento vennero emanate in risposta agli scandali finanziari dei primi anni 2000 (Enron, Parmalat, ...) per incentivare la creazione di un settore in cui

⁴¹ Ciervo G., "La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D. lgs. 39/2010", pag. 69

esistano società di revisione legale dei conti che operino in concorrenza e rispettando requisiti di qualità minimi.

È bene ricordare quali siano i tre cardini sui quali il legislatore comunitario si è basato per sviluppare la disciplina sulla responsabilità del revisore: *reputation*, *regulation* e *litigation*.

La reputazione del revisore è un requisito chiave da tenere in considerazione, in quanto la natura stessa dell'attività di controllo impone che egli disponga di un buon livello di stima e credibilità per essere considerato affidabile. Se queste ultime due caratteristiche dovessero venir meno sarebbe indubbiamente molto complesso per una società di revisione mantenere e ampliare il portafoglio clienti⁴². Godere di una buona reputazione avvantaggia anche il sistema economico generale, poiché le società di revisione fungono da collegamento tra le autorità di vigilanza (CONSOB o MEF) e le società revisionate, favorendo le prime ad ottenere informazioni affidabili sulle seconde, con un incremento della fiducia nel mercato. Un aspetto cruciale è la conservazione della reputazione, questo perché le società di revisione vengono retribuite dal cliente revisionato, e dunque il responsabile dell'incarico potrebbe essere soggetto a manipolazioni emotive e subire minacce senza riuscire a reagire, finendo così per compiere attività illecite senza mantenere l'indipendenza.

L'aspetto della *regulation* è sempre stato curato dai legislatori, i quali, come visto, nel tempo hanno realizzato un numero importante di norme volte a disciplinare tantissimi ambiti della materia in questione. Dal punto di vista pratico, vi è però il pericolo che una regolamentazione così sviluppata e complessa generi “una fitta rete di adempimenti burocratici costosi e poco efficienti, produttivi di una over-regulation della materia il cui unico effetto finisce per essere l'osservanza meccanica di tali regole da parte dei destinatari delle stesse.”⁴³ Sono comunque state proposte norme sempre più severe, inerenti soprattutto la nomina, l'indipendenza e la responsabilità del revisore, per ottimizzare l'attività di controllo contabile. Un fondamentale intervento normativo è stato attuato successivamente alla trasformazione del concetto di *reputation*: per poter godere di buona reputazione una società, soprattutto negli ultimi anni, deve avere la capacità di

⁴² Dopo lo scandalo Enron, il numero di incarichi affidati alla società di revisione Arthur Andersen diminuì drasticamente, portando al fallimento.

⁴³ Ciervo G., “La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D. lgs. 39/2010”, pag. 76

fornire servizi *non audit* alla propria clientela, così da poter ottenere compensi più alti. Avendo osservato tale mutamento e comprendendo che l'indipendenza del revisore avrebbe potuto esserne minacciata, a partire dal 2010 è stato imposto che al soggetto che fornisce servizi di revisione di non poter offrire altre e diverse tipologie di prestazioni; viene anche imposto un limite al compenso che potrà essere richiesto, così da evitare di includere occultamente all'interno di un incarico di revisione servizi aggiuntivi.

La *reputation* e la *regulation* presentano però diversi limiti, e per superarli è stato necessario introdurre un nuovo elemento che permettesse di perfezionare la disciplina: infatti, *“l'insufficienza della reputation e le inefficienze della regulation conducono necessariamente all'incremento nell'utilizzo dell'ultimo dei tre meccanismi atti a disciplinare la governance dell'industria della revisione: la responsabilità civile o litigation”*.⁴⁴ Tale elemento funge contemporaneamente da strumento di regolazione *ex post* dei comportamenti illeciti perpetrati nello svolgimento della revisione che producono conseguenze economiche nocive per il mercato ed *ex ante* permette di ridurre la propensione al compimento di attività illegali. Sostanzialmente, con il concetto di *litigation*, si intende il complesso di disposizioni mirate a normare la responsabilità civile del revisore che non influiscono sulla rilevanza della *reputation* e integrano la disciplina individuata dalla *regulation*.

Il tema della responsabilità dei revisori è stato affrontato in diverse occasioni anche a livello comunitario.

È bene evidenziare come l'articolo 31 della direttiva 2006/43/CEE obblighi la Commissione ad elaborare una relazione contenente l'analisi dell'influenza che le previsioni nazionali degli stati membri hanno sulla responsabilità dei revisori.

Un ulteriore rilevante intervento sul tema è stato realizzato nel 2007 dalla Commissione Europea: in una consultazione pubblica ha puntualizzato le tre distinte fasi che devono essere seguite nel processo di riforma:

- la prima riguarda l'identificazione di un tetto (basato su capitalizzazione del mercato, segmento di quotazione e settore di attività della società revisionata) alla profondità della responsabilità del revisore, e quindi all'ampiezza degli aspetti a cui egli è tenuto a rispondere;

⁴⁴ Ciervo G., “La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D. lgs. 39/2010”, pag. 78

- la seconda individua una correlazione tra la responsabilità e il compenso ottenuto dalla società di revisione;
- l'ultima riguarda la condivisione della responsabilità tra soggetto controllante e controllato, che quindi dovranno indennizzare gli individui lesi in proporzione alla loro partecipazione alla generazione del danno.

Il 5 Giugno 2008, tramite una raccomandazione della stessa Commissione, si suggerisce di ridimensionare le responsabilità dei revisori, mantenendosi comunque nei limiti previsti dalla normativa. L'obiettivo di tale previsione era di ridurre la possibilità che le società di revisione decidessero di abbandonare il mercato, e contemporaneamente permettere a nuovi soggetti anche internazionali di accedervi. In questo modo si intende salvaguardare l'industria della revisione legale, riducendo il rischio di uscita di una delle *big four*, con possibili conseguenze estremamente gravi per l'affidabilità del mercato finanziario; d'altro canto, si riducono le barriere all'ingresso permettendo l'entrata di nuovi soggetti favorendo la concorrenza, l'efficacia e l'efficienza del sistema, migliorando la qualità delle revisioni.

La fonte principale nel nostro ordinamento in tema di responsabilità del revisore legale è il D. lgs. 39/2010. Tale disposizione contiene tutta la normativa del tema, con riferimento anche agli EIP, ESRI, società quotate e non. Le numerose e confuse norme relative alla responsabilità incluse nei decreti e leggi emanate nel corso dei decenni precedenti, tra le quali ricordiamo l'articolo 2409-*sexies* del Codice civile e l'articolo 164 del TUF, vengono dunque abrogate e sostituite. Nel Decreto in articoli diversi vengono esaminate le due differenti tipologie del concetto di responsabilità: la responsabilità civile (art. 15) e penale artt. (27-31). Gli aspetti generali di tali situazioni sono approfonditi nei paragrafi 2.2 e 2.3 dell'elaborato, mentre il paragrafo 2.4 si occuperà delle sanzioni amministrative e penali (art. 24 e seguenti) che possono essere inflitte al revisore.

Per concludere il paragrafo, si propone un elenco di dei principali principi di revisione ISA Italia che si occupano del tema della responsabilità e una breve descrizione del loro contenuto.

- ISA 200: individua gli aspetti generali della responsabilità nell'attività di revisione, evidenziando lo scopo principale di garantire la trasparenza e la veridicità dei bilanci. L'operato del revisore deve essere contraddistinto dallo scetticismo professionale, un'attenta pianificazione del lavoro e dal continuo ottenimento di

prove per ridurre ad un livello accettabile il rischio di non identificare errori significativi.

- ISA 210 e ISA 220: prevede la responsabilità del revisore relativamente agli estremi degli incarichi e al controllo della qualità; egli dovrà chiaramente specificare le precondizioni dell'incarico e assicurare monitoraggio interno al *team* di revisione.
- ISA 230: esplicita la centralità della documentazione, il revisore è responsabile che la stessa sia chiara, completa e conservata in maniera ottimale, così da supportare adeguatamente l'attività.
- ISA 240: tratta la responsabilità del revisore nei casi di frode, verrà affrontato più dettagliatamente nel III capitolo.
- ISA 250: sottolinea come il revisore sia responsabile di verificare la conformità del bilancio al quadro normativo di riferimento
- ISA 260 e ISA 265: si focalizzano responsabilità del revisore di comunicare continuamente con la direzione aziendale, in particolare con riguardo alle problematiche afferenti il sistema di controllo interno.

2.2 Responsabilità civile

La riorganizzazione che ha subito la disciplina della revisione in seguito agli scandali di inizio millennio e alla conseguente emanazione del Decreto legislativo 39/2010 ha influenzato numerosi aspetti della materia. Un' essenziale riforma ha riguardato il tema della responsabilità civile del revisore, ovvero quella che si individua nel momento in cui sorge l'obbligazione in capo al revisore di risarcire i soggetti a cui è stato cagionato un danno, che è principalmente trattata nell'art. 15 del decreto.

Vi fu un vivace confronto in dottrina per individuare quali regimi applicare e quali modalità di quantificazione monetaria della responsabilità del revisore seguire. Si proposero diverse principali alternative: la prima, ispirandosi al modello austriaco e tedesco, identificava un valore fisso indipendentemente dalle circostanze, la seconda

prevedeva un tetto sulla base delle dimensioni delle società revisionate e l'ultima indicizzava la somma alla retribuzione che veniva ottenuto per lo svolgimento dell'attività. Nella realtà si raggiunse un compromesso tra tutte queste proposte, senza riuscire a ottenere una soluzione univoca, diffondendo incertezza tra ogni soggetto interessato.

Il primo comma dell'articolo in esame impone la responsabilità solidale tra revisore legale, società di revisione ed amministratori, con riguardo ai pregiudizi causati in seguito all'inadempimento dei propri obblighi alla società revisionata, ai suoi soci o ai terzi. I revisori rispondono invece verso gli altri debitori solidali limitatamente a quanto abbiano effettivamente contribuito a generare il danno, così da non penalizzare ulteriormente soggetti già danneggiati e favorendo condotte virtuose da parte dei revisori.

Nel secondo comma viene esplicitato che la responsabilità è estesa anche a tutti coloro che hanno preso parte all'incarico di revisione oltre al responsabile, ovvero collaboratori e dipendenti della società, ma limitatamente al danno che gli stessi hanno cagionato.

Infine l'ultimo comma tratta il tema della prescrizione dell'azione di risarcimento verso i responsabili della revisione, prevedendo che la stessa *"si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento"*⁴⁵. Tale lasso di tempo è elevato, considerando l'importante turnover dei dipendenti delle società di revisione. Inoltre, nella circostanza in cui fosse il collegio sindacale a svolgere l'attività di revisione, vi è una discrepanza tra il termine di prescrizione previsto dall'art. 15 per la responsabilità dell'incaricato della revisione e il comma 7 dell'art. 2941 del c.c., nel quale si prevede che *"prescrizione sia sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi"*.⁴⁶

Le interpretazioni dottrinali più comuni di tale norma includevano anche le previsioni dell' art. 2407 comma 1 del Codice civile, ovvero *"I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di*

⁴⁵ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 15, comma 3

⁴⁶ <http://www.fallimentiesocieta.it/node/2418>

cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio."⁴⁷ Questo aspetto è contenuto nel D. lgs. 39/2010 non all'articolo 15 ma all'art. 9, che tratta di riservatezza e segreto professionale, e all'art. 27, nel quale si identifica come reato la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei revisori. Nell'art. 15 non vi è un esplicito richiamo al 2407 c.c., ma è chiaro, osservando i principi di revisione ISA Italia e i requisiti richiesti per svolgere l'attività, che la diligenza sia una prerogativa fondamentale nell'attività di revisione. Questa non viene identificata come la classica "diligenza del buon padre di famiglia", ma, trattandosi di svolgimento di attività professionale, si fa riferimento all'art. 1176 del Codice civile, nel quale si prevede che sulla base delle caratteristiche di ogni incarico che svolto bisogna identificare diversi concetti di diligenza.

Anche il secondo comma dell'art. 2407 richiama un aspetto rilevante per gli estremi della responsabilità dei revisori. Infatti si prevede che *"Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"*⁴⁸.

Analizzando l'articolo 15 si osserva una contraddizione nei contenuti dei primi due commi. Il fine del legislatore era di definire una responsabilità di tipo "proporzionale", con la quale ogni soggetto rispondesse in ugual modo, ma avendo introdotto il concetto di solidarietà, gli individui lesi possono richiedere un indennizzo completo anche solamente ad un unico danneggiante.

Infatti la mancanza di un rimando al secondo comma dell'art. 2407 del Codice civile, sembrerebbe escludere che i responsabili della revisione siano chiamati a rispondere in solido con gli amministratori per le irregolarità da quest'ultimi effettuate. Tale *culpa in vigilando* è però richiamata in altre fattispecie, per esempio nel caso in cui il revisore non rispetti il dovere di verificare la regolare tenuta della contabilità generale o dei singoli eventi economici. Si esprime dunque un nuovo concetto di responsabilità, non più circoscritta alle circostanze che, operando diligentemente, sarebbe stato possibile evitare, ma comprendendo nell'accezione anche la responsabilità relativa ai pregiudizi che vengono arrecati a causa dell'inosservanza da parte del revisore dei propri doveri. In questo modo si evidenzia la differenza tra l'obbligo di vigilanza caratterizzante il collegio sindacale e quello di controllo proprio dei revisori legali.

⁴⁷ Codice civile, art. 2405 comma 1

⁴⁸ Codice civile, art. 2405 comma 2

Un ulteriore aspetto affrontato è l'estraneità del revisore dalle responsabilità sociali: egli è infatti considerato non coinvolto nell'amministrazione aziendale, la cui supervisione deve essere eseguita dagli organi interni. La differenza tra i due soggetti viene evidenziata anche dalla previsione che il revisore venga nominato dall'assemblea dei soci, dopo aver ricevuto una proposta motivata dall'organo di controllo, nella maggior parte dei casi il collegio sindacale.

In aggiunta, si evince la natura intellettuale dell'attività di revisione, contraddistinta dalla formazione continua, dal controllo della qualità, dalla deontologia, segreto, scetticismo e giudizio professionale. Il legislatore, conscio della professionalità richiesta per svolgere gli incarichi, non richiede che il revisore, a differenza dei soci e degli amministratori della società cliente, posseda conoscenze specifiche sull'impresa, ma unicamente che egli operi in conformità ai principi di revisione ISA Italia e a tutte le altre disposizioni in materia.

L'attività di revisione è dunque da considerarsi di mezzi e non di risultato, essendo impossibile avere la certezza assoluta di veridicità del bilancio, e quindi la responsabilità del revisore sarà limitata alle fattispecie in cui egli non abbia rispettato i compiti previsti dalla legge. Inoltre l'*auditor* non è chiamato a rispondere per errori di lieve entità, in particolare negli ambiti caratterizzati da soggettività o da conoscenze specifiche (per esempio la valutazione dei rischi o della continuità aziendale). Dunque la responsabilità del revisore include tutte le problematiche direttamente correlate alla sua attività, ma egli non può essere punito per situazioni proprie della complessità della professione e che potrebbero manifestarsi successivamente alla conclusione del suo operato.

In aggiunta la nuova disciplina elimina la differenziazione tra la responsabilità civile dei soggetti che revisionano società quotate o Enti di Interesse Pubblico e quelli di società che non fanno ricorso al mercato dei capitali; le responsabilità inerenti le due tipologie di incarichi vengono dunque equiparate.

È importante ricordare che la giurisprudenza in più occasioni ha evidenziato come l'onere della prova sia in capo ai danneggiati, i quali dovranno dimostrare davanti al Giudice la responsabilità del revisore, e non unicamente affermare il fatto.

La responsabilità civile in capo ai sindaci incaricati della revisione non presenta importanti differenze rispetto a quella dei revisori legali esterni alle società.

Prima dell'emanazione del Decreto legislativo 39 del 2010 le due fattispecie erano equiparate, in quanto l'articolo che disciplinava l'attività del revisore era collegato all'art. 2407 c.c. Ora tale legame diretto non è presente, ma esaminando le due norme, è possibile osservare come la prospettiva sia la medesima; l'unica divergenza riguarda la mancata esplicitazione nell'art. 15 del D. lgs. 39/2010 della necessità di operare con diligenza e professionale, anche se come già detto, tali caratteristiche sono richieste da altri dettati normativi in materia. La responsabilità civile del sindaco incaricato della revisione scaturisce in seguito alla negligenza professionale, ovvero quando, dolosamente o colposamente, egli *“non ha applicato o ha applicato erroneamente i principi di revisione e se questo fatto ha avuto conseguenze rilevanti sulla correttezza del giudizio espresso”*.⁴⁹ Al verificarsi di tale fattispecie, il revisore sarà punito con la condanna al risarcimento del danno prodotto.

Si ritiene opportuno evidenziare le differenze in tema di responsabilità con riguardo ai sindaci che non assumono anche la carica di revisore. In tale circostanza, infatti, essi non saranno chiamati a rispondere per gli illeciti di bilancio messi in atto dagli amministratori, dato che è compito del revisore vigilare su tali manipolazioni. Ciò si evince dalla sentenza del *Tribunale di Genova numero 8880 del 6 Ottobre 2017*⁵⁰, nella quale si precisa come gli obblighi dei sindaci sul bilancio d'esercizio riguardino unicamente il controllo sul rispetto della legge e dello statuto, o sugli aspetti procedurali relativamente al deposito e alla pubblicazione dello stesso, ma i membri del collegio sindacale non sono tenuti ad esprimersi sull'attendibilità e la veridicità delle voci di bilancio.

La responsabilità civile del revisore legale dei conti può essere distinta in due sottocategorie sulla base della propria natura: contrattuale o extra-contrattuale.

La prima fattispecie si incontra quando il soggetto incaricato della revisione non rispetta i vincoli presenti nel contratto stipulato con le società cliente con la facoltà per queste di demandare il risarcimento per i danni economici derivanti dalla violazione del contratto e il pregiudizio arrecato alla loro immagine. In questo caso il revisore è chiamato a rispondere unicamente verso la società cliente, in quanto non è possibile opporre a

⁴⁹ <https://www.larevisionelegale.it/wp-content/uploads/2013/01/cap19.pdf> , pag. 533

⁵⁰ <https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20327.pdf>

soggetti non inclusi nell'accordo qualsiasi previsione contrattuale che imponga una limitazione delle responsabilità.

La responsabilità extra-contrattuale invece non discende da alcun contratto, ma riguarda soggetti estranei allo stesso che siano stati danneggiati dall'operato del revisore. Questo dovrà rispondere verso una vasta gamma di soggetti: *“i soggetti terzi come soci, clienti, fornitori, dipendenti e istituti di credito che hanno interessi da proteggere e che hanno subito un danno dallo svolgimento della sua attività professionale negligente, colposo o dolosa; gli organi di controllo, i revisori interni e gli amministratori per mancate o incomplete informazioni fornite; gli organi di gestione per mancati consigli di miglioramento del controllo interno e delle strutture di amministrazione e contabili; la diffusione di dati o informazioni riservate a meno di richiesta degli organi di vigilanza o se previsto dalla Legge”*.⁵¹

Infine è bene presentare le novità introdotte dalla Legge 35/2025 con riguardo alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, andando a modificare l'art 2407 c.c. La nuova formulazione prevede che *“i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”*⁵².

Anche con riferimento ai revisori, il Disegno di legge 1426 del 2025 modificando il D. lgs 39/2010 propone di legare la loro responsabilità ai compensi percepiti, mantenendo il limite massimo complessivo di 8.000.000 di €: *“a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dieci volte il compenso; b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dodici volte il compenso”*⁵³. Per le società di revisione invece è individuato un limite di 16.000.000 di euro, e un moltiplicatore rispettivamente di venti e dodici volte.

⁵¹ <https://www.revisore.it/quali-sono-le-responsabilita-del-revisore-contabile>

⁵² https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2025-04-23_e-legge-la-nuova-disciplina-della-responsabilita-dei-sindaci-le-prime-riflessioni.pdf?utm

⁵³ https://www.orizzontideldirittocommerciale.it/wp-content/uploads/2025/04/d.d.l.-1426_2025-resp.-revisori-legali-e-regime-intertemporale.pdf

Appare una significativa disparità tra le due casistiche. La responsabilità dei sindaci è relativamente contenuta e i revisori, che devono anche conformarsi ad una normativa maggiormente stringente, devono rispondere con soglie sensibilmente maggiori.

2.3 Responsabilità penale

Le riforme introdotte dal Decreto legislativo 39/2010 prendono in esame anche gli aspetti penalistici dell'operato dei revisori legali dei conti. L'ambito di riferimento viene trattato in numerosi articoli che consentono di identificare cinque fattispecie a cui ricondurre la responsabilità degli *auditors*:

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (Articolo 27);*
- *Corruzione dei revisori (Articolo 28);*
- *Impedito controllo (Articolo 29);*
- *Compensi illegali (Articolo 30);*
- *Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (Articolo 31).*

Le differenti fattispecie affrontate non sono circoscritte alla figura del revisore, sono infatti chiamati a rispondere anche altri soggetti collegati alla società, con coinvolgimento diverso degli individui interessati al variare del reato commesso. Uno studio completo di tale materia dovrebbe dunque includere anche le previsioni del Codice civile e della legge 231 del 2001 inerente i reati societari. Un'analisi puntuale in questo senso risulterebbe però molto complessa e non correlata all'argomento principale dell'elaborato. Oltre ai cinque articoli sopra elencati, si esamineranno unicamente le disposizioni del Codice civile riguardanti la responsabilità penale dei membri del collegio sindacale con incarico di revisori.

L'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 tratta la "*Falsità nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione legale*", tema che precedentemente era affrontato nell'art. 174-*bis* del TUF e nel 2624 c.c.

I reati riconducibili a questo articolo possono essere identificati in due sottocategorie: delittuosi, se i soggetti a cui la comunicazione era destinata vengono danneggiati dall'operato del revisore, oppure contravvenzionali, nel caso in cui alcun danno venga cagionato.

Gli individui chiamati a rispondere a seguito di un illecito sono i "responsabili della revisione legale", ovvero un soggetto iscritto al Registro dei revisori, che può essere il revisore persona fisica a cui è stato conferito con l'incarico oppure il responsabile dello svolgimento del lavoro se si tratta di società di revisione legale. In quest'ultimo caso, anche se l'incarico viene svolto esecutivamente da un soggetto differente dall'amministratore o dal socio della società, la responsabilità penale non è ridotta o trasferita in quanto a rispondere sono sempre le persone fisiche che firmano la relazione di revisione, quindi socio o amministratore,.

Nel caso in cui la società sottoposta a revisione sia un ente di interesse pubblico o un ente sottoposto a regime intermedio, la responsabilità si amplia: unicamente in tale circostanza infatti sia il revisore legale che i membri degli organi della società cliente saranno sanzionati anche se la falsità nella relazione di revisione o nelle comunicazioni scaturisce da collusione tra gli individui coinvolti.

Come detto, vi è una differenza tra le casistiche di reati che sono esposti nell'art. 27, sulla base delle conseguenze che tali azioni hanno nei confronti dei soggetti offesi e dunque anche dell'entità della responsabilità del revisore. Correlato a questa distinzione, vi è anche un diverso onere della prova in capo a chi viene danneggiato. Se il reato commesso è di tipo contravvenzionale, basterà provare che la relazione e le comunicazioni sono caratterizzate da falsità, mentre nel caso di reato delittuoso, è necessario dimostrare la sussistenza del danno patrimoniale e che tale pregiudizio sia direttamente correlato a false dichiarazioni o documentazioni. Questa fattispecie si diversifica dalla disciplina generale inerente i reati legati alle false attestazioni, disciplinati dal Codice civile all'articolo 2621 e successivi, questo perché il revisore è tenuto a rispondere anche se il reato è di lieve entità e non è prevista nessuna franchigia, nemmeno minima, al danno patrimoniale che si va a cagionare.

In entrambi i casi, che siano reati contravvenzionali o delittuosi, è necessario chiarire se l'illecito commesso ha natura colposa o dolosa, e nella seconda ipotesi se il fine del revisore è l'ottenimento di un indebito arricchimento. Poiché la disciplina è permeata da questo orientamento sussiste l'eventualità che non vengano condannati i revisori legali che compiono falsificazioni il cui obiettivo non sia il raggiungimento di un ingiusto profitto, bensì altri fini, ad esempio l'ottenimento o la conservazione di incarichi di revisione redditizi.

Il secondo tema trattato negli articoli inerenti la responsabilità penale è l'art. 28, denominato "Corruzione dei revisori". Come la norma recita al primo comma, tale circostanza si realizza quando *"I responsabili della revisione legale (...) a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio"*⁵⁴, arrecando un documento alla società cliente. Con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 135 del 2016 è stato precisato che si configura un'ipotesi di corruzione anche se la promessa di utilità è indirizzata ad un terzo che collabora col revisore. Il secondo comma si applica nel caso in cui la società cliente sia un ente di interesse pubblico o un ente sottoposto a regime intermedio, oppure se società controllata da una di questi, prevedendo che la sanzione possa aumentare ed includere anche amministratori, soci e collaboratori della società di revisione.

Nel primo comma viene stabilita una tutela "interna", il cui fine è assicurare un interesse privato, ovvero salvaguardare la situazione patrimoniale della società sottoposta a revisione; il secondo comma aggiunge a questo aspetto anche una tutela "esterna", con l'obiettivo di garantire un interesse pubblico, che si concretizza nel promuovere una accurata attuazione degli incarichi di revisione, con trasparenza e nel rispetto delle regole e degli obiettivi della revisione.

La condotta della corruzione può essere osservata sotto due punti di vista, sulla base del duplice comportamento che messo in atto e dalla prospettiva da cui si osserva l'atto compiuto⁵⁵. Si parla di corruzione attiva relativamente all'impegno di pagamento che un terzo rivolge al revisore o a un soggetto a lui legato; dall'altro lato esiste la corruzione passiva, che consiste nello svolgimento da parte del revisore corrotto dell'incarico senza rispettare i propri obblighi.

⁵⁴ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 28, comma 1

⁵⁵ <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/06/03/corruzione>

L'art. 28 non chiarisce requisiti formali che i comportamenti fraudolenti devono possedere affinché si possano effettivamente inquadrare tali circostanze all'interno del concetto di corruzione. Numerose sono le condotte individuabili: attestazioni scritte, dichiarazioni esplicite o anche unicamente un comportamento concludente. In tutti questi casi non è necessario che la parte attiva e quella passiva siano in diretto contatto, in quanto la corruzione può essere realizzata anche tramite un intermediario.

Infine è bene analizzare due nozioni che vengono esposte nell'articolo in esame, quella di utilità e di documento. La prima è definibile come tutto ciò che porta un beneficio anche non patrimoniale a chi lo riceve; l'oggetto può essere dunque denaro ma anche un differente vantaggio, come un aumento della reputazione. Il secondo concetto è più ampio di quello di danno, poiché vengono compresi anche i pregiudizi morali che danneggiano la società, ad esempio la lesione all'immagine o alla credibilità della stessa.

L'art. 29 è l'unico presente nel D. lgs. 39/2010 in cui sia parla di responsabilità penale in capo ad un soggetto diverso dal responsabile della revisione. L'illecito qui contenuto è riferibile, infatti, agli amministratori della società revisionata, che operano in maniera opposta rispetto al revisore e che nei casi estremi può addirittura essere ritenuto uno dei soggetti danneggiati.

Il titolo dell'articolo è "impedito controllo", ovvero la situazione in cui il corretto svolgimento dell'attività di revisione venga bloccato o contrastato dall'operato irregolare degli amministratori. Uno dei principi che guida la disciplina in materia è assicurare una elevata qualità dei servizi di revisione offerti, e anche tale norma persegue questo fine, condannando tutti quegli atteggiamenti che hanno come scopo impedire, ostacolare o in generale contribuire a rendere più complesso il lavoro dei responsabili dell'attività di revisione legale.

Nella versione originale del decreto, al primo comma dell'articolo 29, l'impedito controllo era considerato come una contravvenzione; successivamente la legge numero 8 del 2016 aveva declassato tale reato a una infrazione meno grave unicamente di tipo amministrativo, con una significativa diminuzione della sanzione inflitta. Per effetto della riforma introdotta dal D. lgs. 135/2016, è stato modificato interamente il capo VIII del D. lgs. 39/2010, sono state ristabilite le previsioni originali, creando diversi dubbi sulla corretta interpretazione della norma.

Il secondo comma prevede una pena aggravata, rispetto a quella imposta dal primo comma, applicabile quando l'impedito controllo arrechi un danno anche ai soci o ai terzi.

Affinché sia applicata l'aggravante è anche richiesto di verificare che il comportamento illecito dei membri del consiglio di amministrazione sia direttamente correlato al pregiudizio che viene cagionato ai soggetti danneggiati. La dimostrazione di tale nesso di causalità è però estremamente complessa, questo perché la fonte del danno che viene provocato è spesso una delle fattispecie che vengono nascoste e non è semplicemente riconducibile agli ostacoli messi in atto al lavoro di revisione.

Il terzo comma stabilisce un'ulteriore aggravante, ovvero il raddoppio della sanzione nella circostanza che l'impedito controllo sia attuato verso revisori di enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio.

Nell'articolo 30 è trattato il tema dei compensi illegali percepiti dal responsabile dell'incarico di revisione legale, dai membri dell'organo di amministrazione, dai soci o dai dipendenti della società di revisione. La retribuzione è definita illecita se vengono ottenuti *“direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale (...) in denaro o in altra forma”* senza considerare quelli contrattualmente pattuiti ex art. 10 del Decreto legislativo 39/2010. Il secondo comma prevede che la stessa pena prevista nel primo comma unicamente per chi riceve la retribuzione illegale, sia applicabile anche agli amministratori, dirigenti o liquidatori della società sottoposta a revisione che abbiano erogato l'utilità monetaria.

La tutela promossa dall'art. 30 risulta più ampia rispetto a quanto disposto negli articoli 27 e 28 del medesimo decreto. In questi ultimi due, infatti, vi è un esplicito richiamo alla violazione di un obbligo giuridico da parte del revisore legale dei conti, e solo se ciò accade allora si infliggeranno le pene al responsabile della revisione. Al contrario, nell'ipotesi di compensi occulti, non vi è la necessità di osservare una relazione tra la retribuzione illecita e la condotta anti doverosa per configurare la responsabilità penale, in quanto l'obiettivo è garantire l'indipendenza dei revisori nell'esprimere un giudizio sul bilancio. Tramite questa normativa, il legislatore punta ad assicurare che la comunicazione tra società di revisione e società cliente sia il più possibile trasparente, perseguendo il fine di mantenere imparziale gli incarichi di revisione rispetto a tutte le indennità eccedenti quella pattuita. A differenza del contenuto degli articoli precedenti, le previsioni dell'art. 30 si adottano in tutte le evenienze, senza distinzioni rispetto a società non quotate o enti di interesse pubblico.

Affinché il reato si consideri commesso è richiesto che la remunerazione illegale sia effettivamente corrisposta e che il revisore ottenga dalla stessa un vantaggio. Se il

pagamento è unicamente promesso ma non effettuato allora la responsabilità penale non si concretizza. Non sempre il compimento del reato implica che il revisore abbia operato senza conformarsi alle previsioni di legge.

L'ultimo articolo inerente l'ambito penale presente nel Decreto Legislativo 39 del 2010 è il numero 31, relativo agli illeciti rapporti patrimoniali tra il revisore e la società assoggettata a revisione. Tale norma prevede pene per *“gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri”*.⁵⁶

L'obiettivo di questa disposizione è escludere che vengano messe in atto operazioni a contenuto patrimoniale tra membri della società di revisione e della società revisionata, per evitare che questi traggano benefici personali. In questo modo il legislatore punta a garantire la trasparenza, l'indipendenza ed imparzialità, elementi fondamentali per garantire la qualità della revisione contabile che sarebbero minacciati da eventuali ambigui accordi extracontrattuali.

La limitazione enunciata nell'art. 31 è sempre valida, senza necessità di valutare se la condotta del soggetto interessato cagiona un pregiudizio. Il legislatore utilizzando il termine *prestiti* si riferisce a qualsiasi legame di natura giuridica nel quale si stabilisca la ricezione di denaro o beni in natura dietro l'obbligazione alla restituzione degli stessi al creditore iniziale; alcuni esempi sono mutui, anticipazioni, aperture di credito, comodato. Al fine di identificare tale reato, è compito della giurisprudenza delineare i confini che dalla norma non sono ben chiari, osservando la sostanza del rapporto giuridico piuttosto che la forma del trasferimento patrimoniale.

In conclusione del paragrafo, si ritiene opportuno anche per la responsabilità penale esporre le differenze nelle previsioni riguardanti i sindaci incaricati della revisione legale dei conti. La fonte in materia è il Codice civile, in particolare con alcuni degli articoli compresi tra il 2621 e il 2638, che trattano le ipotesi di falsità, illeciti compiuti con omissione e altri casi.

Il primo tema è contenuto nell'art. 2621 “False comunicazioni sociali” e 2622 “False comunicazioni sociali a danno dei soci o creditori”. Il reato trattato in queste norme si

⁵⁶ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 31, comma 1

realizza quando soggetti con un ruolo apicale in una società, tra cui i sindaci, producono documenti (relativi alla produzione, ai finanziamenti, al capitale societario, alle valutazioni di bilancio) il cui contenuto è caratterizzato da falsità, con l'obiettivo di trarre in inganno e, nell'ipotesi dell'art. 2621, cagionare un danno, ai soci e creditori. La tipologia di comunicazioni normata da queste fonti è quella riferita ai soci o a soggetti esterni alla società, mentre per quelle indirizzate a organi societari o all'Amministrazione finanziaria, è necessario fare riferimento al Decreto legislativo numero 74 del 2000, inerente le sanzioni tributarie. Tale reato è definito "di pericolo", in quanto lo stesso si configura e si realizza anche se tali errate e ingannevoli informazioni inducono unicamente i soci e i creditori all'errore, senza che essi subiscano effettivamente un danno. Il pregiudizio patrimoniale che tali soggetti potrebbero subire è dato da una perdita economica, riconducibile ad un lucro cessante o ad un danno emergente.

Gli articoli 2630 e 2631 trattano gli illeciti compiuti con omissione, ovvero la situazione per cui un soggetto non svolga un compito a lui assegnatoli nei tempi stabiliti. Per questi è prevista una sanzione amministrativa, nei casi in cui non vengano rispettate le formalità inerenti le denunce, le comunicazioni e i depositi di atti presso il registro delle impresa o i termini per la pubblicazione della convocazione dell'assemblea.

Negli articoli dal 2635 al 2638 sono trattati diversi temi. Il primo disposto normativo di questo insieme, denominato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", si occupa della corruzione tra privati, ed è da poco stato modificato col fine di rendere la disciplina più severa. Infatti nella nuova formulazione è sufficiente che amministratori, sindaci, dirigenti o liquidatori si comportino senza osservare i principi di revisione e la normativa di riferimento, dietro ad una promessa di utilità da parte dei terzi; per far scattare la pena non è dunque richiesto, come era invece in passato, che sia anche cagionato un danno.

L'art. 2636, "Illecita influenza sull'assemblea", prevede sanzioni per i soggetti che tramite mezzi illeciti contribuiscono alla creazione di maggioranze in assemblea che non si sarebbero formate regolarmente. L'articolo 2637 prevede pene per chi mette in pratica l'aggiotaggio, ovvero la diffusione di false informazioni o la realizzazione di illecite operazioni che possono alterare il valore delle azioni della società o inficiare la reputazione di istituti finanziari.

Infine l'ultimo articolo trattato è il numero 2638, intitolato "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". Sono previste sanzioni per amministratori,

direttori generali, sindaci e liquidatori che falsificano la comunicazione all'autorità di pubblica vigilanza con riguardo alla situazione economico-patrimoniale della società o che ostacolano l'attività di tali enti.

2.4 Organi di vigilanza e sanzioni applicabili

Dopo aver esposto le varie caratteristiche della responsabilità civile e penale caratterizzante lo svolgimento dell'attività del revisore legale dei conti, è opportuno identificare gli organi a cui i responsabili degli incarichi di revisione devono rispondere ed elencare le sanzioni che possono essere inflitte in seguito alle violazioni nello svolgimento dell'incarico di revisione.

I due principali enti che si occupano di vigilare sull'operato dei revisori e delle società di revisione legale e di irrogare loro le sanzioni sono il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CONSOB.

Prima dell'emanazione del D. lgs. 39/2010 tale ruolo era in capo alla CONSOB relativamente ai soggetti appartenenti all'albo speciale tenuto dalla commissione stessa; invece, chi era iscritto nell'albo dei revisori contabili veniva controllato dal Ministero della Giustizia. Tali doveri di vigilanza, dopo l'introduzione del Decreto legislativo n. 39 del 2010, sono stati ridistribuiti tra il MEF e la CONSOB; il primo si occupa del controllo sui soggetti che non ottengono alcun lavoro in favore di EIP o ESRI, mentre alla Commissione compete la vigilanza sugli enti che abbiano certi incarichi di revisione maggiormente delicati.

L'attribuzione alla CONSOB dei poteri di vigilanza sugli enti di interesse pubblico, che svolgono attività di natura finanziaria, assicurativa e creditizia, ha una doppia motivazione: il ministero è una struttura correlata alla politica, mentre la commissione, pur essendo un ente pubblico, è maggiormente indipendente, e dunque si evitano eccessive commistioni o influenze esterne che passano minare il corretto svolgimento dell'attività di revisione; in secondo luogo, la revisione su EIP ed ESRI richiede un alto grado di specializzazione sui mercati finanziari, e la vigilanza quindi deve essere

caratterizzata da un elevato livello di conoscenza che solo un ente come la CONSOB può offrire.

I poteri propri di questi due enti, oltre a quelli delle irrogazioni di sanzioni, permettono di facilitare il compimento dell'attività di vigilanza verso revisori e società di revisione. Questi potranno dunque richiedere ai soggetti controllati tutti i documenti necessari, eseguire ispezioni e indagini presso gli stessi o ottenere informazioni dal Registro delle Imprese. In questo modo gli organi di controllo riusciranno a compiere il proprio lavoro basandosi su dati qualitativamente e quantitativamente congrui.

Le sanzioni che possono essere inflitte ai revisori sono inquadrabili in tre categorie:

- Amministrative: si originano da indagini del Ministero dell'economia e delle finanze o della CONSOB, e vengono comminate da questi enti;
- Penali: in seguito ad una delle violazioni indicate negli articoli del D. lgs. 39/2010, si ha una condanna di diversa entità tramite una sentenza del giudice;
- Civili: hanno come fine il risarcimento di un soggetto al quale sia stato cagionato un danno, nasce da un provvedimento della magistratura ordinaria.

Nel proseguo non si esporranno le sanzioni civili, poiché è complesso inquadrarle in uno schema preciso data la loro elevata varietà a seconda della circostanza, e dalla forte dipendenza dal giudizio del giudice a cui è assegnato il caso e che avrà il compito di emettere la sentenza.

La prima tipologia di sanzioni è contenuta negli articoli 24, 24-bis, 24-ter e 26, che sono stati profondamente modificati dal D. lgs. 135/2016, e possono essere inflitte dal MEF e dalla CONSOB, facendo sorgere in capo al revisore una terza tipologia di responsabilità, quella amministrativa, ovvero il dovere di risarcire i terzi danneggiati dalle proprie azioni. Entrambi gli organi possono emettere sanzioni in seguito al verificarsi di fattispecie molto simili, ovvero se si *“accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità”*⁵⁷. In aggiunta il comma 2 dell'art. 24 prevede che il MEF possa imporre sanzioni se non si rispetta l'obbligo formativo o se vi è violazione dei vincoli di comunicazione e informazione previsti dal Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

⁵⁷ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 24, comma 1

Il Decreto identifica numerose modalità attraverso cui il Ministero è chiamato a punire l'irregolare operato dei revisori, basandosi sulle valutazioni effettuate in ogni circostanza.

Il MEF potrà sanzione tramite:

- un avvertimento, obbligando il soggetto responsabile a mettere in atto una specifica condotta o a non comportarsi più in un certo modo;
- una dichiarazione dove afferma pubblicamente la difformità della relazione di revisione alle previsioni dell'art. 14;
- una censura, che individua la persona ritenuta responsabile del comportamento illecito e gli estremi della violazione;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquecentomila euro;
- la sospensione temporanea dal Registro, per un limite di tempo di tre anni;
- la revoca di alcuni incarichi revisione;
- l'interdizione ad assumere nuovi incarichi di revisione per un periodo limite di tre anni;
- la cancellazione dal Registro dei revisori legale, per la società o la persona fisica.

Le conseguenze di queste sanzioni sono molto variabili, da un semplice avvertimento, alle pene patrimoniali fino ai casi più gravi in cui tramite la censura si hanno conseguenze negative sulla reputazione del revisore a cui è difficile porre rimedio o viene del tutto vietato lo svolgimento dell'attività di revisione.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute negli articoli 24-*bis* e 24-*ter*. Il primo disposto normativo prevede che il Ministero possa disporre la sospensione cautelare dal Registro dei revisori per un tempo massimo di 5 anni, basandosi sulla gravità del fatto. Questa pena sarà inflitta anche come conseguenza di misure cautelari personali, arresto, fermo o condanne che includono misure di sicurezza. Ai sensi dell'articolo 24-*ter* il revisore sarà sospeso trascorsi tre mesi ed ulteriori 30 giorni dalla scadenza per il pagamento del contributo di iscrizione al Registro. È possibile sanare la propria situazione pagando l'importo con annessi interessi e sanzioni, ma se ciò non accade entro sei mesi dal provvedimento, il MEF potrà disporre la cancellazione dell'iscritto.

Il procedimento amministrativo che disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative è normato dall'art. 25 del D. lgs. 39/2010. Tale norma prevede che l'*iter* sia basato sui principi del contraddittorio, sulla trasparenza degli atti istruttori, sulla verbalizzazione e

sulla separazione dei compiti tra chi raccoglie le prove inerenti la diatriba e il soggetto che impone la sanzione.

Lo stesso articolo precisa le modalità attraverso cui si possono impugnare le decisioni del MEF, con particolare attenzione alle tempistiche da rispettare. I soggetti lesi hanno la possibilità di esibire delle memorie difensive per argomentare le proprie tesi; successivamente, sarà il Ministero stesso ad esprimersi analizzando la documentazione consegnata. Inoltre l'individuo sanzionato ha la facoltà di presentare ricorso alla Corte d'Appello, nella circoscrizione dove si colloca la sede legale del revisore o società di revisione.

Si elencano di seguito i parametri che influenzano l'entità e la tipologia delle sanzioni: *"a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione; c) la solidità finanziaria della persona responsabile; d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante; f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile"*.⁵⁸

Nell'ipotesi che il destinatario della sanzione svolga incarichi di revisione verso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio sarà la CONSOB, basandosi sulle previsioni dell'articolo 26, ad applicare le sanzioni. La commissione, valutando la gravità degli illeciti, avrà la facoltà di:

- comminare una sanzione pecuniaria di un importo compreso tra diecimila e cinquantamila euro;
- revocare alcuni incarichi revisione presso EIP o ESRI;
- interdire l'assunzione di nuovi incarichi di revisione presso EIP o ESRI un periodo limite di tre anni;
- proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la sospensione dal registro per un tempo massimo di 3 anni o la cancellazione dallo stesso.

Queste sanzioni sono molto simili a quelle irrogabili dal MEF e di diversa portata, dalle meno rigide relative solo ad un esborso patrimoniale fino a quelle che possono portare ad impedire lo svolgimento dell'attività di revisione. Un aspetto rilevante è dato dalla circostanza in cui la CONSOB formuli al Ministero una proposta di sanzione. Non è infatti

⁵⁸ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 25, comma 3

disciplinata la fattispecie in cui i due organi di vigilanza siano in disaccordo sulla pena da applicare, ma unicamente viene proposto di collaborare per ottenere il miglior risultato possibile. Si ritiene comunque che la decisione finale possa spettare al MEF, trovandosi lo stesso nella posizione di accettare o rifiutare la richiesta della CONSOB.

La natura e l'importo delle pene irrogate relativamente alla responsabilità penale sono contenute nei cinque articoli relativi ai reati commessi dai revisori (artt. 27 – 31).

L'art. 27 punisce con la reclusione fino ad un anno i soggetti che dichiarano il falso nelle relazioni di revisioni o nelle comunicazioni ufficiali; se tale condotta danneggia patrimonialmente un terzo, la sanzione può aumentare fino a quattro anni.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che commette il reato sia revisore di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, l'arresto avrà una durata da uno a cinque anni. La pena è incrementata fino al doppio se l'illecito avviene successivamente ad un pagamento o promessa di utilità.

Nell'art. 28 sono disciplinate le pene per i soggetti corrotti, che saranno le medesime per il revisore che riceve un pagamento e non adempie ai propri doveri e per il terzo che cede l'utilità. È previsto la reclusione sino ad un massimo di tre anni, con un sanzione aggravata fino a cinque anni se l'incarico di revisione riguarda EIP o ESRI.

La fattispecie dell'impedito controllo trattata nell'art. 29 si differenzia dalle precedenti in quanto coloro che commettono il reato, e dunque i destinatari della sanzione non sono i revisori, bensì gli amministratori della società sottoposta a revisione che hanno ostacolato lo svolgimento dell'attività dei responsabili della revisione, che in tale fattispecie risultano essere soggetti passivi.

I membri del consiglio di amministrazione subiranno la condanna a pagare un'ammenda di una valore massimo di settantacinquemila euro; nell'ipotesi in cui venga anche inflitto un danno ai soci o ai terzi, allora sarà possibile anche prevedere la reclusione fino a diciotto mesi.

Tali sanzioni vengono raddoppiate nel caso di revisioni di enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio.

Ai fini di favorire la trasparenza nella relazione tra il responsabile della revisione e la società cliente, l'articolo 30 prevede sia sanzioni pecuniarie, da un minimo di mille ad un massimo di centomila euro, sia l'arresto da uno a tre anni, pena comminata nei casi di

pagamento di compensi illegali al revisore. Tale misura viene estesa anche ai componenti del consiglio di amministrazione, ai soci e ai dipendenti della società di revisione che abbiano percepito qualsiasi forma di utilità.

Infine, per favorire l'indipendenza di qualsiasi individuo che svolga un ruolo attivo in un incarico di revisione, nell'articolo 31 si impone l'arresto da una a tre anni ed un'ammenda da 206 euro a 2065 euro ad ogni individuo che ottenga un prestito dalla società sottoposta alla revisione legale.

2.5 La responsabilità in contrasto alle frodi

Fino ad ora sono state esposte le caratteristiche generali della responsabilità civile e penale del revisore legale dei conti, oltre alle peculiarità dell'operato degli organi di vigilanza e le sanzioni che questi possono comminare. Nel presente paragrafo saranno presentati tali aspetti in una prospettiva antifrode, evidenziandone i cambiamenti che hanno subito nel corso del tempo.

L'evoluzione della responsabilità civile è caratterizzata da un continuo ampliamento dei soggetti danneggiati e dalla massimizzazione del risarcimento dovuto da colui che commette l'atto illecito. In particolare, si è sviluppato un orientamento che riconosce il risarcimento non solo alla società cliente e ai soci, ma anche agli investitori, ai creditori e ad altri terzi che provino un nesso causale tra negligenza del revisore e danno economico subito.

Le disposizioni del D.P.R. 136/1975 prevedevano che il revisore rispondesse unicamente per gli inadempimenti contrattuali verso la società cliente e i suoi soci⁵⁹. Nei decenni successivi la disciplina si è allargata, prevedendo che anche i terzi potessero chiedere un risarcimento economico al responsabile della revisione, se riuscivano a dimostrare che avevano subito un danno derivante dalla negligenza o imperizia nello svolgimento dell'incarico.

⁵⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, art. 12

Con l'evoluzione della disciplina, è diventata prassi costante valutare la responsabilità civile del revisore anche in relazione alla correttezza delle metodologie adottate per l'identificazione e la documentazione del rischio di frode, richiedendo un'esposizione puntuale nelle carte di lavoro del revisore delle decisioni prese e delle eventuali segnalazioni interne.

Dopo l'emanazione del D. lgs. 39/2010 la responsabilità del revisore si estende anche all'ipotesi in cui egli non abbia comunicato agli organi di vigilanza degli elementi anomali che indicassero un rischio significativo di frode. In seguito a questo chiarimento, il novero dei tutelati si estende e prende diffusione un approccio più diligente e attento ai segnali di compimento di atti illeciti. L'art. 15 del citato decreto consolida la responsabilità solidale tra società di revisione e responsabile dell'incarico verso ogni terzo danneggiato, includendo anche le fattispecie nelle quali non siano stati correttamente prevenuti i rischi di frode. Infine è prevista che la mancanza di carte di lavoro antifrode sufficientemente esaustive possa rilevare come un inadempimento contrattuale, obbligando a risarcire la società sottoposta a revisione.

Anche il profilo della responsabilità penale è mutato nel tempo, con l'introduzione di incriminazioni specifiche per i comportamenti fraudolenti e un forte inasprimento delle pene.

Negli anni precedenti al 2010, le uniche sanzioni penali che venivano comminate erano quelle conseguenti il falso ideologico dei sindaci o che nascevano dal comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci che *"al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non materiali rispondenti al vero"*⁶⁰. Tali soggetti erano sanzionati con la reclusione da uno a due anni.

Con l'entrata in vigore del D. lgs. 39/2010 venne introdotto il reato di attestazione fraudolenta o occultamento delle informazioni economiche finanziarie, che è punito con la reclusione fino a tre anni. Questa norma ha ampliato la portata della responsabilità penale, stabilendo che non è necessaria l'intenzione di falsificare il bilancio, ma è sufficiente la volontà di eludere i principi di revisione volti a prevenire le frodi, trasformando ogni omissione dolosa in un fatto penalmente rilevante. Inoltre, il

⁶⁰ Codice civile, vers. 2006, art. 2621, comma 1

legislatore ha previsto che il revisore risponde penalmente anche per omissioni di segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, configurando un dovere di attestazione corretta e completa.

Il successivo Decreto legislativo 135/2016 ha inasprito le sanzioni, ridefinendo gli articoli dal 27 al 32. Ora è previsto l'arresto fino a tre anni per i reati di corruzione legati alle frodi, in particolare per le omissioni di segnalazioni di condotte illecite o manipolazioni contabili, e multe fino a 100.000€ se sussistono rapporti illegittimi con la società sottoposta a revisione. In aggiunta, la giurisprudenza ha interpretato estensivamente questi reati, imponendo che il revisore risponda delle sue azioni anche nell'ipotesi di "dolo eventuale", ovvero quando *"l'individuo non cerca di raggiungere l'evento criminoso, ma ritiene che sia seriamente probabile"*.⁶¹

Un ulteriore importante aspetto da evidenziare è l'evoluzione dei poteri degli organi di vigilanza in una prospettiva antifrode.

Inizialmente nel 1975 erano previsti limitati poteri in capo alla CONSOB, la quale doveva far rispettare l'obbligo di deposito della relazione di revisione antecedentemente l'assemblea di approvazione del bilancio, ma non aveva poteri ispettivi specifici o poteva comminare sanzioni amministrative legate alle frodi.

Dall'emanazione del Testo Unico della Finanza nel 1998, la CONOSB divenne la destinataria di tutte le comunicazioni da parte del collegio sindacale inerenti ogni fatto anomalo proprio delle società quotate. Inoltre la commissione ottenne la possibilità di accedere ai documenti della società ed irrogare direttamente sanzioni nel caso fossero stati commessi illeciti nella revisione: in questo modo l'autorità iniziava ad essere inclusa nella vigilanza dei casi sospetti di frode.

Anche in questo ambito, le più grandi novità sono state introdotte dal Decreto legislativo 39/2010. Infatti dopo la sua promulgazione si è arrivati a sviluppare un sistema strutturato di vigilanza, con il quale la CONSOB ha iniziato a occuparsi unicamente delle società di revisione di enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio, mentre al MEF sono stati affidati tutti gli altri revisori. In questo modo le autorità poterono focalizzarsi in ambiti più specifici, andando a verificare la possibilità che le frodi fossero commesse con maggiore rigore; sono inoltre previste scadenze periodiche sui controlli che

⁶¹ <https://www.dirittoconsenso.it/2021/06/29/dolo-eventuale-e-colpa-cosciente-casi-di-cronaca-contemporanea/>

devono essere effettuati presso i responsabili dell'incarico e anche dei report obbligatori da produrre, i quali includano raccomandazioni e misure correttive atte a contrastare i comportamenti fraudolenti.

Infine il D. lgs. 135/2016, rafforzò la cooperazione tra CONSOB, MEF e autorità sovranazionali per potere svolgere indagini su reti internazionali di revisori. Si impose poi un inasprimento delle sanzioni irrogabili dalle autorità di vigilanza alle società di revisione che non operano in conformità alla normativa antifrode, prima solo economiche e ora con possibilità di sospensione temporanea all'albo. Infine è data la possibilità di rendere pubblici i rapporti di sintesi dei risultati delle ispezioni, al fine di garantire la trasparenza e creare un effetto deterrente verso i revisori.

Vengono ora presentate due sentenze, una della Corte di cassazione penale e l'altra della Corte costituzionale, nelle quali viene evidenziato l'impatto pratico delle responsabilità antifrode del revisore legale.

La sentenza della Cass. Pen., Sez V, 5 Dicembre 2023, n. 47900, chiarisce il *"reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (...) ha sempre natura commissiva, anche nel caso in cui si concretizza nell'occultamento di informazioni, visto che ha come presupposto il compimento di un'azione, consistente nella stesura della relazione"*⁶². Questa decisione conferma l'ampiezza della responsabilità del revisore: anche la mera omissione consapevole di un'informazione rilevante, cioè il non riportarla nella relazione di revisione, configura un comportamento commissivo punibile, poiché il revisore è tenuto a segnalare.

La sentenza della Corte cost., 1° Luglio 2024, n.155 riguarda la prescrizione delle azioni risarcitorie, precisando che *" il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti del revisore fissato in cinque anni dalla relazione di revisione, si applica solo all'azione contrattuale (promossa dalla società), mentre non si applica invece alle azioni extracontrattuali (promosse da soci e terzi), laddove il termine di prescrizione è quello previsto per i fatti illeciti dall'art. 2947 c.c., ossia cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto inteso (...) come il momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile."*⁶³. Questa previsione rafforza la tutela dei

⁶² <https://www.revisori.it/2023/12/05/importante-sentenza-della-cassazione-per-i-revisori-il-falso-nelle-relazioni-non-e-concorso-in-bancarotta/?utm>

⁶³ <https://ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it/Articolo/625?utm>

danneggiati nei casi di frode definendo tempi di risarcimento certi e uniformi, eliminando disparità di trattamento, garantendo coerenza nel sistema sanzionatorio e promuovendo la certezza del diritto.

In conclusione, gli aspetti di responsabilità penale e civile del revisore e il ruolo degli organi di vigilanza hanno subito degli importanti cambiamenti, passando dal mero controllo formale a un sistema più strutturato nel quale sia centrale la prevenzione delle frodi. Per raggiungere questi obiettivi, sono stati sviluppati poteri ispettivi strutturati, oltre a sanzioni civili e penali sempre più gravose per chi commette atti fraudolenti. La forte cooperazione tra CONSOB, MEF e autorità sovranazionali rende i controlli molto più efficaci, mentre l'inasprimento delle pene permette di consolidare l'effetto deterrente. Tuttavia, come detto dall'analisi dell'evoluzione normativa antifrode, una disciplina più rigorosa della responsabilità e l'aumento dei poteri ispettivi degli organi di vigilanza non sono sufficienti. Come si vedrà, le frodi si realizzano ugualmente, perché è necessario che le società revisionate e le società di revisione integrino questi aspetti nella loro organizzazione, valorizzando la segnalazione tempestiva delle anomalie e l'applicazione efficace delle procedure antifrode. Solo se ciò dovesse realizzarsi, accompagnato da un lavoro costante degli organismi di vigilanza, sarà possibile contenere i comportamenti fraudolenti.

Indipendenza del revisore legale e frodi aziendali

3.1 Previsioni normative sull'indipendenza

Le riforme che hanno interessato la disciplina della revisione legale dei conti a partire dall'inizio del secondo millennio esaminano molto approfonditamente l'aspetto dell'indipendenza del revisore. La diretta conseguenza degli scandali Parmalat, Enron, World Com, etc. trovò infatti dimostrazione nella volontà successiva del legislatore di rendere più stringenti le disposizioni normative intese ad assicurare la qualità della revisione e l'affidabilità dei bilanci societari.

Le novità più rilevanti sono state introdotte principalmente da due fonti: il Decreto legislativo n. 39 del 2010, successivamente modificato dal D. lgs. 135 del 2016, e il Regolamento 537/2014 UE.

Al primo comma dell'art. 10 del D. lgs. 39/2010 viene enunciato che il revisore o la società di revisione devono mantenere una posizione di indipendenza nei confronti della società cliente per il perdurare dell'intero incarico, con l'obbligo di impedire che sorgano situazioni di conflitto di interessi, relazioni d'affari e qualsiasi altra fattispecie di rapporto che mini l'indipendenza.

I requisiti di indipendenza identificati in tale previsione devono essere rispettati anche dai componenti del consiglio di amministrazione, dai dirigenti, dai dipendenti e da ogni individuo che sia direttamente o indirettamente connesso alla società di revisione.

Tali obblighi vengono inoltre estesi a ogni componente della "rete" del soggetto incaricato della revisione. Questo concetto è centrale nella materia e permette di comprendere al meglio l'ampiezza dell'insieme dei soggetti interessati a rispettare le prescrizioni sull'indipendenza. La definizione data dalla giurisprudenza è quella di *"struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che: (1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o (2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o (3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa*

delle risorse professionali”⁶⁴. È dunque importante che tutti coloro che appartengono a tale gruppo siano estranei al processo decisionale dell’entità sottoposta alla revisione, così che lo svolgimento dell’incarico possa essere contraddistinto da obiettività ed integrità.

Come già riportato nel primo capitolo, dall’articolo in esame è possibile risalire a due diverse concezioni di indipendenza: di fatto e in apparenza. Tale differenziazione può essere trovata anche nel “Code of Ethics” pubblicato dall’IFAC, un manuale pubblicato dall’ente che aiuta i professionisti a adeguarsi alla normativa, rispettando i principi etici. All’interno di questo codice troviamo due distinte definizioni:

- indipendenza di fatto (*independence of mind*): “Lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza essere influenzati da fattori che compromettano il giudizio professionale, permettendo così all’individuo di agire con integrità ed esercitare obiettività e scetticismo professionale”;
- indipendenza in apparenza (*independence in appearance*): “L’evitare fatti e circostanze talmente significativi da indurre una terza parte ragionevole e informata a concludere, valutando tutti i fatti e le circostanze specifiche, che l’integrità, l’obiettività o lo scetticismo professionale di uno studio o di un membro del team di revisione siano stati compromessi”⁶⁵.

Un’interpretazione simile di tale componente dell’attività di revisione è fornita dalla SEC, la commissione che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari. In una nota viene infatti enunciato che “L’indipendenza generalmente è intesa come riferita a uno stato mentale di obiettività e assenza di pregiudizi. Gli emendamenti mantengono questa comprensione dell’indipendenza e forniscono uno standard per accertare se il revisore ha lo stato mentale richiesto. Il primo polo dello standard è l’evidenza diretta dello stato mentale dell’auditor: l’indipendenza “di fatto”. Il secondo polo riconosce che generalmente gli stati mentali possono essere valutati solo attraverso l’osservazione di fatti esterni; prevede quindi che un revisore non sia indipendente se un investitore ragionevole, a conoscenza di tutti i

⁶⁴ https://www.rivistadirittosocietario.com/Article/Archive/index_html?ida=733&idi=-1&idn=54&idu=-1&utm

⁶⁵ IFAC, The Code of Ethics, The Final Destination

fatti e le circostanze rilevanti, conclude che il revisore non è in grado di esercitare un giudizio obiettivo e imparziale.”⁶⁶

Il revisore deve dunque riuscire a tenere una condotta che gli permetta di rispettare requisiti di indipendenza dalla natura variabile.

In particolare, il raggiungimento dell'indipendenza di fatto risulta molto complesso: questo aspetto è infatti condizionato da variabili qualitative soggettive proprie degli esseri umani, come le emozioni e i pregiudizi. Per questa ragione, il legislatore ha introdotto la declinazione dell'indipendenza apparente. Osservando da questa prospettiva, non risulta rilevante che il revisore riesca ad operare con uno stato mentale indipendente, ma è necessario che vi sia un'indipendenza apparente, in modo che tutti i terzi destinatari del bilancio abbiano fiducia nell'operato del revisore, e che quindi l'attività di revisione contabile adempia anche ad una funzione sociale oltre che economica. Queste due concezioni di indipendenza devono comunque coesistere ed essere entrambi rispettati nell'operato del revisore, così che gli incarichi svolti siano di qualità.

Il testo originale del comma 2 dell'art. 10 prevedeva che un soggetto non potesse effettuare la revisione legale di una società qualora *“tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa”⁶⁷*. Da tale disposto normativo si evince come nel nostro ordinamento ci si sia adattati all'orientamento seguito dall'IFAC e dalla SEC.

Questa dicitura è stata eliminata con l'emanazione del Decreto legislativo 135 del 2016, ma il nuovo secondo comma richiama i medesimi concetti. Viene infatti previsto che l'incarico di revisione non possa essere svolto se vi è rischio che si realizzi una delle seguenti fattispecie:

⁶⁶https://moodle2.units.it/pluginfile.php/740336/mod_resource/content/0/SEC_Final%20Rule_Estratto%20su%20indipendenza.pdf

⁶⁷ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 10, comma 2

- Auto riesame : situazione in cui il revisore esegue il controllo su documenti o aspetti che erano stati realizzati da egli stesso o da soggetti appartenenti alla rete o a lui collegati;
- Interesse Personale: situazione in cui il responsabile della revisione può apparire ad un terzo soggetto ragionevole ed informato in conflitto di interessi con la società cliente, e il compimento del suo incarico in maniera indipendente è negativamente influenzato da tale circostanza (ad esempio relazioni finanziarie ulteriori rispetto al compenso legale pattuito);
- Prestazione di attività di patrocinio legale e di consulente tecnico di parte: situazione in cui il revisore assume una di queste due cariche, a favore o in opposizione alla società revisionata;
- Confidenzialità: situazione in cui il soggetto incaricato è in un legame eccessivamente stretto col cliente, e di conseguenza non vi è abbastanza obiettività e spirito critico nello svolgimento dell'attività di revisione, ma estrema fiducia nella bontà dell'operato dell'ente revisionato (ciò accade nei rapporti familiari o che perdurano da lungo tempo)
- Minaccia di intimidazione: situazione in cui l'influenza e il potere della società revisionata sono eccessivi, e quindi l'effettuazione dell'incarico risulta condizionata dal comportamento aggressivo e minaccioso messo in atto verso il revisore;
- Qualsiasi tipo di relazione (di lavoro, personali, economiche) che si possano costituire tra la società sottoposta a revisione e il responsabile dell'incarico, un componente della sua rete o qualsiasi altro soggetto in relazione con lo stesso e che possa condizionare il compimento del lavoro.

Il terzo comma dell'articolo in esame individua dei limiti che devono essere rispettati da *“Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE”*⁶⁸. Questi soggetti infatti non possono:

⁶⁸ Decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, art. 10, comma 3

- Possedere titoli finanziari emessi o coperti da garanzia da parte della società sottoposta a revisione;
- Realizzare qualsiasi tipologia di operazione di mercato con questi titoli;
- Detenere su tali strumenti un diritto a trarre un vantaggio economico immediato e considerevole;
- Essere coinvolti in un rapporto di lavoro dipendente, in una relazione d'affari o qualsiasi altra forma di relazione con la società cliente;
- Ottenere regali o altri benefeci pecuniari o non dalla società revisionata o qualsiasi ente ad essa correlata, eccetto che il valore del bene ricevuto non sia obiettivamente irrilevante.

Coloro i quali non si adeguino a tali vincoli non avranno la possibilità di svolgere la revisione o incidere sulla stessa.

Al fine di assicurare l'indipendenza, il legislatore impone anche dei requisiti che l'onorario del revisore deve rispettare. Analizzando congiuntamente quanto previsto dall'art. 10 del D. lgs. 39/2010 al comma 9 e le previsioni dell'art. 4 del regolamento 537/2014/UE, si individuano le seguenti caratteristiche proprie del corrispettivo legale versato dalla società cliente:

- Mancanza di una dipendenza dell'importo retribuito a delle condizioni esterne;
- Assenza di subordinazione all'esito dell'incarico di revisione;
- Impossibilità che sia scelto in funzione di servizi non *audit* che sono resi dalla società di revisione o da soggetti appartenenti alla rete nei confronti della società revisionata, una sua controllante o controllata;
- La sua determinazione deve assicurare che il lavoro svolto sia di alto livello e affidabile.

Inoltre, per permettere che in ogni ordinamento si possa garantire al meglio l'indipendenza sulla base delle necessità nazionali, il comma 4 dell'art. 4 del Regolamento 337/2014/UE prevede che *"Gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi di quelli di cui al presente articolo"*.⁶⁹

Gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* trattano gli obblighi che il legislatore ha posto in capo al revisore affinché quest'ultimo riesca ad impedire che la propria indipendenza nello svolgimento

⁶⁹ Regolamento n. 537/2014/UE, art. 4, comma 4

dell'incarico venga minata e un insieme di procedure da seguire per poterla mantenere. L'art. 10-*bis* impone che, anteriormente all'accettazione dell'incarico di revisione, sia necessario considerare e documentare:

- L'effettiva sussistenza dei requisiti di obiettività ed indipendenza;
- La possibilità di minacce all'indipendenza e l'implementazione di strumenti per combatterle;
- Il possesso delle competenze, del tempo, dei dipendenti o collaboratori, e in generale delle risorse adeguate ad eseguire il proprio lavoro in maniera idonea;
- La registrazione al Registro delle Imprese dell'individuo incaricato di svolgere l'incarico, nell'ipotesi di società di revisione.

L'articolo 10-*ter* identifica altri doveri in capo al revisore, ovvero:

- Dotarsi di strumenti organizzativi e contabili appropriati, di un sistema di controllo interno efficace, di metodi che permettano di valutare il rischio in maniera ottimale e procedure di controllo e di garanzia inerenti i sistemi elettronici, grazie ai quali sia possibile avere la certezza che a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e del *team* di revisione vi sia rispetto delle decisioni prese dai responsabili;
- Realizzare procedure e linee guida interne per assicurare che tutti i soggetti che partecipano all'incarico revisione legale posseggano le risorse necessarie e sufficienti per realizzarlo;
- Realizzare procedure e linee guida interne volte ad assicurare che nell'ipotesi in cui l'attività di revisione sia esternalizzata, le modalità di attuazione della stessa non compromettano la sua capacità di eseguire il controllo interno della qualità efficace o l'abilità delle autorità di vigilanza di supervisionare sulla conformità alla normativa di riferimento;
- Realizzare un sistema di controllo interno della qualità atto a tutelare che l'attività del revisore sia conforme ai disposti normativi e ai principi di revisione, che egli possa lavorare su base continua e regolare, con un organizzato fascicolo di revisione, garantendo formazione per i membri del *team*, supervisione e riesame del lavoro effettuato;

- Realizzare protocolli per gestire le retribuzioni, potendo comprendere forme di partecipazione agli utili, così che i dipendenti siano motivati a tenere alta la qualità del lavoro.

Uno dei principali fini perseguiti dal legislatore tramite le disposizioni del Decreto legislativo n.39 del 2010 e del Regolamento 537/2014/UE è stato quello di voler ridurre un fenomeno che si stava diffondendo in modo crescente, ovvero la fornitura da parte delle società di revisione di servizi aggiuntivi, come consulenza legale o fiscale e programmazione finanziaria o strategica. Questa prassi era infatti consolidata, soprattutto da parte di società americane, poiché per queste, come già evidenziato, risultava fondamentale riuscire a ottenere una buona *reputation* verso tutti gli operatori del mercato.

Tale situazione comprometteva fortemente l'indipendenza per diverse ragioni. Innanzitutto era possibile che la società di revisione dovesse eseguire dei controlli su operazioni da essa eseguite o proposte, con il rischio significativo che il lavoro effettuato non fosse obiettivo. In aggiunta l'incarico non veniva svolto con neutralità, poiché i revisori erano consci che la possibilità di offrire servizi ulteriori molto remunerativi dipendeva dal giudizio contenuto nella relazione di revisione; spesso, dunque, accadeva che voci contenenti errori significativi non venissero evidenziate, così da far approvare bilanci non veritieri. D'altra parte, le società di revisione acquisirono molto potere nei confronti dei propri clienti, potendo esercitare una forte influenza in virtù della propria posizione particolarmente determinante per il futuro della società revisionata. Queste ultime potevano infatti essere vincolate ad accettare consulenze, ai fini della relazione di revisione, solamente da soggetti individuati dalle società di *audit*, senza libertà d'azione. Ad ogni modo, prima dell'emanazione del D. lgs. 39/2010 e del regolamento comunitario del 2014 esisteva il forte pericolo che il revisore si reputasse parte integrante del *team* aziendale, e che quindi non operasse come soggetto terzo, obiettivo e indipendente: infatti, a causa della facoltà di offrire servizi aggiuntivi, egli era coinvolto costantemente nelle decisioni strategiche aziendali, con un evidente spinta a nascondere le problematiche societarie.

Analizzeremo infine la parte della normativa dedicata all'ipotesi di revisione legale su enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, sia a livello comunitario che nazionale.

Nel regolamento 537/104/UE sono evidenziate tutte le pratiche che una società di revisione non può svolgere verso un soggetto EIP o ESRI, e tutte le società controllanti o da loro controllate, che sia già suo cliente, nel periodo tra l'inizio della revisione e la pubblicazione della relazione:

- *“a) servizi fiscali riguardanti: i) la preparazione di moduli fiscali; ii) le imposte sui salari; iii) i dazi doganali; iv) l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge; v) l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge; vi) il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite; vii) la fornitura di consulenza fiscale;*
- *b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;*
- *c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;*
- *d) servizi di gestione della contabilità del personale;*
- *e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;*
- *f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;*
- *g) servizi legali concernenti: i) la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali; ii) la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e iii) l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;*
- *h) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;*
- *i) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;*
- *j) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;*
- *k) servizi che interessano le risorse umane, concernenti:*

- *i) i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino: — la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o — la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni, ii) la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e iii) il controllo dei costi.”⁷⁰*

L'art. 17 del D. lgs. 39/2010 impone delle direttive più stringenti che devono essere rispettate dai revisori di società EIP o ESRI, in modo da assicurare al meglio l'indipendenza del lavoro svolto:

- Durata massima di nove anni dell'incarico per le società di revisione legale, mentre se il revisore è una persona fisica e per l'individuo responsabile della revisione il limite di tempo è fissato a sette anni. Dopo la scadenza, per le società sarà possibile ottenere un nuovo incarico solo dopo che siano passati almeno quattro anni dall'ultimo e per la persona fisica tre anni;
- La CONSOB è l'unico ente con il potere di stabilire quali fattispecie costituiscano un pericolo all'indipendenza del revisore di un ente di interesse pubblico o ente sottoposto a regime intermedio e quali siano le metodologie più adatte a risolverle tali problematiche, sempre operando nei confini individuati dagli articoli 10 e 10-bis;
- La persona fisica che abbia effettuato la revisione è interdetta, per i primi due anni successivi alla conclusione dell'incarico, dall'assumere un ruolo in un organo amministrativo o di controllo della società cliente. Questa limitazione è condivisa anche con tutti i soggetti che abbiano preso parte al lavoro o che siano in relazione in ambito professionale o non con la società di revisione;
- Gli individui che abbiano svolto un ruolo da amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente con la mansione di redigere documenti contabili di un EIP o ESRI, e società controllanti o controllate, devono far decorrere almeno due anni dalla fine del loro rapporto di lavoro per poter svolgere la revisione verso uno di questi enti.

⁷⁰ Regolamento n. 537/2014/UE, art. 5, comma 1

3.2 ISA 200, 220 e Codice Italiano di Etica e Indipendenza

Il tema dell'indipendenza del revisore è trattato da una pluralità di fonti, i Principi di Revisione ISA Italia, e, dato che tale valore è considerato di valenza etica e deontologica, anche dai Codici Etici Professionali: tra questi, il più importante è il *“Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti”*, noto anche come *“Codice Italiano di Etica e Indipendenza”*, basato sul Codice etico Internazionale IESBA.

Prima di analizzare le previsioni contenute nel manuale, si ritiene opportuno esporre i due principi ISA Italia, il numero 200 e il 220, nei quali viene esposto come l'indipendenza sia un presupposto fondamentale da rispettare nello svolgimento degli incarichi di revisione.

Il principio di revisione ISA Italia 200, intitolato *“Obbiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”*, espone le caratteristiche generali riguardanti le responsabilità, gli obiettivi e la natura dell'operato del revisore.

Come detto, l'indipendenza è considerata il cardine sul quale devono fondarsi tutte le azioni compiute nello svolgimento del lavoro del revisore; se egli non fosse indipendente rispetto al soggetto sottoposto alla revisione, sarebbe impossibile operare in maniera affidabile. Il contenuto del principio di revisione delinea dunque l'indipendenza come un requisito obbligatorio e una condizione necessaria.

L'ISA identifica anche i principi etici fondamentali da far rispettare dal responsabile dell'incarico tra i quali risaltano le concezioni di indipendenza mentale e agli occhi di terzi, intendendo tali valori in un contesto più ampio. Il rispetto di questa disposizione è essenziale affinché l'attività di revisione possa essere eseguita con obiettività e credibilità. Un ulteriore aspetto esposto nello stesso principio è la responsabilità del revisore: egli avrà il compito di valutare le minacce e mettere in atto ogni possibile procedura per proteggere e mantenere la propria indipendenza. A tale fine, viene richiamato il contenuto del Codice Etico IESBA, indirizzato ai revisori di entità internazionali, e le previsioni esposte nel D. lgs. 39/2010, finalizzate a orientare il lavoro a livello nazionale. Saranno poi i responsabili dell'incarico e i loro collaboratori che avranno la responsabilità di

essere a conoscenza di tali previsioni, e comportarsi in maniera tale da rispettarle, in particolare nell'ipotesi di enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio. Il principio richiama l'importanza dell'indipendenza al fine di assicurare che la revisione venga svolta con qualità. Quando il lavoro svolto è caratterizzato da imparzialità, il giudizio finale sarà estremamente attendibile, aumenta la reputazione sia del revisore o della società di revisione sia della società cliente, agli occhi di tutti gli *stakeholders*. Inoltre, la valutazione dell'indipendenza è un punto cardine del processo di decisione di accettazione di un nuovo incarico di revisione, o di rinnovo di una già esistente. Nel principio di revisione n. 200 si evidenzia anche il forte collegamento tra la possibilità di compiere l'attività in maniera indipendente e la capacità di operare utilizzando scetticismo professionale. L'approccio che il revisore deve seguire nello svolgimento dell'incarico è infatti favorito dalla capacità di operare in completa autonomia soprattutto dal punto di vista mentale: infatti, non essere influenzato da elementi esterni permette di valutare i documenti e le informazioni con spirito critico, potendo così giungere a delle conclusioni ottimali.

In sintesi, nonostante il principio di revisione in esame non si sofferma tecnicamente sugli aspetti relativi all'indipendenza, questa caratteristica è senza dubbio considerata un requisito etico essenziale e inevitabile, senza il quale l'incarico non sarebbe ritenuto valido. Inoltre è individuata come un obbligo etico e professionale, da valutare sia prima di accettare l'incarico che durante lo svolgimento dello stesso, e che rafforza la qualità, l'obiettività e la credibilità del lavoro agli occhi dei terzi.

Il secondo principio di revisione che tratta l'indipendenza è il numero 220. Tale ISA si sofferma su aspetti maggiormente pratici e relativi all'operatività della revisione: infatti, ci si focalizza principalmente sulla capacità di mantenere alta la qualità dell'incarico.

Vengono presentati i doveri in capo al responsabile del lavoro, il cui compito è realizzare le azioni utili ad assicurare che tutti i membri del *team* di revisione siano indipendenti. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario eseguire delle indagini sui collaboratori, e verificare che ognuno di loro rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa. Nel caso in cui fossero riscontrate delle minacce all'indipendenza, è doveroso intraprendere azioni atte a mitigare questo rischio, come la sostituzione di un componente del *team*, la richiesta di consulenze interne o, nei casi peggiori, la rinuncia all'incarico.

Il revisore o la società di revisione devono implementare un sistema di qualità interno ed esterno che permetta di verificare il mantenimento dell'indipendenza. Questo sistema può comprendere procedure interne per supervisionare tutti i rapporti con i clienti che potrebbero pregiudicare un operato indipendente, oppure un elenco di informazioni esterne che forniscano al responsabile gli elementi necessari a valutare i clienti e come questi possano compromettere l'indipendenza.

Il *focus* del principio di revisione riguarda i comportamenti che il responsabile dell'incarico deve tenere nell'ipotesi di minacce all'indipendenza. Egli dovrà effettuare le necessarie ricerche per identificarle e valutarle e in seguito mettere in atto le azioni correttive, dette anche misure di salvaguardia⁷¹, per ridurle ad un livello accettabile o eliminarle. È poi essenziale che nella circostanza in cui l'indipendenza venga violata il revisore agisca tempestivamente.

Un ulteriore tema affrontato nell'ISA in esame è la documentazione dell'indipendenza. Tutti gli aspetti legati a quest'ambito devono essere prontamente attestati negli appositi documenti da lavoro prodotti dal revisore dal revisore. Una delle previsioni espresse nello standard è l'onere per tutti i componenti del *team* di revisione di confermare per iscritto il rispetto dei principi di indipendenza. È inoltre richiesto che vengano effettuate le registrazioni delle azioni effettuate per valutarla e annotare all'interno del fascicolo di revisione tutte le minacce che sono state individuate e le misure di salvaguardia adottate di conseguenza. Produrre una documentazione adeguata favorisce una revisione di qualità, in quanto è possibile monitorare costantemente l'evolversi dello svolgimento dell'incarico, e permette di esaudire le richieste degli organi di vigilanza nello svolgimento dell'attività di controllo esterno.

Il principio di revisione in esame non propone una definizione esplicita del concetto di indipendenza, ma richiama altri codici professionali applicabili. Anche l'ISA 220, come il numero 200, si ricollega ai principi etici contenuti nel Codice IESBA, nel quale sono esposte in maniera completa le linee guida sull'indipendenza del revisore e ai disposti normativi contenuti nel Decreto legislativo 39/2010: il revisore è tenuto ad operare conformandosi alle previsioni di tutte queste fonti.

⁷¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio, paragrafo 11

In conclusione, il principio di revisione ISA Italia 220 definisce le attività pratiche che devono essere realizzate per fare in modo che il principio di indipendenza venga effettivamente rispettato nello svolgimento dell'incarico. Gli strumenti che vengono proposti sono l'assegnazione di responsabilità specifiche, l'effettuazione di controlli, la produzione di conferme scritte e di documentazione adeguata. L'obiettivo ultimo è riuscire a liberare il revisore da qualsiasi tipologia di interessi e che la revisione svolta sia affidabile per tutti gli operatori interessati.

Come visto, i principi di revisione riconoscono la centralità dell'indipendenza nello svolgimento degli incarichi, prendendo sempre ispirazioni dal contenuto del "Codice Italiano di Etica e Indipendenza". Tale manuale è stato già descritto parzialmente nel capitolo 2; in questa sede verrà affrontata più nel dettaglio la parte C, ovvero quella relativa all'indipendenza del revisore.

Le previsioni contenute in questa sezione devono essere rispettate da una pluralità di soggetti. Vengono inclusi infatti i revisori legali persone fisiche, le società di revisione legale, tutti i componenti dei *team* di revisione ai quali viene affidato un incarico e i membri della rete o del network della società responsabile. Anche in questa circostanza è ribadita l'importanza di adempiere al principio di indipendenza sia sostanzialmente, ovvero essere effettivamente libero da interessi esterni, che in apparenza, ciò si verifica quando un terzo soggetto informato possa ritenere il revisore non influenzato.

Il principio cardine contenuto nel Codice è quindi la realizzazione di un'indipendenza sia effettiva che percepita. È dunque necessario che il revisore possa mantenersi indipendente per tutta la durata del proprio mandato, che la sua posizione venga costantemente monitorata in considerazione delle minacce che possono minarla e fornire una chiara e tracciabile documentazione. Se il responsabile della revisione realizza che la propria indipendenza o quella di un soggetto a lui collegato è compromessa a causa di una minaccia non gestibile, dovrà rifiutarsi di accettare un nuovo incarico o abbandonare quello in svolgimento.

Il Codice individua quali siano i rischi maggiori che possono portare all'inosservanza dei principi etici fondamentali, tra i quali il principale è l'indipendenza. Questi sono praticamente i medesimi identificati anche dall'art. 10 del Decreto legislativo 39/2010, come modificato dal D. lgs. 135/2016, e già trattati nel primo paragrafo del capitolo. Nella norma nazionale sono infatti completamente richiamati i concetti di auto riesame, interesse personale, confidenzialità (che nel Codice è definita "familiarità"). L'unica

minaccia presente nel Codice e non trattata nel Decreto è quello di “promozione degli interessi del cliente”: questa è la circostanza per cui il revisore si ritrovi a essere fortemente influenzato da un cliente e si ritrovi a sostenere l'altrui posizione, tanto da compromettere la propria obiettività.

Per gestire queste minacce, è opportuno sviluppare degli strumenti di protezione, che vengono denominate “misure di salvaguardia”, termine ripreso nel principio di revisione ISA Italia 220. Vi sono numerosi esempi di meccanismi che posso essere usati per ridurre ad un livello accettabile il rischio che l'indipendenza venga meno. A livello di società di revisione è possibile sviluppare delle politiche di organizzazione interna che permettano di individuare e gestire i conflitti di interesse, creare procedure di controllo del grado di indipendenza del lavoro svolto, separare nettamente i *team* dedicati all'attività di revisione rispetto a quelli che svolgono consulenza e infine ruotare i dipendenti e collaboratori, oltre che il responsabile dell'incarico. Ulteriori previsioni del codice sono riferite ai singoli incarichi: coinvolgere gli organi di controllo della società revisionata per avere un diretto collegamento e analizzare al meglio le minacce, indagare le relazioni personali e gli interessi dei singoli membri del gruppo di lavoro così da escludere quelli che abbiano un qualsiasi conflitto con il cliente, nominare un revisore indipendente interno che esamini gli aspetti critici dell'incarico e vietare ogni compenso che sia dipendente da risultati ottenuti.

Altro tema centrale è la documentazione del lavoro svolto e dell'impegno messo in atto per garantire l'indipendenza. È dunque richiesto che il revisore attesti tutte le considerazioni fatte sulle minacce identificate, ottenga conferme scritte dai membri del gruppo sulla loro indipendenza, archivi e renda disponibile le misure di salvaguardia realizzate e le eventuali violazioni e correzioni intraprese. Tale documentazione deve essere conservata nelle carte di lavoro del revisore e deve essere di completa, chiara e coerente.

Il codice individua, infine, le situazioni in cui il revisore viola il principio di indipendenza. In questo caso non sono direttamente previste sanzioni direttamente nel manuale in esame, in quanto non è classificabile come norma di legge ma unicamente come standard professionale. Se però non vengono rispettati i principi ivi contenuti, in particolare quelli sull'indipendenza, nasce un illecito disciplinare come previsto dal D. lgs. 39/2010 o dal codice deontologico dell'ordine dei commercialisti. Sarà dunque probabile che sorga in

capo al revisore la responsabilità civile, con le conseguenti sanzioni disciplinari o pecuniarie, o nei casi più gravi quella penale, con pene restrittive.

Numerose delle tematiche esposte nei due precedenti paragrafi che favoriscono l'indipendenza del revisore possono anche aiutarlo a prevenire, identificare o segnalare frodi, poiché egli riesce a mantenere una posizione imparziale e lucida.

Gli obblighi stringenti imposti dal D. lgs. 39/2010 e dal Reg. UE 537/2014 volti ad evitare conflitti di interesse e a preservare l'indipendenza per tutta la durata dell'incarico consentono al revisore di ridurre il rischio di mancata identificazione di comportamenti illeciti. Inoltre il fatto che tali previsioni si estendano all'intera rete di soggetti collegati contribuisce a limitare le pressioni esterne, mentre il rispetto dell'indipendenza di fatto e in apparenza trasmette fiducia a tutti gli operatori di mercato.

In questo contesto, poiché il revisore appare rispettabile e professionale, le società clienti saranno meno inclini a realizzare atti illeciti, temendo che possano essere prontamente individuati. Anche l'eventuale segnalazione alle autorità competenti del rischio di frode effettuata da soggetti incaricati che godano di una buona reputazione, saranno più facilmente prese in considerazione, attivando tempestivamente le procedure volte a contrastarle.

Le indicazioni contenute nell'ISA 200, ISA 220 e nel Codice Italiano di Etica e di Indipendenza forniscono al revisore le modalità di svolgimento dell'attività di controllo in modo indipendente. È ribadita l'importanza di applicare costantemente lo scetticismo professionale: tale atteggiamento critico consente di valutare correttamente le circostanze e di individuare comportamenti fraudolenti di ogni tipo. Inoltre, adottando un sistema di controllo qualità interno affidabile, le società di revisione attivano meccanismi efficaci per effettuare tutte le valutazioni antifrode necessarie.

Infine, la costante documentazione del processo finalizzata a garantire l'indipendenza favorisce i controlli *ex-post* e la trasparenza, mentre l'applicazione delle misure di salvaguardia favorisce sia il mantenimento dell'indipendenza sia la prevenzione e il contrasto alle frodi, assicurando l'integrità del giudizio professionale e l'eliminazione dei conflitti di interesse.

3.3 La definizione di frode nella revisione legale

Si descriverà ora uno dei concetti fondamentali legati alla revisione legale, la frode. Gli aspetti esposti in questo paragrafo e nei successivi sono cruciali per comprendere gli avvenimenti che hanno colpito la Banca Popolare di Vicenza e Veneto banca, sia con riguardo alle motivazioni che hanno portato al compimento dell'illecito, sia alle problematiche legate all'identificazione dello stesso da parte dei due differenti revisori. Il principio centrale di revisione che tratta tale argomento è l'ISA Italia 240, ce ne sono però altri, come il numero 300 e 315, che sono strettamente correlati al tema: tutti questi saranno affrontati in seguito.

La definizione giuridica del concetto di frode è la seguente: *“Atto o comportamento diretto a ledere con l'inganno un diritto altrui”*⁷². Nell'ambito penale è possibile individuare molte tipologie di frodi. Vi è però una importante differenza tra la concezione giuridica di frode e quella individuabile nella revisione: in questo secondo campo, infatti, il comportamento fraudolento sussisterà nell'ipotesi in cui abbia come conseguenza un errore significativo di una posta di bilancio.

Nell'ambito della revisione la frode è definita come segue: *“Un atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti”*⁷³. Se nel bilancio si individua un errore significativo, questo sarà riconducibile a una frode solo se è presente l'intenzionalità nell'operato del soggetto che ha commesso l'illecito, altrimenti si tratterà unicamente di errore, con conseguenze meno gravi e che richiedono una minore valutazione da parte del responsabile dell'incarico. Il revisore è chiamato dunque a indagare se l'autore dell'errore, che può essere un membro della direzione, un dipendente, un collaboratore o un terzo, agisce con dolo o meno, così da pianificare il processo di revisione considerando la possibilità che sussistano errori significativi dovuti alle frodi.

⁷² <https://www.treccani.it/vocabolario/frode/>

⁷³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio

Il responsabile della revisione nel suo operato può affrontare tre tipologie di comportamenti fraudolenti:

- Intenzionale falsa informativa di bilancio: le frodi derivanti da questa fattispecie sono caratterizzate dalla volontà di trarre in inganno i destinatari dei bilanci così da influenzare la loro opinione sulla valutazione della società. Può essere realizzata adottando molteplici misure illegali, come la sovrastima o sottostima di attività e ricavi, le falsificazioni delle scritture contabili, l'omissione dei fatti significativi, l'applicazione errata dei principi contabili vigenti, la contabilizzazione in esercizi errati o la valutazione inadeguata dei beni; può dunque riguardare sia aspetti qualitativi che quantitativi.
- Intenzionale appropriazione indebita: nella maggior parte dei casi è effettuata dai dipendenti della società, per valori relativamente piccoli, e non comporta rischi significativi. Può però accadere che in tale comportamento fraudolento siano coinvolti i membri della direzione, che possono utilizzare strumenti di difficile individuazione, poiché parte di un organo complesso da supervisionare. Vi sono tre principali categorie di appropriazione indebita che il revisore può affrontare: appropriazione illecita di denaro, come le vendite non contabilizzate, il furto di contanti o le cancellazioni dei crediti esistenti; l'esborso fraudolento, che si realizza nella sovralfatturazione o nella falsificazione dei payroll; l'utilizzo scorretto dei beni aziendale o il furto degli stessi.
- Corruzione: l'insieme delle condotte illecite che permettono ad un individuo di utilizzare la propria posizione per ottenere vantaggi ingiusti. Oltre alla corruzione in senso stretto, con la quale si influenzano delle decisioni mediante l'offerta e l'accettazione di beni o denaro, sono legati alla frode anche altri concetti. Il primo è quello di conflitto di interessi, che si genera quando un soggetto che esegue una transazione per conto dell'azienda non opera libero da influenze, bensì ha la volontà di ottenere un vantaggio personale; sarà dunque possibile che egli accetti una sovralfatturazione da parte dei fornitori a lui legati, o una sottofatturazione verso clienti personalmente conosciuti. La frode può anche derivare da estorsione economica, ovvero la richiesta di denaro ad un fornitore, o dalle gratifiche non dovute, che consistono nella donazione di beni favorendo in maniera illecita alcuni individui.

I comportamenti fraudolenti hanno molta rilevanza in particolar modo all'interno delle realtà societarie complesse, organizzate su molti livelli. In questa fattispecie si distinguerà tra le frodi occupazionali (o interne) e le frodi esterne, che sono perpetrate da individui terzi come i fornitori o i clienti.

Le frodi interne derivano dall'utilizzo illecito del proprio ruolo aziendale e delle risorse societarie al fine di ottenere benefici personali. È possibile distinguere tra *corporate crime*, che vengono eseguiti da o per conto dell'ente, e *occupational crime*, illeciti commessi nell'ambito del proprio lavoro: entrambe le condotte sono sempre intenzionali. Queste frodi possono nascere da un comportamento lesivo commesso dal dipendente contro la propria azienda o dalle falsificazioni dei bilanci effettuate dai vertici della società, con il fine di trarre in inganno gli *stakeholder* esterni.

Le frodi esterne sono realizzate da soggetti estranei all'azienda. Nel caso dei fornitori, si possono realizzare tramite fatture emesse per beni mai consegnati, false richieste di pagamento, manipolazione delle gare d'appalto o fornitura di beni non di qualità; dal lato dei clienti è possibile, in particolare nel settore bancario, che si realizzi una richiesta fraudolenta di prestiti o finanziamenti, un'insolvenza preordinata (volontà di non restituire il credito fino al momento della contrattazione) o truffe con assegni scoperti e carte d'identità clonate. Alcune frodi possono essere commesse da individui che non hanno alcun legame con l'azienda, come nei casi di phishing, inganni sui pagamenti o furti d'identità aziendale. In molti casi, alla base di questi comportamenti c'è la complicità di un soggetto interno all'organizzazione, che fornisce informazioni sensibili ai terzi per ottenere un beneficio personale illecito.

Un gran numero delle frodi occupazionali che vengono commesse all'interno delle organizzazioni aziendali avviene a causa di comportamenti illeciti da parte di chi è in una posizione apicale e ha un'estrazione sociale elevata (criminalità dei colletti bianchi o *white collar crime*)⁷⁴.

I reati perpetrati da questi individui, normalmente identificabili negli impiegati o professionisti, nella maggior parte dei casi non comporta l'uso della violenza; sono indirizzati verso investitori, azionisti, concorrenti o consumatori. Tali reati sono commessi in ambito economico, politico e professionale, e hanno come obiettivo

⁷⁴ <https://docenti.unimc.it/raffaella.coppier/teaching/2023/29705/files/economia-e-criminalita/savona-2001>, pag. 92

l'arricchimento personale, attraverso lo sfruttamento della propria posizione di privilegio a sfavore di terzi. Trattasi di illeciti che si realizzano unicamente se i soggetti possiedono adeguate competenze, conoscenze ed esperienze nel campo, data la complessità dell'oggetto del reato.

I reati commessi dai colletti bianchi sono numerosi e molto differenti tra di loro, quelli più diffusi sono: *“truffa, riciclaggio, delitti di corruzione, frodi in erogazioni pubbliche, corruzione internazionale, turbative d'asta, astensione dagli incanti, frodi e inadempimenti nelle pubbliche forniture, truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti concessi dallo Stato o dalle CE, insolvenza fraudolenta, falso in bilancio”*⁷⁵.

I *white collar crime* possono risultare estremamente dannosi per le aziende nelle quali vengono perpetrati, dato che sono intrinseci nelle procedure interne delle organizzazioni e richiedono importanti competenze tecniche per essere identificati; difficilmente si arriva a rispondere in giudizio davanti al tribunale nel corso di processi pubblici del compimento di questi atti criminosi. La complessità a svelare queste tipologie di reati risiede nella condotta omertosa delle aziende, che non intendono inficiare la propria reputazione e desiderano essere percepite stabili dal mercato, per non perdere fiducia, credibilità peggiorare la situazione già sfavorevole.

3.4 I modelli teorici sulle frodi

Per comprendere in maniera ottimale le ragioni che portano gli a realizzare condotte fraudolente, si ritiene opportuno esporre le principali teorie comportamentali che descrivono i fattori alla base delle frodi.

Il principale modello finalizzato a spiegare l'origine dei comportamenti fraudolenti è il Triangolo della Frode, elaborato da Donald R. Cressey nel 1953. Dopo aver condotto delle ricerche su un campione di 250 individui, tutti ricoprenti ruoli di alto livello e

⁷⁵ <https://internationallawyersassociates.com/reati-dei-colletti-bianchi/>

successivamente coinvolti in comportamenti illeciti, egli ottenne come risultato l'esistenza di tre fattori alla base della frode:

- Pressione: esistenza di una costante necessità di ottenere un risultato economico non divisibile;
- Opportunità: coscienza che esistano delle occasioni di guadagno da sfruttare grazie alla propria posizione;
- Razionalizzazione: si realizza quando l'autore della frode si convince che le proprie azioni sono accettabili eticamente.

Perché si manifesti la frode, è necessario che tutte e tre le componenti coesistano: in questa circostanza il rapporto fiduciario viene meno e il comportamento fraudolento avverrà facilmente. I tre elementi sono collegati tra loro e si influenzano reciprocamente; ad esempio, maggiore è la pressione più sarà semplice per l'individuo razionalizzare o trovare opportunità.

Il primo angolo del triangolo è la pressione. Questo fattore può influire sul comportamento di qualunque soggetto, anche con spiccata moralità, fino a portarlo a commettere una frode. Le pressioni che un individuo può subire sono categorizzabili in tre insiemi:

- Pressioni economiche o finanziarie: invidia, volontà di vivere al di sopra delle proprie possibilità, sovraindebitamento personale, mancanza di liquidità, perdite personali o necessità economiche straordinarie;
- Vizi: ludopatia, legati al gioco o alle droghe;
- Pressioni legate al lavoro: carenza di ottenimento di risultati stimolanti, angoscia o frustrazioni.

Le pressioni hanno dunque portata personale, familiare o aziendale, a seconda del contesto in cui si realizzano. A causa di questa situazione, l'individuo si trova a dover utilizzare strumenti illegali per raggiungere i propri scopi.

La seconda componente del triangolo è l'opportunità. Questa è un elemento soggettivo, dato che si realizza in seguito all'abilità di una persona di individuare carenze nei controlli per poterle sfruttare a proprio vantaggio. Esiste infatti una correlazione tra l'opportunità, il sistema di controlli e le abilità, intese sia dal punto di vista tecnico sia relazionale. Infatti controlli deboli portano al realizzarsi di molte opportunità, ma se questi sono di livello

accettabile, è necessario possedere alte capacità per poter identificare opportunità di frode.

È dunque opportuno creare un sistema di controllo focalizzato sui soggetti con maggiori capacità. Si possono identificare due macrocategorie di controlli attuabili:

- Filtri: procedure che riducono la creazione di una frode, posizionandosi come barriere alla loro attuazione. Nella sostanza, si realizzano misure dispendiose identificabili in ostacoli logici o fisici;
- Deterrenti: strumenti usati per convincere gli individui a non commettere condotte fraudolente, convincendoli che sia rischioso. L'esempio classico di deterrente sono le sanzioni.

Il terzo e ultimo vertice del triangolo delle frodi è rappresentato dalla razionalizzazione, componente motivazionale assunta antecedentemente al comportamento fraudolento. Tramite questo fattore il frodatore giustifica sé stesso e tutti gli altri membri del *team* per aver realizzato la frode; egli non si considera nel torto, bensì ritiene eticamente corretto il proprio comportamento.

La razionalizzazione avviene attraverso le seguenti convinzioni:

- Colpevolizzazione, imputare a terzi o al contesto la responsabilità le motivazioni del comportamento fraudolento;
- Temporizzazione, uso del tempo per giustificare un'azione illecita, ritenendo che in futuro non ci saranno conseguenze negative;
- Compensazione, il frodatore ritiene che il compimento della frode gli permetta di ottenere qualcosa che gli spetta di diritto;
- Senso di giustizia, i dirigenti hanno una condotta fraudolenta per salvaguardare i dipendenti, per esempio al fine di evitare il loro licenziamento;
- Minimizzazione, sottovalutazione dell'anti-eticità del comportamento illecito che viene compiuto;
- Generalizzazione, il frodatore si auto giustifica ritenendo che il proprio modo di agire sia comune a molti altri;
- Legittimazione, considerare lecito il compimento della frode poiché gli usi e costumi correnti lo approvano;
- Scelta obbligatoria, viene diffusa la convinzione che commettere non ci fossero alternative al commettere la frode.

Negli anni Ottanta furono realizzate delle ricerche empiriche per verificare le affermazioni di Cressey. Parte della teoria del triangolo delle frodi fu confermata, in particolare si ottennero i seguenti risultati:

- Gli individui sotto pressione finanziaria commettono un alto numero di frodi, in particolare se non è possibile risolvere la propria situazione tramite strumenti leciti;
- L'entità delle frodi cresce proporzionalmente con il livello gerarchico del soggetto coinvolto;
- Se un lavoratore è soddisfatto del proprio ruolo o rischia di essere denunciato e punito, allora la frequenza dei comportamenti fraudolenti sarà ridotta.

Nonostante questa teoria si sia dimostrata affidabile e con buoni riscontri nella realtà, non è da ritenersi esaustiva per comprendere appieno i fattori che inducono a realizzare le frodi. Tale modello, risalendo al 1953, risulta infatti particolarmente datato e non è stato totalmente applicato nel corso degli anni per prevenire le frodi a causa del continuo sviluppo della società e i mutamenti dei profili dei frodatori, per i quali i principi etici hanno sempre meno rilevanza.

Date queste premesse, nei decenni successivi si svilupparono altre teorie per identificare i fattori di frode.

Nel 1984 venne pubblicata da Albrecht la *Fraud Scale*, che sostituisce l'elemento della razionalizzazione con l'integrità personale. Egli sosteneva che non fosse possibile individuare caratteristiche simili proprie a tutti i soggetti fraudolenti, ma la valutazione di opportunità, razionalizzazione e pressione, in particolare quest'ultima che è preponderante, permette di anticipare il rischio di frode.

Un ulteriore modello in materia è quello nominato *Fraud Diamond*, nato dal lavoro di Wolfe e Hermanson nel 2004. Questo estende il Triangolo delle frodi di Cressey, mantenendo i tre fattori iniziali ma introducendone uno nuovo, la capacità, concetto che era già presente in quello di opportunità individuato da Cressey, ma in tale schema viene esplicitato e reso un fattore autonomo. Infatti è solo grazie a questa caratteristica dell'identità del frodatore che sarà possibile mettere in atto concretamente il comportamento illecito, dato che egli sarà in grado di analizzare il sistema di controllo, trovarne le debolezze e carenze, agire con l'inganno senza commettere errori e trarre vantaggi indebiti per sé stesso.

La teoria volta a identificare i fattori di frode più completa ed accurata è lo *S.C.O.R.E. Model*, introdotto da numerosi autori come un ampliamento del modello *Fraud Diamond*, reso necessario dall'evoluzione del mondo esterno e dal realizzarsi di una crescente quantità di frodi contabili. Il nome stesso richiama i quattro elementi presenti nella teoria sopracitata (stimolo o pressione, capacità, opportunità e razionalizzazione), ai quali si aggiunge l'ego. I primi quattro elementi coincidono appieno con quelli identificati da Cressey prima e da Wolfe e Hermanson poi, mentre il quinto fattore presenta diverse novità.

L'ego nasce dagli studi psicologici sulle condotte criminali, considerate come il risultato di determinati processi mentali. Questo fattore influisce la realizzazione delle frodi per le seguenti ragioni:

- Vi sono motivazioni inconsce nell'individuo sviluppate in età infantile e del quale egli non ha il controllo, che lo spingono a commettere condotte fraudolente;
- Gli atti illeciti, ed in particolare i *white collar crime*, sono realizzati perché un soggetto si sente superiore agli altri, per ottenere ammirazione o essere gratificato dall'inosservanza della legge;
- I profili dei soggetti committenti le frodi sono quelli di individui egoisti, che a tutti i costi vogliono affermarsi anche a discapito altrui, egocentrici e narcisisti.

L'ego permette dunque di individuare e prevenire in maniera ottimale le frodi, grazie ad una più profonda comprensione dei fattori che le scatenano. È opportuno ricordare che affinché l'illecito si realizzi, tutti i cinque elementi devono sussistere in contemporanea.

Tutte le teorie comportamentali che descrivono i fattori alla base delle frodi, dal Triangolo delle frodi allo *S.C.O.R.E. Model*, si focalizzano sulle azioni dei singoli individui. È però evidente dall'esperienza empirica che la maggior parte dei reati commessi, in particolare quelli più complessi, sono fondati sulla collusione. Questo termine è inteso come "*ogni intesa clandestina fra due o più persone per conseguire un fine illecito, mediante il tradimento della fiducia o l'elusione dell'attività legittima di terzi*"⁷⁶.

In questo accordo sono inclusi sia membri della realtà societaria, che terzi estranei che componenti di un'organizzazione criminale. Gli individui possono essere coinvolti anche in una fase successiva al compimento della frode, allettati dalle opportunità di guadagno

⁷⁶ https://www.treccani.it/vocabolario/collusione/#google_vignette

personale. Talvolta può accadere alcuni lavoratori siano inclusi involontariamente nell'atto fraudolento, in quanto i truffatori riescono a trarre vantaggio dalle mansioni svolta da altri senza coinvolgerli direttamente.

L'ultimo modello che è stato sviluppato è, dunque, l'esagono delle frodi, denominato S.C.C.O.R.E. model, al quale ai cinque elementi già presentanti si aggiunge la collusione, rappresentato dalla seguente figura.⁷⁷



Figura 3.1

3.5 Collegamento tra ISA 240 e ISA 300 e 315

Dopo aver approfondito gli aspetti generali inerenti la frode nella revisione legale, è opportuno analizzare tre principi di revisione che sono collegati a questo tema e la relazione esistente tra gli stessi.

L'ISA 240, l'ISA 300 e l'ISA 315 risultano rilevanti per poter svolgere l'attività di revisione basandosi su un approccio sistemico, strutturato e fondato sull'analisi dei rischi. Gli

⁷⁷ https://www.researchgate.net/profile/Georgios-Vousinas/publication/329389819_Advancing_theory_of_fraud_the_SCORE_model/links/5c7eb781458515831f879103/Advancing-theory-of-fraud-the-SCORE-model.pdf

specifici ambiti di applicazione dei singoli standard sono differenti, ma comunque emerge l'esistenza di un forte legame che ha effetti sinergici sulla fase preliminare della revisione contabile. Tale collegamento è evidente nei seguenti aspetti pratici: processo di pianificazione dell'incarico, comprensione del contesto aziendale e valutazione del rischio, in particolare quello di frode.

L'ISA 240, denominato "Le responsabilità del revisore in relazione alle frodi nel corso della revisione contabile del bilancio", affronta l'obbligo per il revisore di essere adeguatamente preparato per poter affrontare il rischio di frode, ed evidenzia la necessità che durante l'intero svolgimento dell'incarico il revisore mantenga un comportamento caratterizzato da uno scetticismo professionale costante. Sono inoltre proposte delle linee guida e altro materiale informativo che elencano esempi di fattori di rischio di frode, di procedure finalizzate a ridurre il rischio di incorrere in errori significativi e di situazioni che ne suggeriscano l'esistenza.

Come detto la frode è, in quanto tale, caratterizzata dall'intenzionalità; dunque, la responsabilità può ricadere sia sul *management* che sul revisore. I primi soggetti devono favorire la nascita e la diffusione di una cultura aziendale che promuova principi etici come l'onestà e la lealtà, mentre i secondi devono considerare nel loro operato che la frode è caratterizzata da un rischio di individuazione molto alto, che incrementa proporzionalmente all'aumentare dell'importanza del ruolo a cui appartiene il soggetto che commette l'atto fraudolento.

Questo principio di revisione impone al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti per individuare quale sia il rischio di errori significativi a causa delle frodi e mettere in atto le procedure necessarie ad affrontare le violazioni perpetrate o in futuro possibili da realizzarsi. L'elemento essenziale che deve sempre essere presente nell'operato del revisore è lo scetticismo professionale: viene imposto di svolgere il controllo senza considerare le precedenti conoscenze possedute sulla direzione della società cliente, escludendo che si possa presumere la totale assenza di frodi e l'onestà e correttezza del *management*. Il revisore deve discutere col suo *team* di ogni possibile voce di bilancio che possa essere soggetta a frodi e svolgere indagini su qualsiasi situazione che possa essere considerata significativamente rischiosa.

Un'ulteriore previsione dell'ISA 240 è legata alla comunicazione della strategia di revisione alla direzione della società revisionata. Il revisore, infatti, pur dovendo comunicare in maniera completa e adeguata, è tenuto a non divulgare tutte le

informazioni in suo possesso così da conservare elementi di imprevedibilità che riducano le possibilità per la *governance* di occultare comportamenti fraudolenti, eludendo così il lavoro del revisore.

È poi richiesto al revisore di ottenere dalla direzione della società cliente le attestazioni scritte nelle quali si espliciti la loro responsabilità sul sistema di controllo interno predisposto. In aggiunta, il *management* deve comunicare l'esito della valutazione del rischio di frode effettuato dalla società, di quella eseguita dai dipendenti, dalle autorità di vigilanza o da altri soggetti terzi.

Infine, l'ISA 240 permette di superare parte dell'obbligo di riservatezza a cui è assoggettato il revisore legale dei conti. Data l'importanza della frode, e gli effetti negativi che questa fattispecie comporta per numerosi soggetti, è prevista un'eccezione nell'ipotesi di società quotate. Il revisore di tali enti che abbia individuato frodi, o rilevanti violazioni di bilancio, ha l'obbligo di divulgare tali illeciti alla CONSOB e al collegio sindacale, così da contenerne l'effetto negativo.

Gli aspetti sopramenzionati contenuti nell'ISA 240 vanno a completare e sono strettamente correlati alle previsioni dell'ISA 300 e ISA 315.

Il principio di revisione numero 300 tratta la pianificazione dell'attività di revisione, includendo l'impostazione generale dell'incarico, la strategia globale e i dettagli del piano di revisione. La pianificazione è fortemente legata alla valutazione del rischio di frode che è effettuata secondo il principio di revisione 240: infatti, nel caso in cui si individui in capo al cliente un alto rischio di frode, le procedure messe in atto per pianificare la revisione dovranno essere adeguate sulla base della valutazione effettuata, e risulteranno maggiormente elaborate ed articolate.

Per esempio, sarà necessario:

- Ampliare il campione dei test che vengono eseguiti sulle poste critiche di bilancio, con un aumento delle operazioni e documenti analizzati;
- Modificare la natura delle procedure, aggiungendo a quelle formali e più superficiali dei controlli sostanziali maggiormente stringenti, come conferme esterne o ispezioni fisiche;
- Effettuare test in diversi momenti dell'anno, al fine di analizzare le anomalie o gli illeciti nel corso di tutto l'esercizio;

- Coinvolgere revisori con maggiore esperienza o con competenze specialistiche, se alcune voci di bilancio risultano troppo complesse da analizzare;
- Concentrarsi su poste di bilancio che risultano rischiose e sensibili al rischio di comportamenti fraudolenti, come i ricavi, le aree di bilancio caratterizzate da soggettività o le operazioni straordinarie.

È dunque fondamentale, prima di procedere alla pianificazione della revisione secondo l'ISA 300, effettuare tutte quelle procedure volte a individuare i rischi di frode esposti nell'ISA 240, in modo che sia possibile ridurre ad un livello accettabilmente basso il verificarsi di comportamenti fraudolenti.

Il secondo principio di revisione che è strettamente correlato all'ISA 240 è il numero 315, denominato "*L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera*". Tale standard individua le modalità attraverso le quali il revisore può ottenere una conoscenza adeguata della società cliente, dei suoi processi interni, del sistema di controllo, del contesto economico, normativo e sociale in cui la stessa opera.

La corretta realizzazione delle disposizioni contenute in tale principio permette di individuare al meglio e ottenere maggiore consapevolezza dei rischi di frode della società cliente. Infatti, grazie ad una profonda conoscenza del modello di business, dell'ambiente operativo e dell'organizzazione interna del soggetto sottoposto a revisione, è possibile identificare le aree maggiormente rischiose e comprendere le conseguenze delle eventuali irregolarità.

Successivamente all'analisi effettuata ex ISA 315, nell'ipotesi in cui vengano osservati controlli interni deboli, mancanti o inefficaci, oppure aree che richiedono forti conoscenze tecniche o molta soggettività, le procedure da mettere in atto nel rispetto dell'ISA 240 dovranno essere fortemente incisive e mirate, in modo da ottenere una ragionevole certezza che l'incarico sia affidabile.

In conclusione, è possibile osservare come i tre principi di revisione sopraelencati siano logicamente collegati e si susseguano in una sequenza operativa, nella quale ogni fase influisce sulle altre. Questo processo può essere così strutturato:

1. Raccolta di informazioni interne e comprensione del contesto esterno in cui opera la società nel rispetto dell'ISA 315, che è la base sui cui si fonda il lavoro successivo;

2. Valutazione del rischio di frode, sulla base delle conoscenze precedentemente ottenute, tramite le procedure previste dall'ISA 240, che permette di interpretare criticamente le informazioni acquisite;
3. Trasformazione delle analisi precedentemente effettuate in azioni concrete, pianificando il lavoro seguendo le indicazioni dell'ISA 300, che funge da ponte tra teoria e pratica.

È bene precisare come le previsioni dell'ISA 240 non debbano essere riferite ad un momento specifico, come si potrebbe evincere dall'elencazione appena effettuata. Tali disposizioni, infatti, permeano tutte le fasi del processo, e dunque sia nella iniziale comprensione del contesto (ISA 315) sia nella finale pianificazione del lavoro di revisione (ISA 300) il revisore deve operare considerando la possibilità che siano perpetrate frodi e definendo le procedure di risposta da applicare.

3.6 La valutazione del rischio di frode e le risposte del revisore

Il processo di valutazione del rischio di frode, che si concretizza nella raccolta delle informazioni finalizzate a far emergere e successivamente analizzare i possibili errori significativi a bilancio frutto di comportamenti illeciti, nasce dalla comprensione della società cliente e dal contesto in cui opera.

Dopo la definizione dei propri obiettivi, il revisore dovrà, sia antecedentemente l'incarico sia durante lo stesso, svolgere un lavoro di valutazione molto approfondito. Egli avrà l'obiettivo di ottenere un quadro completo e chiaro della realtà societaria, che gli permetta di lavorare nelle condizioni migliori possibili, e potrà sfruttare anche diversi meccanismi, attuando numerose azioni che lo favoriscano nella raccolta di informazioni.

La prima valutazione da effettuare è relativa alla direzione della società sottoposta a revisione. Questo organo è infatti apicale nelle organizzazioni aziendali, dunque le conoscenze possedute dallo stesso e le decisioni che prende sono di fondamentale importanza per il revisore e il suo operato.

Il responsabile dell'incarico deve indagare per comprendere se la direzione mette in atto i meccanismi finalizzati a valutare i rischi che nel bilancio comportano errori significativi dovuti a frodi, se sono state realizzate le procedure necessarie per adattare l'impresa ad affrontare i rischi di comportamenti fraudolenti e supervisionare le comunicazioni tra i membri dell'organo amministrativo e i responsabili della *governance* inerenti gli strumenti adottati per fronteggiare tali rischi.

Oltre a raccogliere informazioni sui componenti della direzione della società sottoposta e revisione, è necessario anche investigare sugli altri individui che lavorano all'interno dell'impresa, dato che anche essi potrebbero essere a conoscenza di frodi effettive, sospette o segnalate.

Tramite questa valutazione, il revisore potrà comprendere come l'organo di revisione interna stia affrontando il rischio di frodi e se sono state attivate le misure per contrastare tale rischio. Inoltre è possibile indagare anche sui responsabili della *governance* che non appartengono all'organo direttivo, come questi supervisionino le azioni attuate dal *management* per ridurre la possibilità di realizzazione di comportamenti fraudolenti. Tali azioni aiutano lo svolgimento del lavoro di revisione, perché permettono di comprendere al meglio come la direzione agisce e quali siano le risposte che il revisore è chiamato ad attuare.

Una ulteriore procedura da mettere in atto è l'analisi comparativa, ovvero "*le valutazioni dell'informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura*"⁷⁸. Tramite questo strumento, il revisore è in grado di verificare l'esistenza di errori significativi a bilancio, e se questi derivano da frodi contabili. Nel caso quest'ipotesi fosse confermata, egli dovrà indagare approfonditamente le voci anomale. L'analisi comparativa ha varie modalità di svolgimento, tra le quali ricordiamo:

- Confronto tra informazioni finanziarie dell'impresa e altri dati comparabili, come quelli di esercizi precedenti, di budget interni o di indicatori del settore di riferimento;

⁷⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520, Procedure di Analisi Comparativa

- Sviluppo di aspettative specifiche da parte del revisore, che è tenuto a formulare autonomamente delle ipotesi sugli importi da registrare, e verifica che a bilancio siano contabilizzati gli stessi valori;
- Indagine sulle discrepanze, il responsabile della revisione, coadiuvato dalla direzione e dai responsabili della *governance*, effettua analisi approfondite sulle differenze riscontrate.

Vi sono poi altre tipologie di procedure che il soggetto incaricato e il suo *team* possono mettere in atto:

- Test di ragionevolezza, viene effettuato il ricalcolo di alcune poste complesse di bilancio (TFR, ammortamenti, interessi, ...) così da verificarne la corretta contabilizzazione;
- Trend analysis, consiste nel verificare le mutazioni che le voci di bilancio subiscono tra i vari esercizi;
- Ratio analysis, si effettuano comparazioni tra indici di bilancio (ROI, ROE, ..) e altri dati interni o esterni all'azienda.

Dopo aver sfruttato questi strumenti di valutazione del rischio, il revisore deve analizzare le informazioni ottenute e stabilire se vi siano indicatori che suggeriscano la sussistenza di errori derivanti da comportamenti fraudolenti. Si ritiene opportuno precisare che anche se vengono identificati fattori di rischio è possibile che non sia stato effettivamente commesso alcun atto illecito; ogni qual volta venga perpetrata una frode però tali fattori sono presenti ed è dunque necessario porre particolare attenzione alla loro esistenza.

Il più alto rischio di errore significativo proveniente da frode deriva dunque dalla forzatura dei controlli da parte della direzione, che può commettere illeciti in modalità molto variabili, dalla manipolazione delle registrazioni contabili alla redazione di bilanci falsificati. È quindi necessario che vengano stabilite e realizzate procedure di revisione finalizzate al controllo di tali ambiti.

Il primo aspetto fondamentale da valutare è la correttezza delle scritture contabili, con particolare attenzione alla loro registrazione e alle rettifiche successive applicate per predisporre il bilancio. Per effettuare queste verifiche, il responsabile della revisione deve definire le seguenti procedure:

- Richiedere informazioni ai soggetti che partecipano al processo di redazione dell'informativa contabile con riguardo ad attività inappropriate o anomale verificatesi durante il loro operato;
- Individuare le scritture contabili e le rettifiche applicate in chiusura d'esercizio maggiormente a rischio;
- Verificare la correttezza delle operazioni di bilancio che potrebbero essere state soggette a manipolazioni.

Il revisore deve in particolare soffermarsi sull'esame delle stime contabili, così da analizzare se ci sono state influenze esterne sulla loro definizione e dunque se possano portare ad errori significativi dovuti a comportamenti fraudolenti. Nonostante le valutazioni e le scelte effettuate possano apparire logiche ed equilibrate, non si può escludere che vi sia stata una forte ingerenza terza, e che quindi le stime mostrate a bilancio non siano affidabili; se ciò sarà confermato dalle indagini effettuate dal responsabile dell'incarico in relazione ad alcune voci di bilancio, egli dovrà revisionare tutte le stime contabili a bilancio nel loro complesso. È utile anche effettuare un'analisi comparativa, andando ad analizzare le assunzioni alla base delle stime definite dalla direzione nel corso dell'esercizio antecedente.

Infine, il revisore deve prestare particolare attenzione a tutte le operazioni straordinarie ed inusuali. Da queste fattispecie derivano infatti importanti opportunità di realizzazione di frodi per i soggetti coinvolti nella realtà societaria, data la loro complessità, scarsa trasparenza, relativa facilità di manipolazione dei risultati e coinvolgimento di parti correlate. Le operazioni straordinarie ed inusuali risultano inoltre di difficile comprensione da parte del responsabile dell'incarico, poiché spesso includono elementi che esulano dalla normale conoscenza dell'impresa, inserendosi in un contesto operativo e normativo diverso e rendono insufficienti le informazioni ottenute nello svolgimento della revisione legale.

Comprese le caratteristiche di tali eventi, il revisore è chiamato a valutare la logica economica sottostante: è infatti possibile che questa tipologia di operazione sia effettuata unicamente per raggiungere un vantaggio tramite la manipolazione dei bilanci, senza che esista una motivazione strategica o economica. Se si giunge alla conclusione di una mancanza di motivazione razionale, allora è altamente probabile che l'operazione straordinaria sia stata compiuta allo scopo di creare un falso a bilancio o per occultare

appropriazioni indebite, creando così un rilevante rischio di errore significativo dovuto alla frode.

Dopo le tappe del processo di valutazione del rischio di frode, si espongono le risposte ai rischi identificati e valutati che egli dovrà realizzare, così come previsto dal principio di revisione ISA Italia 330.

Questo standard impone al responsabile dell'incarico e al suo *team* di ideare e sviluppare delle procedure di revisione che siano coerenti con i rischi individuati, con l'obiettivo di ottenere tutti gli elementi probativi sufficienti e necessari a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Il revisore deve sempre considerare, nella progettazione di tali misure, che alla base della frode c'è l'intenzionalità e la volontà di occultamente da parte dell'autore dell'atto illecito: l'individuazione di questi errori è dunque più complessa.

Vi sono tre tipologie di risposte che possono essere sviluppate, che comportano strategie di implementazione differenti.

Innanzitutto, egli dovrà produrre delle risposte generali a livello di bilancio, dalle quali si evinca attenzione nel lavoro e l'uso dello scetticismo professionale; tali procedure sono da realizzare se i rischi di frode sono diffusi o sistemici e si riferiscono a diverse aree di bilancio. Queste possono includere:

- Riallocazione delle risorse all'interno del *team* di revisione, con l'assegnazione ai membri con maggior esperienza delle questioni maggiormente complesse e critiche;
- Importante coinvolgimento del soggetto responsabile dell'incarico e, se necessario, gli esperti esterni;
- Consolidamento della direzione, supervisione e controllo di tutte le fasi del lavoro svolto;
- Adattamento della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure previste al variare delle circostanze.

In secondo luogo, i meccanismi di risposta devono essere adattati a livello di singole asserzioni, intese come *“Attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali*

*che possono verificarsi*⁷⁹. Nell'ipotesi che il rischio di frode sia localizzato in specifiche operazioni o poste di bilancio, bisogna definire procedure specifiche che permettano di raggiungere risultati volti a mitigare direttamente il rischio valutato, coerentemente con l'entità del rischio stesso. Alcuni esempi di risposte progettabili a livello di asserzione sono le seguenti:

- Test di dettaglio, ovvero *“confronto di specifici valori o dati di singole transazioni con gli elementi probativi atti a garantire che gli stessi siano validi ed accurati”*⁸⁰, sulle transizioni atipiche;
- Conferme esterne sui saldi dubbi;
- Analisi retrospettive delle stime contabili complesse;
- Ampliamento dei campioni e revisione della tempistica.

In aggiunta, vi sono le risposte specifiche ai rischi significativi di frode, come quelli derivanti dalla presunzione assoluta di forzatura dei controlli da parte della direzione (esposto nel par. 31 dell'ISA 240) o dalla presunzione relativa di frodi nella rilevazione dei ricavi (identificato dal par. 26 dell'ISA 240).

In relazione a quest'ultima circostanza, il revisore può essere tenuto a coinvolgere anche il comitato di controllo o anche a interrompere lo svolgimento dell'incarico nei casi più gravi. Le procedure di revisioni relative a tale fattispecie includono:

- L'esame dei contratti di vendita;
- La verifica della corrispondenza tra ricavi e incassi;
- L'analisi delle operazioni inusuali in prossimità della chiusura.

Infine, l'ISA 330 richiede che venga fornita una completa documentazione delle risposte messe in atto. Tutti i rischi che sono stato individuati devono essere esposti, così come le specifiche procedure utilizzate per affrontarli. Il revisore deve modificare tempestivamente il piano di revisione e le carte di lavoro, se emergono nuove informazioni durante lo svolgimento dell'indagine che permettano di rivalutare i rischi

⁷⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera

⁸⁰ https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/odcec-master-la-revisione-legale-2022---parte-6-di-10---tecnica-professionale-della-revisione.pdf?sfvrsn=2ef0181c_6

inizialmente identificati. Tramite questo approccio dinamico, oltre a conformarsi alla normativa, si garantisce la diligenza professionale e si limita la responsabilità del revisore.

In conclusione, l'ISA 330 risulta sicuramente fondamentale per gestire al meglio i rischi di frode nello svolgimento dell'attività di revisione. Il revisore, per conformarsi alle previsioni di tale standard, deve dimostrare sia conoscenze tecniche che abilità di adattarsi al contesto, svolgendo analisi critiche dei segnali rischio e definendo ogni volta le migliori risposte possibili in base alle circostanze. Solo tramite un approccio che rispetti il contenuto di questo principio sarà possibile tutelare l'integrità professionale del revisore e la fiducia degli operatori del mercato verso i bilanci delle società.

4. I casi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza

4.1 La storia degli Istituti di credito e la crisi

Nei capitoli precedenti sono stati trattati gli aspetti teorici della revisione legale dei conti. Dopo aver affrontato l'origine della disciplina, l'evoluzione della normativa nel corso degli anni, in particolare a partire dalla seconda metà del secolo scorso, le disposizioni relative alla responsabilità, l'indipendenza e le frodi in materia, si ritiene opportuno presentare due casi realmente accaduti, quelli della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, nei quali questi temi sono messi in risalto.

Prima di esaminare le cause esterne della crisi che gli istituti hanno affrontato, le problematiche relative ai bilanci degli ultimi anni di vita dei due istituti di credito e il ruolo e le responsabilità dei revisori, viene dato accenno alla storia delle due banche a partire dalla loro fondazione fino alla dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa.

La Banca Popolare di Vicenza è stata creata nel 1866, fu il primo istituto di credito della città e la prima banca popolare ad operare nel territorio veneto, continuando a essere presente unicamente nel vicentino per oltre cent'anni.

Negli anni '80 del 1900 inizia un periodo di forte espansione della banca, che acquista numerosi altri istituti di credito del territorio (Banca Popolare Agricola di Lonigo nel 1985, Banca Popolare di Thiene nel 1988, Banca Popolare dei Sette Comuni-Asiago nel 1991). Nel decennio successivo invece vengono assorbite diverse banche popolari localizzate nel Nord-Est italiano e si aprirono nuove filiali nel Nord-Ovest: in seguito a tutte queste operazioni nasce il Gruppo Banca Popolare di Vicenza, e nel 1998 la Banca Popolare di Vicenza diventerà uno dei principali azionisti del gruppo Banca Nazionale del Lavoro (BNL).

A partire dal 2000 l'istituto di credito subisce un importante rinnovamento, che include il ridisegno del logo e marchio (che muta da Banca Popolare Vicentina a quello attuale) e l'espansione nel centro-sud, tramite l'ottenimento di Banca Nuova con sede a Palermo e Banca del popolo di Trapani, alle quali si aggiunge l'apertura di filiali in altri centri siciliani e calabresi. Negli anni successivi l'espansione continua senza sosta in tutta la penisola, fino ad arrivare a posizionarsi tra i maggiori gruppi bancari in Italia.

In seguito ad una modifica normativa sul sistema bancario a livello europeo, la Banca Centrale Europea era subentrata alla Banca d'Italia come autorità di vigilanza dell'istituto di credito, pretendendo un radicale risanamento contabile che portò a svalutazione e perdite a bilancio per miliardi di euro. In seguito a tale intervento il presidente e l'ex direttore generale furono accusati di agiotaggio e intralcio al corretto operato delle autorità di vigilanza.⁸¹

In aggiunta, nel 2015 la Guardia di Finanza iniziò ad effettuare perquisizioni finalizzate ad indagare il periodo antecedente Dicembre 2014, conseguentemente la diffusione di sospetti di realizzazione di frodi.

L'allora amministratore delegato promosse un piano industriale di risanamento, con l'obiettivo di ottenere un utile a bilancio nel 2016. Il progetto di ristrutturazione consisteva nel chiudere 150 filiali non profittevoli, eliminare tutte le partecipazioni infruttuose, deliberare un aumento di capitale nell'aprile del 2016 e quotare l'istituto di credito in Borsa nel medesimo anno. A novembre 2015 il presidente si dimise dopo 20 anni e nel marzo dell'anno successivo l'assemblea degli azionisti approvò, con non poche difficoltà, tre delibere: la trasformazione in società per azioni, l'aumento di capitale e la quotazione in Borsa.

Gli effetti di quest'ultima operazione per la Banca Popolare di Vicenza saranno trattati alla fine del paragrafo, date le somiglianze con quanto avvenuto per Veneto Banca, della quale ora si esporrà la storia.

La genesi di Veneto Banca si identifica con la Banca Popolare di Montebelluna, che nacque nel 1877 con la *mission* di supportare il territorio. In quegli anni, infatti, la regione era carente di impianti produttivi significativi e notevolmente impoverito a causa dell'emigrazione di massa verso gli Stati Uniti.

La banca inaugurò la sua prima filiale distaccata a Pederobba tra il 1914 e il finire della Grande Guerra. Durante il primo conflitto mondiale l'istituto fu essenziale per sostenere gli artigiani e le imprese in difficoltà; in seguito alla disfatta di Caporetto, si impose di trasferire gli *asset* a Ferrara e sospendere temporaneamente le attività.

Dopo le guerre iniziò un periodo di espansione. A partire dal 1966 la Banca Popolare di Montebelluna realizzò fusioni con altri istituti del territorio, la prima fu la Banca Popolare del Mandamento di Asolo. Negli anni '70 e '80, ebbe un importante ruolo nel finanziare il

⁸¹ Fasola and Partners, <https://fasolaw.it/la-sentenza-della-corte-di-appello-nel-processo-banca-popolare-di-vicenza/>

boom economico italiano, con particolare interesse al settore della calzatura sportiva. Nel corso del decennio successivo si provò a concludere un accordo con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, che fu inizialmente formalizzate nel Febbraio del 1997. A causa dell'opposizione di alcuni soci e di rilevanti personalità di Montebelluna l'accordo non fu ratificato in sede assembleare, con la sostituzione di numerosi amministratori e l'elezione di un nuovo presidente contrario all'intesa.

Nel 2000 venne acquisita la Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza, la denominazione mutò nell'attuale Veneto Banca. Successivamente seguì una fase di rapida crescita: a cavallo con il successivo anno vennero incorporati due istituti, uno romano e uno bergamasco, e la struttura del gruppo si allargò includendo società che fornivano ulteriori servizi finanziari (factor, broker, leasing, assicurazioni), oltre ad aprire una sede straniera in Irlanda.

Tra il 2002 e il 2005 la rete di Veneto Banca si ampliò, con la creazione di un nuovo marchio per il Sud Est e l'incorporazione di Banca del Garda, operante sull'omonimo lago. Dal 2006 l'espansione si sviluppò anche nell'Europa orientale, tramite l'acquisizione di istituti in Moldavia e Croazia; grazie a queste operazioni vennero superati i 300 sportelli, integrando anche un gruppo locale.

Nel 2008 Veneto Banca divenne *holding*, col nome Veneto Banca Holding: il gruppo fu diviso in quattro aree (Nord Est, Nord Ovest, Sud Est ed Europa Orientale), ognuna delle quali era affidata ad un istituto di credito controllato dalla capogruppo. Negli anni successivi continuarono le acquisizioni ed incorporazioni, e il Gruppo Veneto banca diventò uno dei più grandi gruppi bancari a livello nazionale.

Come avvenuto per la Banca Popolare di Vicenza, nel 2015 le sedi di Veneto Banca, anch'essa precedentemente passata sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea, iniziarono a essere perquisite dalla Guardia di Finanza. Gli effetti di tali indagini furono l'accusa al presidente e all'amministratore delegato della società di aggio e ostacolo alla vigilanza⁸².

L'amministratore delegato, che era da poco stato eletto direttore generale, presentò le proprie dimissioni dopo oltre 17 anni presso l'istituto. Nello stesso anno fu proposto un piano industriale di risanamento per il quinquennio 2015-2020, al fine di eliminare 130

⁸² <https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/veneto-banca-in-manette-lex-ad-y7jxxymb?utm>

filiali entro il 2017. Veneto Banca venne trasformata da Società Cooperativa a Società per Azioni e si approvò la quotazione in borsa.

Quest'ultima operazione non trovò per nessuno dei due istituti veneti riscontro nel mercato come sperato. Per Banca Popolare di Vicenza vi aderì solo il 7,66% del capitale sociale, mentre per Veneto Banca un numero ancora inferiore, il 2,2%: il minimo imposto dalla Borsa Italiana per garantire sufficiente flottante è il 25%, dunque la quotazione sulla borsa di Milano non fu autorizzata. Di conseguenza, per entrambi gli istituti la quasi totalità delle azioni venne sottoscritta da un fondo privato ma creato per volontà del governo per salvare le banche in crisi, il Fondo Atlante.

La strategia di tale istituto era fondere le due banche, e nel 2017 fu presentato alla Banca Centrale Europea il "Piano Tiepolo": l'obiettivo era la totale unificazione dei servizi e delle filiali dei due gruppi, focalizzandosi principalmente nel Nord Est italiano ed eliminando la maggior parte delle altre banche presenti in Italia e all'estero, oltre ad una generale riduzione del costo del lavoro interno. La BCE definì però tale piano "*debole e non credibile*"⁸³, bocciandone la realizzazione.

Il 23 giugno del 2017 la Banca centrale Europea dichiarò i due istituti di credito ad alto rischio di dissesto; due giorni dopo le due banche entrarono in liquidazione coatta amministrativa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze impose ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia che tutte le attività e passività dei due istituti vengano ceduti ad Intesa San Paolo. Questa acquistò dunque la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ad un costo simbolico di 50 centesimi di euro per ciascuna, dietro garanzia statale di 5 miliardi di euro.

4.2 Le cause esterne della crisi

Le cause delle crisi delle due banche sono numerose e sono da collegare in primo luogo ad una gestione inappropriata che ha portato a un modello di business inadeguato, con importanti implicazioni negative su numerose poste dei bilanci dei due istituti.

⁸³ <https://www.ilnordest.it/economia/svelato-tiepolo-20-il-piano-di-fusione-di-bpvi-e-veneto-banca-bocciato-dalla-bce-dk9ymikb?utm>

Inizialmente si presentano però le cause esterne legate al contesto macroeconomico in cui operavano la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Un cruciale fattore esterno è stato, per entrambe, la crisi economica mondiale del 2007, denominata “grande recessione”, ragion per cui in Italia tra il 2008 e il 2014 il PIL non è più cresciuto entrando per due volte in recessione; i livelli pre-crisi sono stati raggiunti unicamente nel 2017.

I due istituti di credito non furono però direttamente colpiti dalla situazione di instabilità globale, dato che gli *asset* principali presenti nei loro portafogli avevano un target più tradizionale. La Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca finanziavano principalmente imprese di medio piccole dimensioni o famiglie e si dedicavano alla raccolta del risparmio, tralasciando gli investimenti nei titoli di scarsa o incerta qualità che stavano compromettendo la stabilità economica di tutte le istituzioni europee o statunitensi che li possedevano.

Le due banche subirono d’altro canto gli effetti devastanti sull’economia reale italiana della crisi finanziaria, con una riduzione degli investimenti, dei consumi, del reddito e delle esportazioni, in particolare del settore manifatturiero molto sviluppato in Veneto. A partire dal 2008, dunque, le famiglie e le aziende italiane si trovarono in grande difficoltà a rimborsare i finanziamenti ottenuti; il risultato fu un importante numero di crediti deteriorati, che copriranno un ruolo cruciale tra le varie cause interne portatrici della crisi dei due istituti. Gli ambiti legati alla produzione di beni furono maggiormente colpiti dalla crisi rispetto a quelli di fornitura di servizi. Nonostante le aziende venete fossero tra le più ricche e con importanti prospettive di crescita, a partire dal 2007 per quasi un decennio vi fu una riduzione del numero di imprese operanti in diversi settori tipici della regione: produzione di mobili, industria del legno, abbigliamento, produzione di metallo o macchinari. La qualità dei crediti detenuti da Veneto Banca e dalla Banca Popolare di Vicenza subì un deterioramento molto più rapido rispetto a quanto accadde ad altri istituti nazionali, aumentando le conseguenze finanziarie negative e le problematiche a bilancio.

La grande recessione portò anche alla crisi del debito sovrano, che ebbe il suo apice nel novembre 2011 quando i titoli italiani mostrarono uno spread di ben oltre 500 punti. Tutte le banche italiane sono detentrici di molti titoli di stato nazionali: questi persero valore molto velocemente a causa dell’aumentare del livello dei tassi di interesse, con conseguenze negative per i bilanci. Va precisato anche che il contesto economico in

continuo peggioramento causò una fortissima riduzione della fiducia nel mercato: le Borse Europee di conseguenza crollarono, ed in particolare ne fu affetta la Borsa di Milano, dove le azioni bancarie subirono importanti perdite.

Oltre ai fattori derivanti dalla crisi del 2007 appena esposti, le due banche venete sono state colpite anche dalla fine dell'utilizzo da parte della Banca Centrale Europea di strumenti per contrastare la recessione. Gli istituti di credito hanno subito un deterioramento della propria situazione finanziaria a causa dell'incremento del costo del *funding* interbancario dopo la decisione di ridurre il programma di *Quantitative Easing* nel 2014.

Le banche venete si finanziavano principalmente con la raccolta a breve termine⁸⁴, che è molto volatile e soggetta alle rapide variazioni dei tassi di interesse, facendo affidamento alle emissioni di bond a breve o ai prestiti interbancari. Date queste premesse e considerando che i clienti ai quali venivano erogati prestiti erano in forte difficoltà a ripagarli, è evidente come i margini di interesse netto delle banche subirono una drastica riduzione. Questo deriva dalla differenza tra gli interessi percepiti dai finanziamenti concessi a famiglie e imprese, che erano bassi a causa della situazione economica globale, e gli interessi pagati sulle fonti di finanziamento, che erano alti per le ragioni appena esposte. Questa situazione intensificò la vulnerabilità dei due istituti, già colpiti dalla crisi economica globale e dalla sfiducia verso i mercati che si stava diffondendo.

Un ulteriore fattore che fu rilevante nell'aggravare la crisi fu l'introduzione del "Processo di revisione e valutazione prudenziale", o SREP, che a partire dal 2014 portò la Banca centrale Europea a subentrare alla Banca d'Italia nel monitoraggio delle banche venete, tramite la produzione di un documento che sintetizzasse annualmente i risultati ottenuti e l'indicazione delle azioni da mettere in atto per iniziare un percorso di risanamento. Tale strumento si articola in quattro dimensioni:

- Modello imprenditoriale: gli organi di vigilanza valutano che le singole banche abbiano una strategia sostenibile, che si concretizza tramite la realizzazione di attività differenziate;
- *Governance* e gestione del rischio: vengono osservati gli organi di amministrazione degli istituti di credito e come essi gestiscono il rischio;

⁸⁴ Bilanci Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza 2014-16

- Rischio di capitale: l'obiettivo è verificare se vi è una "rete di sicurezza"⁸⁵ adeguata a contrastare eventuali perdite;
- Rischio di liquidità e di provvista: un elemento fondamentale da comprendere sono gli strumenti a disposizione degli istituti di credito per rispondere alle carenze di liquidità che potrebbero affrontare.

In seguito alle ispezioni della BCE avvenute iniziate il 4 Novembre 2014 nella Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca furono individuate gravi criticità che portarono i due istituti veneti a dover affrontare ulteriori problematiche.

Innanzitutto, è bene precisare dal 1° Gennaio 2014 entrò in vigore la normativa CRD IV/CRR, parte degli accordi Basilea III, con l'obiettivo di rafforzare la solidità patrimoniale degli istituti europei. Tale normativa introdusse requisiti molto più stringenti, in particolare con riguardo al CET1, coefficiente che identifica l'affidabilità finanziaria di una banca dato dal rapporto tra capitale primario ed attività ponderate per il rischio.

La mancanza di capitale propria delle banche venete in quel periodo, anche a cause di scelte non oculate prese della direzione che saranno nel prossimo paragrafo evidenziate, fu esplicitata. Si rese necessario raccogliere molte risorse per tenere alto il capitale bancario, dato che gli attivi stavano subendo un continuo deterioramento determinato dal contesto economico negativo e la loro rischiosità era molto alta. Per raggiungere tale scopo si dovette incrementare il volume del patrimonio netto, processo che avvenne tramite pratiche irregolari che inizialmente non furono rilevate. Va sottolineato anche che in tale situazione la *governance* era concentrata maggiormente sulla vendita delle proprie azioni invece che focalizzarsi su una gestione ottimale dei propri *asset*.

La Banca Centrale Europea ha dunque richiesto un radicale risanamento contabile data la difficoltà nel rispettare i requisiti CET1. Evidenziata la forte necessità di coprire il fabbisogno patrimoniale tramite nuove emissioni di capitale, fu anche imposto di operare massicce svalutazioni per adattare il valore del patrimonio netto contabile a quello reale di mercato. Un *briefing* del parlamento europeo dedicato alla liquidazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, riporta come le stesse avessero perdite nette accumulate nel 2014, 2015 e 2016 rispettivamente per un totale di 3.9 miliardi di euro e

⁸⁵ Banca Centrale Europea, Vigilanza Bancaria, Che cos'è lo SREP

(<https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/banking-supervision-explained/html/srep.it.html>)

3.4 miliardi di euro⁸⁶. Furono dunque iscritte a bilancio perdite straordinarie, che aggravarono ulteriormente la situazione contabile.

A valle delle ispezioni effettuate dalla BCE, furono anche contestati i membri degli organi direttivi delle due banche, accusati dei reati di aggio e ostacolo alle azioni delle autorità di vigilanza. Tali incriminazioni vennero sollevate perché si consolidò il sospetto di informazioni inerenti le poste di bilancio e rischi legati ai crediti deteriorati, creando ritardi e ostacoli alle ispezioni della Banca Centrale Europea durante le trattative e il successivo processo di risanamento. Nonostante le sentenze siano state emesse diversi anni dopo, già nel 2015 gli amministratori delegati degli istituti di credito rassegnarono le proprie dimissioni in seguito all'apertura del processo. Questa decisione non aiutò ovviamente il superamento della crisi, aumentando l'instabilità interna delle due banche venete.

Dopo aver adottato tutte le misure necessarie indicate dalla BCE è stato fatto ricorso al Fondo Atlante come ultima possibilità per salvare i due istituti di credito. Ormai però la crisi era irreversibile, il loro *rating* era stato declassato e i mercati azionari non avevano più alcuna fiducia; si creò un circolo vizioso nel quale la difficoltà nel reperire capitale e la fuga dei depositi si alimentavano vicendevolmente. Fu la Banca Centrale Europea a decretare l'epilogo dei due istituti veneti, definendoli entrambi "*in stato di dissesto o di rischio di dissesto*"⁸⁷. Successivamente l'organo comunitario di vigilanza decise che non vi era l'interesse pubblico a salvare le due banche, attivando la procedura ordinaria di insolvenza prevista dalla disciplina nazionale, ovvero la liquidazione coatta amministrativa.

⁸⁶ Parlamento Europeo, "The orderly liquidation of Veneto Banca and Banca Popolare di Vicenza" (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602094/IPOL_BRI%282017%29602094_EN.pdf?utm_)

⁸⁷ Banca d'Italia, La crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: Domande e risposte (<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/crisi-banche-venete/index.html?utm>)

4.3 I bilanci delle banche

Verranno ora analizzati i bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi prima dell'entrata in liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, ovvero quelli relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Vi sono fattori legati alla crisi che emergono chiaramente, come quelli legati alla gestione reddituale o alla copertura patrimoniale. Questi dati mettono in evidenza la riduzione dei margini di intermediazione, l'aumento dei costi operativi e il consolidamento della debolezza patrimoniale. A titolo esemplificativo, si presenta nella tabella 4.1 e 4.2 l'andamento della perdita, del Patrimonio Netto di vigilanza e del totale attivo del Gruppo Veneto Banca e del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, dati che rappresentano una sintesi della tendenza generale (dati espressi in migliaia di euro⁸⁸).

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Perdita	(757.587)	(1.406.179)	(1.902.374)
PN di vigilanza	3.349.000	2.022.494	1.906.457
Totale attivo	46.474.867	39.783.370	34.424.241

Tabella 4.1

Veneto Banca

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Perdita	(984.303)	(907.190)	(1.581.571)
PN di vigilanza	2.541.418	2.093.086	1.577.240
Totale attivo	36.166.705	33.349.346	28.078.254

Tabella 4.2

Risulta chiaro dalla tabella l'andamento negativo nel risultato d'esercizio di entrambi i gruppi bancari veneti, in particolare con riferimento all'anno 2016 dove è stato superato il miliardo e mezzo di perdita. L'unico dato anomalo riguarda il leggero miglioramento del gruppo Veneto Banca nel 2015, ma questo può essere spiegato dall'aumento della voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita"

⁸⁸ Bilanci Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca 2014-2016

da 54.958 a 226.188 milioni di euro. Come illustrato nella relazione sulla gestione tale risultato è dovuto “*alla cessione della partecipazione in ICIBIPI (...) che è andato ad aggiungersi ad altri importanti ricavi derivati dalla vendita di titoli governativi*”⁸⁹. Tale miglioramento non è dunque strutturale dell’attività bancaria, ma è solamente momentaneo a causa di queste operazioni di compravendita, come si evidenzia dalla grave perdita registrata nell’esercizio 2016.

I dati riportati nella tabella evidenziano anche l’importante erosione nel triennio del Patrimonio Netto di vigilanza, che è calato di circa il 40% per entrambe le banche, con una perdita in valore assoluto nell’ordine del miliardo di euro. In aggiunta, tutti e due gli istituti di credito hanno subito una forte riduzione del totale dell’attivo nel triennio, ben oltre i 10 mld di euro: il fattore principale sono i crediti deteriorati e in particolare le sofferenze, che portano ad una significativa contrazione delle attività.

È poi opportuno osservare l’evoluzione dei principali dati di conto economico nel triennio, dai quali si evince perché entrambe le banche abbiano generato una perdita sempre maggiore. Dalla tabella 4.3 e 4.4, dove i valori sono in migliaia di euro⁹⁰, si osserva nel triennio un’erosione del margine di interesse per tutti e due gli istituti che rappresenta un minore redditività del *core business* bancario: di conseguenza anche il margine di intermediazione si riduce. In aggiunta a questi elementi è evidente la crescita dei costi operativi, legati alle inefficienze gestionali e alle svalutazioni effettuate. Si manifesta dunque un aumento delle voci di costo e una riduzione dei margini, e dunque inevitabilmente si realizza la perdita contabile già osservata nelle tabelle precedenti.

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Margine di interesse	511.065	503.880	380.051
Margine di Intermediazione	1.014.768	1.186.623	591.261
Costi operativi	(638.746)	(1.275.679)	(977.070)
Perdita	(757.587)	(1.406.179)	(1.902.374)

Tabella 4.3

⁸⁹ Bilancio Veneto Banca al 31/12/2015, pag. 99

⁹⁰ Bilanci Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca 2014-2016

Gruppo Veneto Banca

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Margine di interesse	516.565	506.758	391.499
Margine di Intermediazione	834.555	1.020.266	721.210
Costi operativi	(631.286)	(759.074)	(1.289.237)
Perdita	(984.303)	(907.190)	(1.581.571)

Tabella 4.4

Nel proseguo ci soffermeremo sui fattori “nascosti”, per la comprensione dei quali è necessario effettuare un’analisi più approfondita delle poste di bilancio, confrontando i dati dei due differenti istituti di credito. Questi elementi sono comuni ad entrambe le banche e sono stati i *driver* principali della crisi, soprattutto perché i revisori non sono riusciti a identificarli tempestivamente.

Innanzitutto è opportuno evidenziare come alla base delle cause interne della crisi vi sia una *governance* inadeguata da parte della direzione di entrambi gli istituti di credito, in alcune circostanze collegate a comportamenti fraudolenti ad altri unicamente ad errori non intenzionali di programmazione.

Un’importante lacuna nella gestione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza è stata l’eccessiva espansione perseguita anche in seguito all’avverarsi della crisi economica mondiale. Entrambi gli istituti hanno realizzato numerose acquisizioni e aperto nuovi sportelli partire dal 2008, operando in un contesto estremamente sfavorevole. Le due banche, nonostante la domanda nel territorio fosse in calo conseguentemente alla recessione, avevano su una rete molto sviluppata di filiali e numero di dipendenti, che comportavano altissimi costi operativi.

La Banca Popolare di Vicenza a partire dal 2014 ha iniziato un processo di riduzione, seppur contenuta, del numero di dipendenti ma le spese per il personale di aumentarono dal 2014 al 2016, arrivando a 412.750 milioni di euro⁹¹, a causa di maggiori accantonamenti TFR e di altri benefici a favore degli impiegati. Una situazione molto simile emerge dall’analisi del Conto Economico consolidato di Veneto Banca, dove si

⁹¹ Bilancio Banca Popolare di Vicenza al 31/12/2016, pag. 6

osservano nel 2016 ancora alte spese per il personale, pari a 383.374 milioni di €⁹², nonostante un tentativo di riduzione dell'organico. È evidente dunque come, anche una volta presa coscienza della necessità di riorganizzazione interna al fine di ridurre i costi troppo elevati, il tentativo intrapreso dalla *governance* non sia stato sufficiente, impattando negativamente sulla crisi. Si ritiene comunque importante sottolineare come, in termini generali, la riduzione dei costi fissi relativi al personale sia molto complessa da realizzare in un breve arco temporale. A causa dei contratti di lavoro rigidi e agli obblighi normativi è difficile raggiungere la flessibilità operativa, dunque l'effetto sul conto economico sarà posticipato nel tempo.

Un secondo elemento che ha avuto un forte impatto negativo è stato il diffondersi dei crediti deteriorati. A causa del contesto economico colpito dalla crisi e alle scelte di *governance* che hanno portato a moltissimi finanziamenti erogati alle PMI locali, il rischio per entrambe le banche di non riuscire a farsi rimborsare numerose esposizioni era molto elevato. Si stavano infatti sempre più diffondendo crediti scaduti da oltre 90 giorni o per i quali era ritenuto altamente improbabile il rimborso; nei casi più gravi i due istituti di credito hanno anche dovuto far fronte alle sofferenze, ovvero "*esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili*"⁹³.

Al 31 dicembre 2014 entrambi gli istituti mostrano livelli molto elevati di crediti deteriorati netti, pari a 4.201,4 milioni di euro per Banca Popolare di Vicenza (14,95 % dei crediti netti) e 5.600 milioni di euro per Veneto Banca (20,4 % dei crediti netti), con una parte non irrilevante di sofferenza. Rispetto al 2013 i crediti deteriorati crescono del +7,4 % e del +15,3 %, evidenziando il progressivo deterioramento del portafoglio crediti. Nel triennio successivo (2014-16) il valore lordo dei crediti deteriorati resta sostanzialmente stabile oltre i 5 miliardi di euro, ma il persistere di queste poste così ingenti accompagnata dal commissariamento ha peggiorato la situazione di crisi di entrambi gli istituti di credito. In particolare, sono individuabili come conseguenze principali:

- l'erosione del capitale di vigilanza CET1 sceso sotto il limite minimo con conseguenti necessità di ricorrere ad azioni straordinari;

⁹² Bilancio Veneto Banca al 31/12/2016, pag. 363

⁹³ <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2017/npl/index.html?utm>

- un aumento del costo del credito, conseguentemente alle perdite registrate dopo le rettifiche per perdite su crediti;
- una perdita di fiducia nei confronti del mercato, che ha comportato la riduzione del rating e una crisi di liquidità;
- interventi delle autorità di vigilanza sempre più stringenti, le quali hanno imposto piani di ristrutturazione aggressivi e difficili da rispettare che hanno portato alla liquidazione.

Nell'ambito della valutazione dei crediti è interessante osservare come a partire dal 1^o Gennaio 2018 vi sia stata una modifica nei principi contabili internazionali. Vi è stato infatti un passaggio dallo IAS 39 all' IFRS 9 che ha "sostituito il concetto di "incurred losses" con quello di "expected losses"⁹⁴.

Il primo concetto implicava che la svalutazione avvenisse unicamente se si incontrava una chiara ed oggettiva evidenza di una perdita, mentre il secondo impone di ridurre il valore a bilancio di un credito anche se vi è unicamente una perdita attesa in futuro e non già avvenuta. Quest'ultimo principio porta ad un approccio più proattivo e prudente, pur con un impatto negativo immediato sul conto economico. Non si può escludere che se l'IFRS 9 fosse entrato in vigore in una fase precedente la gestione del rischio sarebbe stata più efficace: le due banche venete avrebbero dunque potuto individuare in anticipo e rispondere tempestivamente alle problematiche causate dai crediti deteriorati.

I due elementi sopraesposti sono derivati da comportamenti errati ma non illeciti del *management* delle due banche. È bene però analizzare anche le condotte fraudolente che sono state attuate.

Un primo aspetto riguarda il *pricing* delle azioni: dato che entrambi gli istituti di credito non erano quotati, la determinazione iniziale del valore delle azioni è avvenuta sempre attraverso un processo interno. Tale potere *ex* articolo 2528 del Codice civile è in capo all'assemblea dei soci e al Consiglio di amministrazione, precludendo alle autorità di vigilanza di poterlo direttamente influenzare. Vi sono però stati interventi della Banca d'Italia a cause di carenze attuate da entrambe le banche venete.

Tra il 2009 e il 2010 l'organo di vigilanza attestò che i membri del consiglio di Veneto Banca avevano individuato il prezzo delle azioni basandosi su metodologie non

⁹⁴ <https://www.dirittobancario.it/art/ifrs-9-e-impairment-del-credito-regulatory-expectations-e-linee-evolutive/>

trasparenti e valutazioni di mercato non appropriamene documentate. Fu in particolare contestata la mancanza di un parere indipendente e di regole interne che identificassero chiaramente le modalità (metodo del *discounted cash flow* o dei multipli settoriali) di determinazione del prezzo. Questa fu la ragione per cui si ritenne che il prezzo non potesse essere pienamente affidabile; fu irrogata una sanzione amministrativa all'amministratore delegato e si impose alla banca di creare una politica di *pricing* interna maggiormente strutturata. A partire dal 2011 tali indicazioni furono rispettate, arrivando al 2014 ad avere un prezzo stabile di 36€⁹⁵ e gestendo con maggiore trasparenza le emissioni convertibili successive.

La Banca Popolare di Vicenza fu meno veloce nell'apportare elementi correttivi, tardando l'introduzione di criteri oggettivi. Nel 2001 la Banca d'Italia evidenziò problematiche relative alla trasparenza, ma solo nel 2007 venne confermato che le metodologie adottate si fondavano su pratiche non facilmente decifrabili. Vennero quindi comminate sanzioni alla direzione e nel 2011 si iniziò a prevedere delle linee guida formali e a ricorrere ad un parere esterno che permettesse una determinazione del prezzo affidabile. La diretta conseguenza fu però un deprezzamento del titolo fino a quel momento in crescita, che passò da 62,5€ a 48€ nel 2015⁹⁶. Infine nello stesso anno si scoprì che la banca aveva acquistato azioni proprie senza l'autorizzazione richiesta dall'autorità di vigilanza, deteriorando la situazione.

In sintesi, entrambi gli istituti di credito inizialmente applicavano modalità illecite di determinazione del prezzo dei propri titoli, ma Veneto Banca ha corretto questa prassi prima di Banca Popolare di Vicenza, riuscendo a stabilizzare il prezzo. Le azioni di tutte e due le banche erano comunque valorizzate senza trasparenza anche a causa delle pratiche fraudolente che andremo ora ad esplicitare.

Il principale fattore che ha compromesso la situazione dei due istituti di credito è stata la realizzazione delle operazioni bacciate.

⁹⁵ Bilancio Veneto Banca al 31/12/2014, pag. 22

⁹⁶ Banca d'Italia, Chiarimenti sulla Banca Popolare di Vicenza, 2015

(<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/chiarimenti-popolare-vc/index.html?dotcache=refresh>)

Le autorità di vigilanza hanno confermato la presenza di questa tipologia di operazioni grazie alle ispezioni svoltesi a metà del 2013 in Veneto Banca e all'inizio del 2015 presso Banca Popolare di Vicenza⁹⁷: nel corso degli anni entrambe le banche avevano concesso prestiti ai soci per favorire l'acquisto di azioni proprie, così da gonfiare i prezzi che, come visto, erano già inizialmente stabiliti in maniera non trasparente.

Queste violazioni non sono facilmente identificabili analizzando i bilanci ma è stato possibile dimostrare grazie al lavoro delle autorità di vigilanza la loro esistenza. I finanziamenti sono inclusi nella sezione dedicata alle operazioni con le parti correlate, ovvero la parte H della nota integrativa nella sezione "Crediti per finanziamenti concessi"⁹⁸ per Veneto Banca e in quella "Crediti verso banche"⁹⁹ per Banca Popolare di Vicenza. All'interno di queste voci sono inclusi anche i finanziamenti destinati all'acquisto di azioni proprie, che sarebbero stati da dedurre successivamente dal patrimonio di vigilanza.

Con il compimento di tali operazioni, Veneto Banca e Banca Polare di Vicenza infransero numerose previsioni normative, sia nazionali che comunitarie.

A priori è importante sottolineare che, nonostante tali attività non siano più illecite dal 2008, per poterle esercitare ai sensi dell'art. 2358 del Codice, dev'esserci l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e non si può incrementare il patrimonio di vigilanza perché non rappresentano un vero apporto di capitale esterno aggiuntivo che aumenta la stabilità finanziaria. Tale disposizione non è stata rispettata dai due istituti di credito ed entrambi hanno aumentato il capitale CET1 a bilancio per fronteggiare i nuovi e più stringenti requisiti imposti.

Questa tipologia di condotta viola anche le norme bancarie e i regolamenti europei, secondo i quali per poter includere degli apporti di risorse nel patrimonio di vigilanza è necessario che questi incrementino effettivamente il capitale bancario e ciò non avviene se sono le banche stesse a finanziare l'acquisto delle azioni. Infine la realizzazione di queste operazioni è riconducibile ad una manipolazione del mercato, poiché il valore delle

⁹⁷ Barbagallo C., (Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia), Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, 2017 (<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/barbagallo-audizione-02112017.pdf>)

⁹⁸ Bilancio Veneto Banca al 31/12/2015, pag. 310

⁹⁹ Bilancio Banca Popolare di Vicenza al 31/12/2016, pag. 247

azioni è stato mantenuto alto illegalmente. Nei fatti di allora gli *stakeholder* erano convinti che la banca fosse più solida della realtà, e dunque la crisi è stata maggiormente complessa da individuare.

È opportuno precisare come, nonostante questa pratica fosse comune ad entrambe le banche venete, in particolare è stata la Banca Popolare di Vicenza che ha sfruttato maggiormente le operazioni bacciate. Veneto Banca, anche perché chiamata a correggere tali violazioni già dal 2013, ha avuto un effetto circoscritto sulle proprie azioni, con conseguenze minori. Nell'istituto vicentino invece vi fu una maggiore sistematicità ed estensione nell'applicazione di tali operazioni incidendo negativamente sul patrimonio per circa 1 miliardo euro, in Veneto Banca l'impatto è stato decisamente inferiore, seppur sempre di un notevole importo di 300 milioni di euro.¹⁰⁰

La realizzazione delle operazioni bacciate ebbe un ruolo cruciale nella crisi dei due istituti di credito poiché, una volta svelati gli illeciti, le azioni bancarie subirono una svalutazione rilevante. Aggiungendo a questo fattore anche le controverse vicende giudiziarie, l'importante ammontare dei crediti deteriorati e le numerose rettifiche richieste dalla Banca Centrale Europea, è evidente come la crisi di liquidità si aggravò notevolmente diventando irreversibile.

Tutte queste pratiche fraudolente si sarebbero potute mitigare se le due banche avessero configurato un sistema di controllo adeguato. Purtroppo questo non avvenne, comportando un'inefficacia interna comune ai due casi.

Entrambi gli istituti adottarono un Modello 231 generico, il quale non prevedeva controlli specifici per i reati di agiotaggio e ostacolo alla vigilanza. La Corte d'appello di Venezia ha decretato che la Banca Popolare di Vicenza configurò un sistema di controllo interno che non era in grado di prevenire o intercettare le condotte fraudolente, ed era supervisionato da un organo di vigilanza non autonomo e senza poteri effettivi¹⁰¹. Parallelamente Veneto Banca aveva istituito solo nel 2014 un Organismo di Vigilanza¹⁰² che si è rivelato essere formato da soggetti legati alla direzione e quindi mancava

¹⁰⁰ Banca d'Italia, Nota tecnica trasmessa dalla Banca d'Italia alla Commissione d'inchiesta del Consiglio Regionale del Veneto (<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/lettera-commissione-veneto/index.html?utm>)

¹⁰¹ Giurisprudenza penale, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/01/30/la-sentenza-di-appello-nel-processo-banca-popolare-di-vicenza-ancora-in-tema-di-autonomia-e-indipendenza-dellorganismo-di-vigilanza/>

¹⁰² Bilancio Veneto Banca al 31/12/2014, pag. 42

un'organizzazione indipendente che permettesse di supervisionare la gestione in maniera ottimale.

Dalle ispezioni del 2012-2015 risultò come entrambe le banche non avessero sviluppato test adeguati sui crediti a rischio o sistemi di monitoraggio specifici sulle operazioni con parti correlate. Essendo stato avviato il progetto SREP unicamente nel 2015, vi furono ritardi nell'implementazione di strumenti che potessero rafforzare il sistema di controllo interno al fine di prevenire le frodi. In particolare, non furono previsti controlli approfonditi sulle linee di credito finalizzate all'acquisto di operazioni proprie; da questa carenza del sistema di controllo interno deriva la mancata identificazione delle operazioni baciate come attività rischiose. Non erano stati configurate nelle procedure interne delle analisi incrociate tra le linee di credito concesse e la destinazione delle stesse. A causa di questa omissione e dato che i destinatari non erano soggetti posti in posizione patrimonialmente problematica, i controlli non si focalizzarono su tali operazioni permettendo alla frode di essere realizzata.

In aggiunta, le segnalazioni effettuate alla CONSOB e alla Banca d'Italia da parte dei due istituti non erano esaustive. Le criticità relative ai processi di *pricing* o all'incremento delle sofferenze furono comunicate, ma non si fornirono le informazioni complete sui finanziamenti erogati ai soci, andando a rallentare l'intervento di entrambe le autorità esterne.

Nei due istituti di credito il sistema di controllo interno non veniva considerato come una funzione primaria, ma unicamente ausiliare al *core business*. Questo orientamento portò a ridurre l'autorità e le risorse che i controlli interni disponevano, i quali non riuscirono a gestire i rischi operativi e di frode. Tale fragilità fu evidenziata negli ultimi anni di operatività degli istituti di credito dall'entità delle sofferenze, le quali misero in risalto l'incapacità di rilevare il rischio sistemico e monitorare l'esposizione complessiva.

L'ultima problematica è relativa all'inadeguatezza del Consiglio di Amministrazione, che gestiva anche le politiche di concessione del credito. I suoi membri infatti erano fortemente influenzati dai dirigenti e a causa della mancanza di meccanismi volti a gestire i conflitti di interesse, le condotte fraudolente furono facilmente attuabili. All'interno dei Consigli di Amministrazione non vi era un'adeguata suddivisione delle funzioni di indirizzo, supervisione e gestione, in quanto molti membri avevano dei rapporti con i soggetti che beneficiavano dei finanziamenti o con imprenditori locali che non vigilarono accuratamente.

In aggiunta, gli amministratori evidenziarono rilevanti carenze nelle competenze specifiche in materia di gestione del rischio e sistemi di controllo interno, compromettendo l'efficacia della *governance* e la capacità dell'organo di controllo di svolgere un'adeguata supervisione. In un settore complesso come quello bancario, è necessario che all'interno del CdA siano presenti conoscenze tecniche in materia, così da poter ricoprire un ruolo attivo nella prevenzione dei rischi aziendali. I componenti del consiglio, anche perché parzialmente nominati solo grazie a legami personali, non possedevano i requisiti di onorabilità e professionalità necessari. Di conseguenza, il sistema di *governance* era debole, inadeguato e incapace di contenere le pratiche illecite che si manifestarono, non riuscendo a configurare un sistema di controllo interno e di gestione del rischio sostanziale oltre che formale.

Gli elementi finora esposti evidenziano le motivazioni alla base della realizzazione della frode nei due casi bancari, che è classificabile nella categoria della falsa informativa di bilancio, in particolare dei *white collar crimes*, e possono essere collegati ai modelli teorici che cercano di spiegare questo fenomeno.

Si prende come riferimento lo *S.C.O.R.E. Model*, quello maggiormente sviluppato che include cinque fattori:

- Pressione: i due istituti di credito furono indotti a commettere le frodi a causa della continua erosione dei margini di interesse, dall'inasprimento dei requisiti patrimoniali dopo Basilea III e dalla volontà di generare utili nonostante il contesto economico in forte crisi;
- Opportunità: l'assenza di controlli interni sviluppati ed efficaci, oltre alla mancata configurazione di un organismo di vigilanza adatto, permisero alle due banche di compiere numerose attività sospette, tra le quali le più rilevanti furono le operazioni bacciate;
- Razionalizzazione: la direzione considerò tali pratiche misure necessarie a rafforzare il patrimonio bancario nel rispetto della normativa, nonostante questo fosse fittiziamente gonfiato, giustificando quindi decisioni che non rispettavano i principi etici;
- Capacità: i *manager* e i membri del consiglio di amministrazione con un ruolo chiave sfruttarono le loro conoscenze del sistema contabile e dei processi di vigilanza per realizzare le condotte illecite;

- Ego: sicuri di poter crescere senza limiti e volenterosi di mantenere un'immagine di successo, i vertici di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza scelsero di realizzare pratiche fraudolente, così da non compromettere la loro reputazione e mantenere una posizione di superiorità che ritenevano imprescindibile.

4.4 Ruolo del revisore: responsabilità e omissioni

I bilanci del triennio delle due banche sono stati revisionati da due società differenti e indipendenti: entrambe hanno espresso sempre un giudizio senza rilievi inserendo un richiamo d'informativa relativamente a due esercizi, come si evidenzia dalle tabelle 4.5 e 4.6¹⁰³.

Banca Popolare di Vicenza

	2014	2015	2016
Giudizio	A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. al 31 Dicembre 2014 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. lgs. N	A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A al 31 Dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso	A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A al 31 Dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso

¹⁰³ Bilanci Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca 2014-16

	<p>38/05; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data.</p>	<p>a tale date in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. lgs. N 38/05.</p>	<p>a tale date in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. lgs. N 38/05 e dell'articolo 43 del D. lgs. N 136/15.</p>
<p>Aspetti essenziali richiamo d'informativa</p>		<p>Si espongono i rischi relativi agli impatti economico patrimoniali conseguenti gli accertamenti della BCE e le possibili implicazioni dei controlli futuri. In seguito si evidenzia la ridotta patrimonializzazione e liquidità del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, oltre alle decisioni prese dagli amministratori per contrastare tale problematica.</p>	<p>Viene esplicitata la necessità di un'attenta valutazione da parte degli amministratori del presupposto di continuità aziendale a causa del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali descritti dalla BCE. Nonostante gli amministratori abbiano intrapreso iniziative volte a migliorare tale situazione, permangono incertezze sul futuro</p>

Tabella 4.5

Veneto Banca

	2014	2015	2016
Giudizio	<p>A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di Veneto Banca Scpa al 31 Dicembre 2014 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. lgs. N 38/05; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di Veneto Banca Scpa per l'esercizio chiuso a tale data.</p>	<p>A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Veneto Banca Scpa al 31 Dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. lgs. N 38/05.</p>	<p>A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Veneto Banca Scpa al 31 Dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. lgs. N 38/05 e dell'articolo 43 del D. lgs. N 136/15.</p>

<p>Aspetti essenziali richiamo d’informativa</p>		<p>Viene posta l’attenzione sul fatto che i livelli di patrimonializzazione, così come l’indice di liquidità, siano inferiori ai <i>target</i> minimi imposti dalla BCE.</p> <p>Si dichiara l’istituzione da parte degli amministratori di un gruppo di lavoro per valutare i rischi di potenziale contenzioso con la clientela anche per il futuro.</p>	<p>Si esplicita la necessità di effettuare un’attenta valutazione sulla sussistenza dei presupposti di continuità aziendale e le problematiche relative all’accesso ai finanziamenti pubblici.</p> <p>È evidenziata la non conclusione delle ispezioni della BCE e dunque la possibilità che in futuro possa essere necessario rivedere la <i>policy</i> in un’ottica conservativa.</p>
--	--	--	---

Tabella 4.6

È interessante notare come le due relazioni relative agli esercizi del 2014 non contengano neanche un richiamo d’informativa. Nei due anni successivi invece, pur senza modifica del giudizio, vengono evidenziati alcuni aspetti che possono risultare critici. I principali punti di interesse sono la minaccia alla continuità aziendale dovuta alla sottocapitalizzazione rispetto ai requisiti CET1, il peggioramento della qualità del credito a causa dell’aumento dell’incidenza dei crediti deteriorati e la possibilità che i risultati delle procedure ispettive in corso negli esercizi abbiano un impatto negativo in futuro. I richiami d’informativa contenuti nelle relazioni di revisione di entrambe le banche venete si concludono riferendo che, nonostante la situazione di incertezza, gli amministratori ritengono opportuno utilizzare il presupposto di continuità aziendale, dato che si ritiene esistano alternative valide alla liquidazione.

Gli elementi elencati nei richiami d’informativa indicano la presenza di attenzione verso alcuni specifici aspetti, ma infine nella valutazione complessiva fornita la fiducia che i membri del Consiglio di Amministrazione agissero in buona fede e riuscissero a gestire la situazione ha prevalso, soffocando i segnali d’allarme.

Come risulta dalle accuse che sono state elaborate in giudizio nei confronti delle due società di revisione legale, per ridurre ad un livello accettabile il rischio di errori significativi a bilancio dovuti a frodi, esse avrebbero dovuto utilizzare tutte le procedure previste dalla normativa, in particolare il costante scetticismo professionale: ciò però non è avvenuto.

Il 17 Marzo 2025 con la sentenza n. 7138, la Corte di Cassazione ha *“confermato in via definitiva le gravi responsabilità della società di revisione nella certificazione dei bilanci della banca”*¹⁰⁴.

Questa decisione richiama quello che era già stato dichiarato dalla CONSOB con riguardo alla revisione dei bilanci di Banca Popolare di Vicenza. Le principali responsabilità e omissioni imputabili alla società di revisione sono le seguenti:

- Mancata verifica adeguata della solidità patrimoniale della banca;
- Determinazione di soglie di materialità (7,22%) eccessivamente elevate;
- Sottovalutazione del rischio derivante dai crediti deteriorati;
- Accettazione di stime effettuate dai clienti con troppo ottimismo;
- Ridotta vigilanza sugli strumenti finanziari emessi ai risparmiatori privati;
- Errata valutazione delle indagini effettuate dalla Banca centrale Europea.

Con riferimento alla seconda società di revisione, ad oggi non esiste una pronuncia definitiva della Corte di Cassazione che identifichi le sue responsabilità, ma vi è attività giudiziaria in pendenza.

Nel 2021 il Tribunale di Roma ha avviato il processo nei suoi confronti, la quale ha la responsabilità di aver svolto l’incarico *“in violazione degli obblighi di diligenza sulla*

¹⁰⁴ Studio Legale Bruschi, BPVi: la cassazione condanna KPMG. Una buona notizia per i risparmiatori traditi, 2025 (<https://www.avvocatobruschi.it/post/bpvi-la-cassazione-condanna-kpmg-una-buona-notizia-per-i-risparmiatori-traditi#:~:text=KPMG%20non%20ha%20considerato%20che,gi%C3%A0%20aveva%20segnalato%20gravi%20criticit%C3%A0.>)

*medesima gravanti, giungendo alla formulazione di giudizi di revisione che, alla luce di quanto è emerso all'esito delle ispezioni delle varie "authority", si sono rivelati palesemente errati".*¹⁰⁵

Dalle sentenze fino ad ora presentate si evince come, nonostante le due società di revisione godessero di buonissima reputazione a livello globale, fossero indipendenti rispetto ai clienti e operassero in un sistema strutturato per affrontare i comportamenti fraudolenti, entrambe abbiano riscontrato criticità durante lo svolgimento del proprio incarico.

Per spiegare le motivazioni di questo insuccesso, vanno considerati alcuni aspetti propri dell'attività di revisione che hanno avuto un ruolo fondamentale nell'avverarsi di tali problematiche.

Un primo aspetto riguarda le soglie di materialità decise dai revisori che hanno portato a focalizzarsi su ridotte aree di rischio. Nel rispetto dell'ISA 320 è infatti necessario definire i saldi e le operazioni principali sui quali concentrare le risorse, imponendo dei limiti in base ai quali saranno valutati gli errori individuati dal revisore per decidere se modificare il proprio giudizio sul bilancio.

Avendo imposto un livello superiore al 7% del patrimonio netto, considerato sproporzionato per il settore bancario, l'attività di revisione non è stata sufficientemente estesa. A causa di questo errore di valutazione la revisione sulle voci inerenti i crediti deteriorati è stata confinata entro limiti eccessivamente permissivi, portando alla non corretta identificazione dei rischi ad essi correlati.

Al fine di svolgere accuratamente l'incarico il revisore deve basarsi sulle attestazioni scritte che vengono fornite dal *management* della società cliente.¹⁰⁶ Nel caso delle due banche venete, gli individui in ruoli apicali erano direttamente coinvolti nei comportamenti fraudolenti e fornivano dunque informazioni ingannevoli. Come detto, gli amministratori dei due istituti di credito avevano sempre assicurato, nonostante le

¹⁰⁵ Studio Legale Bruschi, PwC: il suo ruolo nel crac delle banche venete, 2021

(<https://www.avvocatobruschi.it/post/pwc-il-suo-ruolo-nel-crac-delle-banche-venete?utm>)

¹⁰⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, Attestazioni scritte

difficoltà economiche evidenti, che vi fosse stabilità patrimoniale, nascondendo le irregolarità legate ai fittizi aumenti di capitale.

È stato sancito dai giudici che le società di revisione avessero riposto eccessiva fiducia sulle dichiarazioni delle direzioni bancarie e ciò ha portato ad una revisione non completa ed irrealistica che si sarebbe potuta basare su ulteriori evidenze più corrette.

Questo elemento ha influenzato anche la valutazione delle stime contabili, che sono per natura caratterizzate dall'incertezza e dalla discrezionalità dei dirigenti. Nel caso in esame le stime, in particolare quelle riferite alla svalutazione di crediti, sono state effettuate con eccessivo ottimismo. Le due società di revisione avrebbero dovuto comprendere le stime contabili significative, i principi e le assunzioni usate dal *management*, valutandone l'accettabilità,¹⁰⁷ ma ciò non è stato possibile per mancanza di elementi su cui basare le proprie analisi.

Tali problematiche sono stata intensificate dalle pressioni operative e dai vincoli di tempo a cui i revisori erano sottoposti. Infatti sia Veneto Banca che Banca Popolare di Vicenza avevano la necessità di rispettare delle scadenze rigide per l'approvazione dei bilanci, e dunque sono state utilizzate poche procedure supplementari per effettuare analisi più approfondite sulle aree a rischio, come le stime contabili, dovendosi affidare in gran parte alle attestazioni del *management*.

Un ulteriore elemento che ha ostacolato il corretto svolgimento dell'attività di revisione è stata la struttura del sistema di controllo interno degli istituti di credito. Come detto, queste funzioni erano compromesse in entrambe le banche, con gli organi di vigilanza interna poco strutturati e dotati di scarsa autonomia: tale configurazione ha portato a ridurre l'attendibilità delle evidenze raccolte.

In particolare, si è vista inadeguatezza delle funzioni di *internal audit*, *risk management* e *compliance*, tutte strutture fondamentali nel sistema di controllo interno volti a garantire solidità, trasparenza e conformità a presidio del rischio di frode. In entrambi gli istituti bancari tali reparti operavano con ridotta indipendenza ed efficacia, a causa delle pressioni esercitate dal *management*: questo contesto ha portato all'incapacità dei controlli di rilevare le criticità interne, riducendoli a meri adempimenti formali.

Tali problematiche, oltre a influire negativamente sulla gestione interna alle due banche venete, hanno anche portato a ripercussioni sull'operato delle società di revisione

¹⁰⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del *fair value*, e della relativa informativa

esterne. Le stesse, infatti, nonostante non siano chiamate a fare affidamento diretto su questi reparti, sono tenute ad acquisirne le risultanze al fine di verificare il funzionamento del sistema di controllo interno e la natura, l'estensione e la tempistica delle proprie verifiche. Come evidenziato dal Tribunale di Vicenza nel 2021¹⁰⁸, vi sono state gravi lacune organizzative in particolare nell'Organo di Vigilanza, e la fiducia implicita che i revisori riponevano nelle evidenze comunicate dalle funzioni interne compromesse ha pregiudicato l'efficacia dell'attività di revisione, in quanto essi operarono in un contesto privo di reali controlli.

Collegato a questo aspetto vi è il *management override* che è stato realizzato in entrambe le banche venete. I membri dei Consigli di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca hanno gestito le politiche di credito e manipolato i bilanci, eludendo i controlli interni non sufficientemente sviluppati.

Di conseguenza i giudici hanno accertato che lo scetticismo professionale che i revisori avrebbero dovuto assumere e costantemente applicare per tutta la durata dell'incarico¹⁰⁹ ha subito forti limitazioni, poiché in tale situazione la capacità di identificare anomalie contabili si riduce notevolmente.

Un fattore fondamentale da considerare nell'analisi in esame è la natura campionaria dell'attività di revisione legale dei conti e il conseguente rischio di non rilevazione. I controlli, in particolari quelli inerenti le società di grandi dimensioni come le due banche in oggetto, fanno affidamento infatti sulle tecniche di campionamento, che è fondamentale siano basate su procedure statistiche per poter ridurre gli errori¹¹⁰.

I tribunali hanno però ritenuto che tale processo non sia stato rispettato e realizzato in maniera ottimale nei casi delle due banche venete. I campionamenti che sono stati effettuati non hanno permesso di individuare i comportamenti fraudolenti, poiché le transazioni illecite relative alle operazioni bacciate o le sottovalutazioni del deterioramento dei crediti non rientravano nel campione selezionato su cui è stata eseguita la revisione.

¹⁰⁸ <https://www.osservatorio-231.it/2021/06/25/sentenza-banca-popolare-di-vicenza-le-carenze-organizzative-e-funzionali-dellorganismo-di-vigilanza-che-hanno-motivato-la-condanna-dellente/>

¹⁰⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale

¹¹⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 530, Campionamento di revisione

Le problematiche incontrate nel campionamento di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, così come anche quelle relative alla valutazione delle stime o alla soglia di materialità, sono in buona parte collegate alla natura della revisione legale, che intrinsecamente non può permettere di eliminare il rischio di frode.

A queste concause bisogna però aggiungere un ultimo aspetto che può aver influenzato le assunzioni adottate dalle due società di revisione. Tra le banche e le società di revisione esistevano rapporti pluriennali e, nonostante quest'ultime fossero formalmente indipendenti, non si può escludere l'esistenza di conflitti di interesse interni che abbiano spinto le società di revisione a minimizzare i rilievi nel giudizio.

In conclusione, a causa dei limiti negli svolgimenti degli incarichi fino ad ora esposti, non è stato possibile ottenere tutti gli elementi probativi sufficienti per effettuare le proprie valutazioni, nonostante nelle relazioni di revisione venga affermato il contrario. I conseguenti effetti sono stati non poter identificare i rischi significativi connessi ad elementi come i crediti deteriorati o i numerosi rapporti con le parti correlate dei due istituti, che hanno portato alla realizzazione delle operazioni baciate.

Nonostante i principi di revisione stessi evidenziano come sia impossibile eliminare il rischio di realizzazione o di mancata identificazione della frode da parte del revisore¹¹¹, i giudici hanno individuato delle lacune nell'operato del revisore, che possono essere ricollegate al mancato rispetto dello schema proposto nel terzo capitolo riguardo al collegamento tra ISA 240, la valutazione del rischio di frode, l'ISA 300, la pianificazione della revisione, e 315, la comprensione dell'entità e del contesto.

Seguendo la sequenza operativa precedentemente individuata e basandosi sulle sentenze dei Tribunali, si può affermare quanto segue:

- ISA 315: la comprensione da parte delle società di revisione del contesto in cui le due banche operavano non è stata sufficiente, così come i dati raccolti in merito alle pressioni sui crediti deteriorati;
- ISA 240: a causa delle scarse informazioni ricevute dalla direzione, delle carenze sui controlli interni e della mancata costante applicazione dello scetticismo professionale, i segnali di rischio significativo di frode non sono stati individuati a dovere;

¹¹¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio

- ISA 300: la diretta conseguenza della insufficiente comprensione del contesto problematico in cui Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca operavano e del sistema di controllo interno contabile e amministrativo, le due società di revisione non hanno potuto sviluppare un piano di revisione con procedure e test mirati per controllare le aree a maggior rischio.

Conclusioni

Nei primi tre capitoli del lavoro si è avuto modo di esaminare come la disciplina della revisione legale dei conti si sia progressivamente orientata verso un approccio antifrode, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 39 del 2010 e dell'adozione dei principi internazionali ISA Italia. Il quadro normativo è stato potenziato per ampliare i poteri ispettivi del revisore e delle autorità di vigilanza, incrementare la sua responsabilità in caso di comportamenti illeciti, garantire un'effettiva indipendenza nello svolgimento dell'incarico e, più in generale, favorire un'analisi globale dell'ente oggetto di revisione. Parallelamente, le teorie che spiegano le dinamiche delle frodi si sono arricchite di modelli interpretativi in grado di analizzare le ragioni profonde dei comportamenti fraudolenti, individuando i fattori di contesto e le motivazioni individuali che ne sono alla base.

Nonostante questa fitta rete di norme, standard tecnici e filoni teorici, i casi di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca hanno evidenziato come talvolta anche procedure rigorose ed eseguite in buona fede possano non essere sufficienti a intercettare il manifestarsi delle frodi. Entrambe le società di revisione, pur disponendo di assetti organizzativi strutturati e di *team* specialistici, si sono trovate in difficoltà, e il loro operato è stato posto sotto accusa da parte dei tribunali. Ciò è avvenuto non solo a causa delle limitazioni tipiche dell'attività di revisione, quali il campionamento delle transazioni o l'appoggio su stime complesse, ma anche per ragioni estranee al loro diretto controllo, legate alla determinazione e all'abilità dei vertici delle due banche nell'occultare elementi critici.

Nei vari passaggi si è già sottolineato come tutti e cinque i pilastri della *S.C.O.R.E. Model* fossero presenti. La concomitanza di tali fattori ha favorito un clima interno volto all'occultamento delle criticità, tanto da inficiare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione dei revisori.

In secondo luogo, la comunicazione col management si è rivelata fortemente carente. Gli amministratori dei due istituti bancari hanno selezionato accuratamente la documentazione trasmessa, omettendo o ritardando l'invio di report interni e di analisi

sul deterioramento dei crediti. Tale atteggiamento ha vanificato l'efficacia dei controlli incrociati previsti dalle norme: se da un lato il revisore poteva richiedere conferme ufficiali o produrre richieste di chiarimento, dall'altro si è trovato privo di fonti alternative per validare o confutare le dichiarazioni del management.

Parallelamente, tutti i limiti intrinseci dell'audit sono emersi in maniera evidente e sono oggetto di dispute in tribunale tutt'ora in essere. Il campionamento, strumento essenziale per ottimizzare tempi e risorse, ha inevitabilmente creato spazi nei quali le transazioni sospette non sono state incluse nei test; analogamente, l'affidamento su assunzioni e stime contabili, ad esempio nel calcolo delle svalutazioni su crediti, ha lasciato margini di discrezionalità tali da non consentire al revisore di sollevare dubbi concreti, specie se sostenuti da valutazioni interne non adeguatamente verificate. Anche l'esercizio dello scetticismo professionale, pur raccomandato dagli ISA, non ha avuto la presa necessaria su un contesto nel quale la *governance* aziendale ha mostrato una forte capacità di "*management override*", ponendosi al di sopra delle regole ordinarie dei controlli interni.

In definitiva, diventa evidente che nemmeno un quadro legislativo e normativo complesso, né l'adozione di principi tecnici di revisione internazionali, bastano di per sé a garantire la completa prevenzione e scoperta delle frodi. La volontà sistematica e l'abilità manageriale di nascondere informazioni critiche possono infatti annullare l'efficacia di procedure rigorose, riducendo sensibilmente la capacità del revisore di intercettare segnali di illecito.

Guardando al futuro, occorre immaginare un rafforzamento ulteriore dei poteri ispettivi e delle tecniche di audit. L'impiego di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, uniti a un percorso di formazione permanente che consolidi nella professionalità del revisore un approccio sempre più critico e indipendente, rappresentano tappe fondamentali. Solo attraverso un'integrazione sinergica di tecnologie innovative, rigore procedurale e cultura dell'indipendenza sarà possibile colmare il divario tra la teoria degli standard e la pratica quotidiana dell'audit, garantendo così una protezione reale del patrimonio informativo a tutela degli *stakeholder*.

Bibliografia/Sitografia

Advancing Theory of Fraud: the S.C.O.R.E. model

(https://www.researchgate.net/profile/Georgios-Vousinas/publication/329389819_Advancing_theory_of_fraud_the_SCORE_model/links/5c7eb781458515831f879103/Advancing-theory-of-fraud-the-Score-model.pdf)

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/06/03/corruzione>

Banca Centrale Europea, Vigilanza Bancaria, Che cos'è lo SREP

(<https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/banking-supervision-explained/html/srep.it.html>)

Banca d'Italia, Chiarimenti sulla Banca Popolare di Vicenza, 2015

(<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/chiarimenti-popolare-vc/index.html?dotcache=refresh>)

Banca d'Italia, I crediti deteriorati (Non-Performing Loans - NPLs) del sistema bancario italiano

(https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2017/npl/index.html?utm_)

Banca d'Italia, La crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.:

Domande e risposte (<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/crisi-banche-venete/index.html?utm>)

Banca d'Italia, Nota tecnica trasmessa dalla Banca d'Italia alla Commissione d'inchiesta del Consiglio Regionale del Veneto

(<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/lettera-commissione-veneto/index.html?utm>)

Barbagallo C., (Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia), Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, 2017

(<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2017/barbagallo-audizione-02112017.pdf>)

Bilanci e Relazione di revisione Banca Popolare di Vicenza 2014-2016

(<https://www.bpvilca.it/documentazione2017.html>)

Bilanci e Relazione di revisione Veneto Banca 2014-2016

(<https://venetobancalca.it/index.php?page=cat&catid=6>)

Bilotta N., , Case Studies: Banco Popolare di Vicenza and Veneto Banca, Seven Pillars Institute (<https://sevenpillarsinstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/Veneto-Crisis-Banking-final-EDITED.pdf>)

Ciervo G., “La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, 2010

Codice civile

Codice Italiano di Etica ed Indipendenza (<https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/04/Codice-Italiano-di-Etica-e-Indipendenza.pdf>)

Codice Italiano di Etica ed Indipendenza, prime indicazioni, 2023

(https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/04/2023_11_28-Codice-Italiano-di-Etica-e-Indipendenza-prime-indicazioni.pdf)

<https://www.commercialistaveneto.org/it/2023/10/13/codice-italiano-di-etica-e-indipendenza-mef-perche-non-usi-la-lingua-italiana/>

Colella E., Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese, 2013

(<https://www.slideshare.net/slideshow/guida-allutilizzo-dei-principi-di-revisione-internazionali-nella-revisione-contabile-delle-piccole-e-medie-imprese/22760810#54>)

Commissione bancaria d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(https://documenti.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/037/INTERO_COM.pdf)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136 “Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa”

Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 “Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69”Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n.88

“Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”

Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n.39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”

Decreto Legislativo 17 Luglio 2016, n. 135 “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”

Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”

Ercoli Roberto, “ISA 240: la responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione del bilancio”, slide ODCEC Cassino, 2022

<http://www.fallimentiesocieta.it/node/2418>

Fasola and Partners, <https://fasolaw.it/la-sentenza-della-corte-di-appello-nel-processo-banca-popolare-di-vicenza/>

Federico Guido: Crisi delle banche venete ed “aiuti di Stato”

(https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/crisi-delle-banche-venete-ed-aiuti-di-stato-480.php?utm_)

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15026-rischio-intrinseco-le-valutazioni-del-revisore-su-probabilita-ed-entita-derrore.html>

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15890-la-gestione-della-qualita-dellincarico-di-revisione-isqm-italia-1-e-isqm-italia-2.html?utm>

Giurisprudenza penale, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/01/30/la-sentenza-di-appello-nel-processo-banca-popolare-di-vicenza-ancora-in-tema-di-autonomia-e-indipendenza-dellorganismo-di-vigilanza/>

Ianniello G., “Indicatori sull’indipendenza (in apparenza) del revisore contabile: il caso della prestazione di servizi non di revisione”, Pavia, 2011

(<https://dspace.unitus.it/bitstream/2067/2240/1/Ianniello%20%282011%29%2c%20EAOOnline%20%281%29.pdf>)

“I regolamenti applicativi del D. Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF”, a cura di Bernardi Daniele, Insaudo Gaspare, Morettini Giorgio, Pergami

Massimiliano, Quarleri Cristina

([https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_51 -](https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_51_-_I_REGOLAMENTI_APPLICATIVI_DEL_D_LGS_39_2010_SULLA_REVISIONE_LEGALE_DEI_CONTI_EMANATI_DAL_MEF.pdf)

[I REGOLAMENTI APPLICATIVI DEL D LGS 39 2010 SULLA REVISIONE LEGALE DEI C
ONTI EMANATI DAL MEF.pdf](https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_51_-_I_REGOLAMENTI_APPLICATIVI_DEL_D_LGS_39_2010_SULLA_REVISIONE_LEGALE_DEI_CONTI_EMANATI_DAL_MEF.pdf))

IFAC, The Code of Ethics, The Final Destination

IFRS 9 e impairment del credito: regulatory expectations e linee evolutive

(<https://www.dirittobancario.it/art/ifrs-9-e-impairment-del-credito-regulatory-expectations-e-linee-evolutive/>)

<https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20327.pdf>

ilNordEst, Svelato Tiepolo 2.0: il piano di fusione di Bpvi e Veneto Banca bocciato dalla Bce (https://www.ilnordest.it/economia/svelato-tiepolo-20-il-piano-di-fusione-di-bpvi-e-veneto-banca-bocciato-dalla-bce-dk9ymikb?utm_)

Il rischio frode nella revisione (<https://www.revilaw.it/wp-content/uploads/2024/02/Rischio-frode-ISA-240.pdf>)

Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (ISA Italia)

([https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/REV_ISA-Italia-INTRODUZIONE_24_05_2023.pdf)

[pubblica/export/mef/resources/PDF/REV_ISA-Italia-INTRODUZIONE 24_05_2023.pdf](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/REV_ISA-Italia-INTRODUZIONE_24_05_2023.pdf))

Introduzione al Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'art. 9-bis, comma 2 e dell'art. 10, comma 12, del D.lgs. n. 39/10

(<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/All.-2-Introduzione-Codice-etico-e-indipendenza.pdf>)

<https://www.larevisionelegale.it/wp-content/uploads/2013/01/cap19.pdf>

La revisione di frodi e atti illeciti (<https://www.larevisionelegale.it/wp-content/uploads/2013/01/cap12.pdf>)

Landuzzi F., È Legge la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: le prime riflessioni, 2025, Euroconference News (https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2025-04-23_e-legge-la-nuova-disciplina-della-responsabilita-dei-sindaci-le-prime-riflessioni.pdf?utm)

Legge 7 Giugno 1974 n. 216 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari”

Marchi L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Quarta Ed, Giuffrè, 2019 (https://docenti.unimc.it/luciano.marchi/teaching/2023/29533/files/marchi_revisione_giuffre)

Marinoni Marco Angelo: “Dalla revisione contabile alla revisione legale dei conti: evoluzione normativa italiana e internazionale in tema di controlli societari”, 2015

Mazzon Melania, “Decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 di recepimento della direttiva 2022/2464/EU (Corporate Sustainability Reporting Directive)”, Lexia, 2024 (<https://www.lexia.it/2024/09/11/decreto-legislativo-125/>)

Messaggero Veneto, “Veneto Banca, in manette l'ex AD”

<https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/veneto-banca-in-manette-lex-ady7jxxymb?utm>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca

[https://www.mef.gov.it/export/sites/MEF/inevidenza/documenti/Liquidazione delle banche venete..pdf](https://www.mef.gov.it/export/sites/MEF/inevidenza/documenti/Liquidazione_delle_banche_venete..pdf))

Obblighi e responsabilità del revisore; in particolare, la prescrizione

<https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/obblighi-e-responsabilita-del-revisore-in-particolare-la-prescrizione/>)

Osservatorio Compliance 231, “Sentenza Banca Popolare di Vicenza: le carenze organizzative e funzionali dell’Organismo di Vigilanza che hanno motivato la condanna dell’ente”, 2021 (<https://www.osservatorio-231.it/2021/06/25/sentenza-banca-popolare-di-vicenza-le-carenze-organizzative-e-funzionali-dellorganismo-di-vigilanza-che-hanno-motivato-la-condanna-dellente/>)

Parlamento Europeo, “The orderly liquidation of Veneto Banca and Banca Popolare di Vicenza”

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602094/IPOL BRI%282017%29602094 EN.pdf?utm_](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602094/IPOL_BRI%282017%29602094_EN.pdf?utm_))

Pedersoli Edoardo: “Il collegio sindacale nelle società per azioni bancarie”, Giuffrè, 2018

Portalupi Antonella – Roghi Erica – Cadeddu Leonardo: “La revisione legale dei conti 2023”, Il Sole 24 Ore Spa Milano 2023

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220, Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, Pianificazione della revisione contabile del bilancio

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520, Procedure di Analisi Comparativa

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 530, Campionamento di revisione

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, Attestazioni scritte

Principio internazionale sul controllo della qualità (ISCQ Italia) 1, Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché' altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi

Principio internazionale sulla gestione della qualità (ISQM Italia) 1, Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione ("incarichi di assurance") o servizi connessi

Principio internazionale sulla gestione della qualità (ISQM Italia) 1, Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione ("*Incarichi di assurance*") o servizi connessi

Reati dei colletti bianchi: un'accusa tanto grave richiede una difesa eccellente (<https://internationallawyersassociates.com/reati-dei-colletti-bianchi/>)

Regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/LSU/?uri=CELEX:32014R0537>)

<https://www.revisore.it/quali-sono-le-responsabilita-del-revisore-contabile/>

https://www.rivistadirittosocietario.com/Article/Archive/index_html?ida=733&idi=-1&idn=54&idu=-1&utm

<https://www.rzlex.it/la-responsabilita-delle-societa-di-revisione/>

Ruggieri A.M., “Il nuovo Codice Italiano di Etica e Indipendenza dei revisori contabili”, 2024 (<https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10821032/il-nuovo-codice-italiano-di-etica-e-indipendenza-dei-revisori-contabili>)

Santaroni M., “La responsabilità del revisore”, Giuffrè, Milano, 2018

Saraceno M., “Le procedure di revisione: Test sui controlli, Test di sostanza”, 2022, Slide ODCEC, (<https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/odcec-master-la-revisione-legale-2022---parte-6-di-10---tecnica-professionale-della-revisione.pdf?sfvrsn=2ef0181c>)

Savona E. U, Economia e Criminalità, (<https://docenti.unimc.it/raffaella.coppier/teaching/2023/29705/files/economia-e-criminalita/savona-2001>)

Scipione L., L'affaire “popolari venete” e il modello italico di gestione delle crisi bancarie. Ricadute applicative e profili di incoerenza sistemica (https://www.iris.unina.it/retrieve/e268a731-97b8-4c8f-e053-1705fe0a812c/L%27affaire%20Popolari%20venete_Riv%20dir%20fall%20e%20soc%20comm.pdf)

SEC, https://moodle2.units.it/pluginfile.php/740336/mod_resource/content/0/SEC_Final%20Rule_Estratto%20su%20indipendenza.pdf

Studio Legale Bruschi, BPVi: la cassazione condanna kpmg. Una buona notizia per i risparmiatori traditi, 2025 (<https://www.avvocatobruschi.it/post/bpvi-la-cassazione-condanna-kpmg-una-buona-notizia-per-i-risparmiatori-traditi#:~:text=KPMG%20non%20ha%20considerato%20che,gi%C3%A0%20aveva%20segnalato%20gravi%20criticit%C3%A0.>)

Studio Legale Bruschi, PwC: il suo ruolo nel crac delle banche venete, 2021 (<https://www.avvocatobruschi.it/post/pwc-il-suo-ruolo-nel-crac-delle-banche-venete?utm>)

Trenti Andrea, Auditing: Storia ed Evoluzione (https://jebo.it/auditing-storia-ed-evoluzione/?utm_)

Uniaudit, “D.Lgs. n.125/24: obblighi di rendicontazione di sostenibilità estesi alle PMI” (<https://www.uniaudit.it/obblighi-sostenibilita-estesi-alle-pmi/#:~:text=125%2F2024%20sancisce%20l'obbligo,escluse%20dall'obbligo%20le%20microimprese.>)

ViPiù: Il caso delle banche venete BPVi e Veneto Banca: vasi di coccio fra crisi economica, cambiamenti sistemici e (tante?) omissioni (<https://www.vipiu.it/leggi/caso-banche-venete-bpvi-e-veneto-banca-vasi-coccio-criisi-economica-cambiamenti-sistemici-tante-omissioni/>)

Wikipedia, Banca Popolare di Vicenza (https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Popolare_di_Vicenza)

Wikipedia, Veneto Banca (https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto_Banca)